



Polizza rischi professionali



Ente pubblico non economico

RESPONSABILITA' PROFESSIONALE E ASSICURAZIONE

Si rimanda alle disposizioni di cui all'art. 5 del DPR 137/2012 ai fini dell'obbligatorietà di stipula, a cura del Professionista, di idonea assicurazione professionale.

Per ulteriori approfondimenti circa le polizze RC in convenzione Ti rimandiamo al box "RC Professionale" in home page del nostro sito.

Per opportuna informativa, segnaliamo inoltre che, la CDC ha stipulato, con Reale Mutua Assicurazioni, una polizza assicurativa base gratuita, per la **responsabilità civile professionale** dei Dottori Commercialisti iscritti per la prima volta alla CDC con **data decorrenza iscrizione non anteriore al 1/1/2020** e che, alla data di decorrenza di iscrizione non abbiano compiuto i 35 anni di età e non abbiano dichiarato alla CNPADC corrispettivi rientranti nel volume di affari IVA superiori a € 55.000,00.

La validità della copertura a favore del professionista, in vigenza di polizza, decorrerà dalla data di iscrizione e sarà limitata al massimo fino al 31.12.2022.

Per maggiori informazioni si rimanda al seguente link:

<https://www.cnpadc.it/la-cassa-per-me/convenzioni/attivita%3%A0-professionale/polizza-rc-professionale-per-neo-iscritti.html>

Nel box "Polizza RC Professionale" in home page del sito www.odcec.torino.it trovi riferimenti circa le ulteriori convenzioni assicurative attualmente in essere, a livello locale e nazionale.



Lettera di incarico professionale

Fac-Simile allegato B

Software "Mandato" del CNDCEC

LA LETTERA
RIPORTATA IN QUESTA
PAGINA, si trova
come documento
a parte, in formato
word, nella chiavetta
in vostra dotazione.

ALLEGATO B



FAC SIMILE DI LETTERA DI INCARICO PROFESSIONALE

La presente bozza è puramente indicativa e deve essere adattata rispetto ai singoli rapporti contrattuali con i clienti. Il Consiglio dell'Ordine non si assume alcuna responsabilità rispetto al suo errato utilizzo e/o in relazione a eventuali controversie nascenti dall'interpretazione e/o esecuzione delle lettere di incarico redatte e sottoscritte sulla base della suddetta bozza

FACSIMILE DI LETTERA DI INCARICO PROFESSIONALE¹

Il documento intende fornire una traccia operativa che consenta ai professionisti che esercitano la professione individualmente o che operano nell'ambito di Studi associati o di Società tra professionisti di adempiere agevolmente alle innovative incombenze e ai molteplici obblighi informativi previsti dalla normativa cogente in tema di professioni regolamentate.

La presente bozza è puramente indicativa e deve essere adattata rispetto ai singoli rapporti contrattuali con i Clienti. Il Consiglio dell'Ordine non si assume alcuna responsabilità rispetto al suo errato utilizzo e/o in relazione a eventuali controversie nascenti dall'interpretazione e/o esecuzione delle lettere di incarico redatte e sottoscritte sulla base della suddetta bozza.

Il file word è scaricabile dal sito www.odcec.torino.it.

SCRITTURA PRIVATA AVENTE AD OGGETTO IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE

Il sottoscritto Sig. _____ nato a _____
il _____, residente a _____ in via _____ n. _____,
C.F. _____, successivamente denominato "Cliente",

Overo

Il sottoscritto Sig. _____ nato a _____
il _____, residente a _____ in via _____ n. _____,
C.F. _____, in nome e per conto della _____,
denominata "_____", con sede in _____ via
_____ n. _____, partita I.V.A. n. _____, P.E.C.
_____ esercente l'attività di _____,
nella qualità di _____, successivamente denominato "Cliente",

¹ Il facsimile di "lettera di incarico professionale" è stato elaborato sulla base delle indicazioni desumibili dall'aggiornamento del modello predisposto a decorrere dal settembre 2017 dal CNDCEC attraverso i format proposti con il software "Mandato", alla luce delle novità introdotte dall'art. 1, comma 150 della legge n. 124*2017 (*Legge annuale per il mercato e la concorrenza*) che ha novellato l'art. 9, comma 4, del d.l. 1/2012 e che ha seguito la riforma dell'art. 25 del codice deontologico e prima ancora la riforma delle professioni regolamentate introdotte dal d.l. 13 agosto 2011, n. 138 (*"Ulteriori misure urgenti per stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo"*), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dalla legge 12 novembre 2011, n. 183 (*"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)"*), dal d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 (*"Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività"*), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dal d.p.r. 7 agosto 2012, n. 137 (*"Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali"*), dal d.m. 20 luglio 2012, n. 140 (*"Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia"*) e dal d.m. 8 febbraio 2013, n. 34 (*"Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico"*), nonché dai precedenti suggerimenti forniti da Eutekne.

CONFERISCE

i) In caso di incarico a professionista individuale:

al Dott./Rag. _____ con studio _____
 in _____, via _____ n. _____, P.E.C.
 _____, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di
 _____, sez. A/sez. B₂ con il n. _____, successivamente denominato
 "Professionista",

il seguente incarico professionale, disciplinato dai seguenti articoli ed accettato dal Professionista mediante sottoscrizione della presente lettera di incarico.

ii) In caso di incarico a professionista che opera in associazione professionale:

al Dott./Rag. _____ con studio in _____
 _____, via _____ n. _____, P.E.C.
 _____, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di
 _____, sez. A /sez. B₃ con il n. _____, quale associato dello Studio
 " _____", successivamente denominato "Professionista"

(ovvero "Studio"),

il seguente incarico professionale, disciplinato dai seguenti articoli ed accettato dal Professionista mediante sottoscrizione della presente lettera di incarico.

iii) In caso di incarico a società tra professionisti⁴:

alla " _____ società tra professionisti" con sede in _____⁵,
 via _____ n. _____, Partita I.V.A. n. _____,
 P.E.C. _____, iscritta nella Sezione speciale del Registro delle imprese istituita ai

² Compatibilmente alle attività professionali che l'ordinamento professionale attribuisce agli iscritti nella sezione B (art. 1, co. 4, del d.lgs. n. 139/2005, recante "Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, a norma dell'articolo 2 della L. 24 febbraio 2005, n. 34").

³ Compatibilmente alle attività professionali che l'ordinamento professionale attribuisce agli iscritti nella sezione B (art. 1, co. 4, del d.lgs. n. 139/2005).

⁴ Sul punto si vedano Circolare CNDCEC n. 32/IR del 12 luglio 2013 "La nuova disciplina delle società tra professionisti"; Circolare n. 33/IR del 31 luglio 2013 "La nuova disciplina delle società tra professionisti: iscrizione nel registro delle imprese e nella sezione speciale dell'albo, incompatibilità e regime disciplinare" e Circolare n. 34/IR del 19 settembre 2013 "Il regime fiscale e previdenziale delle società tra professionisti", consultabili sul sito www.irdece.it.

⁵ La S.t.p. deve essere iscritta anche nell'apposita sezione dell'albo istituita presso il Consiglio dell'Ordine nella cui circoscrizione è posta la sede legale della S.t.p. Si veda Circolare n. 33/IR, *cit.*, p. 5.

sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 96/2001 con n. _____ e iscritta nella sezione speciale dell'Albo istituito ai sensi dell'art. 9 del d.m. n. 34/2012 presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di _____ con n. _____, in persona del suo legale rappresentante Sig./Dott./Rag. _____, successivamente denominata "S.t.p.",

il seguente incarico professionale, disciplinato dai seguenti articoli ed accettato dalla S.t.p. mediante sottoscrizione della presente lettera di incarico da parte del legale rappresentante.

1. Oggetto e complessità dell'incarico (*elencare dettagliatamente le singole prestazioni e/o le attività in modo da rendere noto al cliente il contenuto dell'incarico in dettaglio e il livello della complessità dell'incarico fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico*)¹

1.1. Attività escluse

Si conviene che **non** sono state ricomprese nel preventivo di massima, e pertanto non formano oggetto del presente incarico le prestazioni professionali relative a: _____

²

Qualora il Cliente ravvisasse la necessità di ricevere una delle suddette prestazioni dovrà farne esplicita richiesta e quindi tali prestazioni formeranno oggetto di specifico incarico.

¹Descrizioni generiche (quali a puro titolo esemplificativo "tenuta della contabilità") potrebbero essere fonte di contenziosi futuri, soprattutto quando il rapporto volge verso una fase "patologica" di risoluzione. Ulteriori approfondimenti su Eutekne rivista Società e Contratti, Bilancio e Revisione, 03/2015 e 04/2015. Di grande utilità operativa potrebbe risultare per talune tipologie di incarichi di natura continuativa individuare le attività di natura ricorrente e quelle eventuali ma non certe nel loro verificarsi. Eutekne ha fornito utili tabelle riepilogative in tema di tenuta della contabilità e adempimenti fiscali.

Ove si intenda inserire all'interno della lettera di incarico l'impegno cumulativo alla trasmissione di più dichiarazioni o comunicazioni si renderà necessario, ai sensi dell'art. 4-ter, L. 58 del 29/06/2019, prevedere una elencazione delle dichiarazioni e comunicazioni per le quali viene assunto l'impegno (maggiori approfondimenti sono forniti in nota al paragrafo "Esecuzione dell'incarico").

²La norma impone al professionista di comunicare un preventivo di massima ed informare con estrema completezza e trasparenza di tutti gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico. Essere completamente esaustivi potrebbe risultare molto complicato, indicare ciò che non si ritiene compreso consentirà di evitare malintesi.

Overo

Il presente incarico comprende esclusivamente le prestazioni sopra indicate all'art. 1; tutto ciò che non è ivi espressamente indicato non rientra nel presente incarico professionale.

Qualora il Cliente ravvisasse la necessità di ricevere una delle suddette prestazioni dovrà farne esplicita richiesta e quindi tali prestazioni formeranno oggetto di specifico incarico.

[Facoltativamente, in caso di preventivo indicativo:]

Il Cliente dichiara di aver compreso che il compenso come ora determinato è stato quantificato sulla base dello sviluppo ipotizzabile della pratica e non tiene conto di eventuali variabili che potrebbero intervenire nel corso della stessa. Poiché l'attività professionale è comunque funzione di una serie di attività tra loro connesse e correlate, considerato che non tutte queste attività sono oggettivamente prevedibili e quantificabili, ove nel corso pratica dello svolgimento dell'incarico intervenissero fatti nuovi ad oggi non prevedibili che comportassero la necessità di attività non preventivate (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo,) sarà cura del Professionista quantificare il costo della singola fase con preventivo integrativo a parte.

Il Professionista si impegna ad informare il cliente qualora il sopravvenire di questioni di particolare complessità allo stato non ipotizzabili renda necessaria una revisione del compenso concordato.

2. Esecuzione dell'incarico

i) In caso di incarico a professionista individuale:

Il Professionista si impegna ad eseguire l'incarico conferito dal Cliente nel rispetto degli artt. 2229 e ss. del codice civile.³ Il Professionista potrà avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità, dell'opera di sostituti e ausiliari [*facoltativamente*: indicati nell'elenco allegato alla presente lettera di incarico (all. ___)⁴].

³ Ai sensi dell'art. 4-ter, L. 58/2019, nel caso di incarico professionale avente ad oggetto la predisposizione di più dichiarazioni o comunicazioni è possibile disporre l'impegno cumulativo alla trasmissione "nell'incarico professionale sottoscritto dal contribuente (nello specifico dal Cliente) se sono ivi indicate le dichiarazioni e le comunicazioni per le quali il professionista - intermediario abilitato - si impegna a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati in esse contenuti. L'impegno si intende conferito per la durata indicata nell'impegno stesso o nel mandato professionale e, comunque, fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stato rilasciato, salva revoca espressa da parte del contribuente o del sostituto d'imposta." E' lasciata alla libera scelta del professionista l'integrazione in tal senso della lettera di incarico in luogo del rilascio di singoli impegni alla trasmissione per ciascun dichiarativo.

⁴ E' consigliabile ricorrere a questa opzione solo nel caso in cui il cliente lo pretenda espressamente, per motivate ragioni (esigenze di riservatezza, profili di potenziali conflitti d'interesse, etc.) e subordini a questa condizione il conferimento dell'incarico. La facoltà del professionista di potersi avvalere di collaboratori è infatti prevista in via

ii) In caso di incarico a professionista che opera in associazione professionale:

Il Professionista si impegna ad eseguire l'incarico conferito dal Cliente nel rispetto degli artt. 2229 e ss. del codice civile. Il Professionista potrà avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità, dell'opera di sostituti e ausiliari [*facoltativamente*: indicati nell'elenco allegato alla presente lettera di incarico (all. ___)⁵].

[*oppure, in caso di incarico congiunto*]

L'incarico sarà eseguito dal Dott./Rag. _____ e dal Dott./Rag. _____, professionisti dello Studio.

[*oppure in caso di designazione successiva al conferimento dell'incarico e qualora il Cliente stesso non intenda designare il/i Professionista/i incaricato/i di eseguire l'incarico*]

L'esecuzione dell'incarico sarà affidata ad un Professionista o a più Professionisti dello Studio. Il nominativo del/i Professionista/i designato/i sarà comunicato per iscritto [*oppure*: mediante P.E.C] al Cliente prima che sia dato inizio all'esecuzione dell'incarico [*oppure*: entro ___ giorni dalla sottoscrizione della presente lettera di incarico].

Il/i Professionista/i potrà/potranno avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità, dell'opera di sostituti e ausiliari [*facoltativamente*: indicati nell'elenco allegato alla presente lettera di incarico (all. ___)⁶].

iii) In caso di incarico a S.t.p.:

L'incarico conferito alla S.t.p. sarà eseguito dal Dott./Rag.

_____, Socio professionista della S.t.p. iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di _____, sez. A/sez. B con il n. _____, successivamente denominato "Professionista".

[*oppure in caso di incarico congiunto*]

L'incarico sarà eseguito dal Dott./Rag. _____, Socio professionista della S.t.p. iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di _____, sez. A/sez. B con il n. _____ e dal Dott./Rag. _____, Socio professionista della S.t.p. iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di _____, sez. A/sez. B con il n. _____.

generale dall'art. 2232 c.c., ed è connaturata alle esigenze della professione moderna ed alla crescente complessità delle problematiche affrontate: la limitazione di questa facoltà espone pertanto il professionista a profili di responsabilità e può prestarsi a strumentalizzazioni da parte del cliente).

⁵ Cfr. le considerazioni svolte alla nota che precede.

⁶ Cfr. le considerazioni svolte alla nota che precede.

[*oppure in caso di designazione successiva al conferimento dell'incarico e qualora il Cliente stesso non intenda designare il/i Professionista/i incaricato/i di eseguire l'incarico*]

L'esecuzione dell'incarico sarà affidata a un Professionista o a più Professionisti designati dalla S.t.p. Il nominativo del/i Professionista/i designato/i sarà comunicato per iscritto [*oppure: mediante P.E.C*] al Cliente prima che sia dato inizio all'esecuzione dell'incarico [*oppure: entro _____ giorni dalla sottoscrizione della presente lettera di incarico*].

Il/i Professionista/i potrà/potranno avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di ausiliari e, solo in relazione a particolari attività caratterizzate da sopravvenute esigenze non prevedibili, di sostituti, indicati nell'elenco allegato (all. _____).

3. Decorrenza e durata dell'incarico

Il conferimento dell'incarico decorre dalla sottoscrizione della presente lettera di incarico e si intende conferito [*in alternativa*]

a) [*nel caso di prestazione continuativa*] fino al 31 dicembre _____, con rinnovo tacito annuale. Il Cliente e il Professionista [*ovvero: lo Studio o la S.t.p.*] possono escludere il rinnovo tacito comunicando all'altra la propria volontà a mezzo PEC oppure tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi entro il 30 settembre dell'anno in corso.

b) [*nel caso di prestazione limitata al compimento di una singola pratica*] fino alla conclusione della prestazione.

4. Compensi, spese e contributi, acconti.

4.a - Compensi

In funzione della natura della pratica, del tempo stimato per il suo espletamento, della complessità della stessa; avuto riguardo all'importanza dell'opera richiesta e tenuto conto delle prestazioni professionali che si rendono necessarie ed indispensabili per una corretta esecuzione dell'incarico conferito; si prevede per l'espletamento degli incarichi oggetto del presente mandato un compenso complessivo pari a € _____ così suddiviso:

[*in alternativa*]

a) nella misura di euro _____ per [*descrivere la singola prestazione e/o attività*];
nella misura di euro _____ per [*descrivere la singola prestazione e/o attività*];
nella misura di euro _____ per [*descrivere la singola prestazione e/o attività*];

Totale dei compensi pari a euro _____.

b) nella misura di euro _____ determinati a tempo sulla base di un importo di euro _____ /ora per il Professionista per un totale di n. _____ ore e di euro _____ /ora per il collaboratore/sostituto/dipendente di studio per un totale di n. _____ ore.

[oppure nel caso di incarico congiunto⁶]

b) Per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente incarico, ai Professionisti [ovvero:

allo Studio o alla S.t.p.⁷] spettano:

- nella misura di euro _____ determinati a tempo sulla base di un importo di euro _____ /ora per il Professionista per un totale di n. _____ ore e di euro _____ /ora per il collaboratore/sostituto/dipendente di studio per un totale di n. _____ ore;
- nella misura di euro _____ determinati a tempo sulla base di un importo di euro _____ /ora per il Professionista per un totale di n. _____ ore e di euro _____ /ora per il collaboratore/sostituto/dipendente di studio per un totale di n. _____ ore.

Nel caso di prestazione continuativa ultrannuale i compensi saranno adeguati sulla base della variazione annuale dell'indice ISTAT.

Le prestazioni verranno saldate con cadenza⁸ Il Professionista provvederà ad inviare al cliente un preavviso di parcella con l'indicazione dell'attività svolta e dei compensi maturati. Tali compensi dovranno essere corrisposti entro e non oltre _____ giorni dalla richiesta formulata dal Professionista accompagnata dal relativo preavviso di parcella

[in alternativa]⁹

⁷ Nel caso in cui la prestazione sia eseguita congiuntamente da più professionisti, salvo diversa pattuizione, il compenso potrebbe essere parametrato in base attività svolta da un solo professionista. A tal riguardo si deve tener conto che in tema di S.t.p. la disposizione contenuta nell'art. 1, co. 4, del d.m. 20 luglio 2012, n. 140, recante “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27”, stabilisce che: “quando l'incarico professionale è conferito a una società tra professionisti, si applica il compenso spettante a uno solo di essi anche per la stessa prestazione eseguita da più soci”. Al fine di evitare eventuali successive contestazioni da parte del Cliente rispetto a costi ritenuti troppo elevati, è dunque opportuno che la S.t.p. e il Cliente pattuiscano espressamente specifiche modalità di definizione del compenso.

⁸ Le parti sono libere di stabilire la cadenza, che potrà essere mensile, trimestrale, o semestrale, a seconda dell'impegno richiesto, dell'importo delle prestazioni, etc.

⁹ L'art. 2234 c.c. prevede che il professionista abbia diritto di richiedere acconto sul compenso: ma nulla vieta – ed è anzi preferibile – che, nelle prestazioni continuative, le parti concordino dei pagamenti integrali a cadenze periodiche, sia per consentire al Cliente di monitorare il costo della consulenza, sia per evitare al Professionista il rischio di accumulare eccessivi crediti che potrebbero essere di più difficile esazione al termine dell'incarico.

Il Professionista [ovvero: lo Studio o la S.t.p.], durante il corso della prestazione, può richiedere acconti sui compensi, in misura non superiore alla percentuale del ____ % sul totale dei compensi in relazione all'attività svolta. Tali acconti dovranno essere corrisposti entro e non oltre _____ giorni dalla richiesta formulata dal Professionista accompagnata dal relativo preavviso di parcella.

Il mancato pagamento dei compensi o degli acconti richiesti costituisce causa di scioglimento del presente contratto ed autorizza il Professionista all'immediato rinuncia del mandato conferitogli con esonero da ogni responsabilità, salvo l'onere di comunicare al Cliente l'esistenza di incombenzi di prossima scadenza.

Il compenso residuo [ovvero: Il compenso] dovrà essere corrisposto entro e non oltre _____ giorni dalla conclusione dell'incarico [oppure: dalla richiesta formulata dal Professionista (ovvero: dallo Studio o dalla S.t.p.)].

4.b - Spese e contributi

I compensi pattuiti sub 4.a si intendono sempre al netto dell'I.V.A. (attualmente nella misura del ____%) e del contributo integrativo previdenziale (attualmente nella misura del ____%).

Le spese che il Professionista [ovvero: lo Studio o la S.t.p.] dovrà sostenere in nome e per conto del Cliente si presumono pari a euro _____ così specificatamente dettagliate:

- quanto a euro _____ per imposta di bollo e registro;
- quanto a euro _____ per spese postali;
- quanto a euro _____ per spese di deposito di atti presso _____;
- quanto a euro _____ per _____;
- quanto a euro _____ per _____.

Al Professionista [ovvero: Allo Studio o Alla S.t.p.] saranno inoltre riconosciute le spese generali di studio, necessarie alla copertura dei costi sostenuti per l'esecuzione della prestazione, quantificate

nella misura di euro _____ [oppure: del ____% del compenso stabilito sub 4.a] oltre alla spese di viaggio, vitto e alloggio necessarie all'espletamento dell'incarico quantificate nella misura massima di euro _____ [oppure: del ____% del compenso stabilito sub 4.a

oppure: in base alla documentazione che verrà prodotta oppure: nel rispetto dei seguenti criteri:

(inserire specifiche indicazioni in riferimento alla tipologia di spesa: mezzi di trasporto _____, classe del treno e dell'aereo _____, limite massimo di spesa per il vitto _____, categoria alberghiera per il pernottamento _____), nonché le indennità per l'assenza dallo studio, di cui sia dimostrata la necessità, del Professionista nella misura di euro _____ e/o degli ausiliari e/o sostituti nella misura di euro _____ [eventuale: le indennità per la rubricazione e la formazione dei fascicoli nella misura di euro _____; per il deposito di libri e documenti nella misura di euro _____; per la predisposizione, su richiesta del Cliente, di copie del fascicolo o della

documentazione ricevuta nel corso dell'espletamento dell'incarico ovvero all'atto della risoluzione dell'incarico nella misura di euro _____].

Al Professionista [ovvero: Allo Studio o Alla S.t.p.] è riconosciuto, a titolo di anticipo sulle spese da sostenere, l'importo di euro _____.

Il Cliente dichiara di essere stato informato dal Professionista di tutte le circostanze prevedibili, in relazione alla normale evoluzione dell'incarico conferito, per quanto noto e conosciuto dallo stesso al momento della stipulazione del contratto.

Trattandosi di un'obbligazione di mezzi, l'esito della pratica non condizionerà la misura del compenso pattuito.

5. Obblighi del Professionista

i) In caso di incarico a professionista individuale

e

ii) In caso di incarico a professionista che opera in associazione professionale

a) *Diligenza.* Con l'assunzione dell'incarico, il Professionista si impegna a prestare la propria opera usando la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata, dalle leggi e dalle norme deontologiche della professione.

b) *Verifica dei documenti.* Il Professionista, nell'adempimento dell'incarico ricevuto, non è tenuto a svolgere operazioni di verifica volte al rinvenimento di frodi, falsi o altre irregolarità, ad eccezione dell'ipotesi in cui ciò costituisca oggetto dell'incarico conferito; la documentazione e le informazioni che il Cliente fornirà al Professionista dovranno essere complete e veritiere e, in tal senso, verranno comunque considerate. c) *Divieto di ritenzione.* Il Professionista trattiene, ai sensi dell'art. 2235 del codice civile, la documentazione fornita dal Cliente per il tempo strettamente necessario all'espletamento dell'incarico, salvo diversi accordi con il Cliente. Il Professionista esaurita l'utilità della conservazione dei documenti presso lo studio darà indicazioni al Cliente ai fini del loro ritiro, laddove decorsi _____ giorni senza che il Cliente vi abbia provveduto si conviene tra le parti che per la conservazione della documentazione venga riconosciuto al Professionista un compenso di ammontare pari ad euro _____ per ciascun mese o frazione di mese.¹⁰ Il Professionista conserverà inoltre presso i propri archivi la documentazione ricevuta dal Cliente per il periodo di tre¹¹ anni dalla cessazione dell'incarico, decorso il quale il Professionista si intende autorizzato a smaltirla.

d) *Segreto professionale.* Il Professionista rispetta il segreto professionale non divulgando fatti o informazioni di cui è venuto a conoscenza in relazione all'esecuzione dell'incarico; né degli stessi può essere

¹⁰ Questa indicazione può essere inserita a tutela del professionista, o della S.t.p., al fine di arginare quelle situazioni nelle quali il Cliente non sia collaborativo nella fase di ritiro della documentazione (Approfondimenti sul punto possono essere reperiti su "Società e Contratti, Bilancio e Revisione", Rivista di Eutekne Dottrina, n. 4/2015.

¹¹ Periodo da valutare in funzione della natura della documentazione.

fatto uso, sia nel proprio che nell'altrui interesse, curando e vigilando che anche i collaboratori, i dipendenti e i tirocinanti mantengano lo stesso segreto professionale.

e) *Trasparenza.* [Facoltativamente in attuazione del principio di trasparenza di cui all'art. 3, co. 5, del d.l. n. 138/2011] Il Professionista si impegna a comunicare al Cliente le informazioni in ordine all'esecuzione dell'incarico, all'esistenza di conflitti di interesse fra il Professionista e il Cliente, [facoltativamente, cfr. art. 2] nonché a comunicare, previamente e per iscritto, i nominativi di ausiliari [eventuale: e/o di sostituti], diversi rispetto a quelli indicati nell'elenco di cui all'art. 2 (all. ____), di cui intende avvalersi].

iii) In caso di incarico a S.t.p.:

a) *Diligenza.* La S.t.p. si impegna a che la prestazione sia resa usando la normale diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata, dalle leggi e dalle norme deontologiche della professione.

b) *Verifica dei documenti.* La S.t.p., nell'adempimento dell'incarico ricevuto, non è tenuta a svolgere operazioni di verifica volte al rinvenimento di frodi, falsi o altre irregolarità, ad eccezione dell'ipotesi in cui ciò costituisca oggetto dell'incarico conferito; la documentazione e le informazioni che il Cliente fornirà al Professionista dovranno essere complete e veritiere e, in tal senso, verranno comunque considerate.

c) *Divieto di ritenzione.* La S.t.p. trattiene ai sensi dell'art. 2235 del codice civile, la documentazione fornita dal Cliente per il tempo strettamente necessario all'espletamento dell'incarico, salvo diversi accordi con il Cliente. La S.t.p. esaurita l'utilità della conservazione dei documenti presso i propri uffici darà indicazioni al Cliente ai fini del loro ritiro, laddove decorso _____ giorni senza che il Cliente vi abbia provveduto si conviene tra le parti che per la conservazione della documentazione venga riconosciuto alla S.t.p. un compenso di ammontare pari ad euro _____ per ciascun mese o frazione di mese. La S.t.p. conserverà presso i propri archivi la documentazione ricevuta dal Cliente per il periodo di tre anni¹² dalla cessazione dell'incarico, decorso il quale la S.t.p. si intende autorizzata a smaltirla.

d) *Segreto professionale.* La S.t.p. rispetta il segreto professionale non divulgando fatti o informazioni di cui è/sono venuto/i a conoscenza in relazione all'espletamento dell'incarico; né degli stessi può essere fatto uso, sia nel proprio che nell'altrui interesse, curando e vigilando che anche i soci, i collaboratori, i dipendenti e i tirocinanti mantengano lo stesso segreto professionale.

e) *Obblighi di informazione.* La S.t.p. si impegna a comunicare al Cliente le informazioni in ordine all'esecuzione dell'incarico, all'esistenza di conflitti di interesse fra la S.t.p. e il Cliente, nonché di comunicare, previamente e per iscritto, al Cliente i nominativi di ausiliari [eventuale: e/o di sostituti], diversi rispetto a quelli indicati nell'elenco di cui all'art. 2 (all. ____), di cui intende avvalersi.

6. Diritti e Obblighi del Cliente

i) Facoltativamente, in caso di incarico a professionista individuale:

¹² Periodo da valutare in funzione della natura della documentazione.

a) Il Cliente dichiara di essere stato informato che:

- ha diritto di essere informato in ordine all’esecuzione dell’incarico e all’esistenza di situazioni di conflitto d’interesse tra il Professionista e il Cliente;
- [*Facoltativamente (cfr. artt. 2 e 5)*]: ha la facoltà di esprimere per iscritto il proprio eventuale dissenso rispetto agli ausiliari [*eventuale: e/o ai sostituti*] di cui il Professionista intende avvalersi entro _____ giorni dalla sottoscrizione della presente lettera di incarico o dalla ricezione della comunicazione di cui all’art. 5, lett. d). In tal caso, il Cliente potrà procedere alla scelta degli ausiliari [*eventuale: e/o di sostituti*] indicati in un elenco all’uopo consegnatogli dal Professionista.]

ii) Facoltativamente, in caso di incarico a professionista che opera in associazione professionale:

a) Il Cliente dichiara di essere stato informato che:

- l’incarico può essere eseguito da ciascun professionista dello Studio;
- ha diritto di chiedere che l’esecuzione dell’incarico sia affidata ad uno o più professionisti designati dal Cliente stesso;
- ha diritto di essere informato in ordine all’esistenza di situazioni di conflitto d’interesse tra i professionisti dello Studio e il Cliente.

Ai fini dell’esercizio dei predetti diritti, viene allegato alla presente lettera di incarico l’elenco dei professionisti dello Studio con l’indicazione per ciascuno di essi dei titoli o delle qualifiche professionali possedute (all. ____).

[*Facoltativamente (cfr. artt. 2 e 5)*¹³: Il Cliente ha altresì la facoltà di esprimere per iscritto il proprio eventuale dissenso rispetto agli ausiliari [*eventuale: e/o di sostituti*] di cui il Professionista intende avvalersi entro _____ giorni dalla sottoscrizione della presente lettera di incarico o dalla ricezione della comunicazione di cui all’art. 5, lett. d). In tal caso, il Cliente potrà procedere alla scelta degli ausiliari [*eventuale: e/o di sostituti*] indicati in un elenco all’uopo consegnatogli dal Professionista.]

iii) Obbligatoriamente ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.m. n. 34/2013, in caso di incarico a S.t.p.:

a) Il Cliente dichiara di essere stato informato che:

- l’incarico può essere eseguito da ciascun socio in possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività professionale;
- ha diritto di chiedere che l’esecuzione dell’incarico sia affidata ad uno o più professionisti designati dal Cliente stesso;
- ha diritto di essere informato in ordine all’esistenza di situazioni di conflitto d’interesse tra il Cliente e la S.t.p., anche quando siano determinate dalla presenza di soci con finalità d’investimento.

¹³ Cfr. le considerazioni svolte alla nota 4

Ai fini dell'esercizio dei predetti diritti, viene allegato alla presente lettera di incarico l'elenco dei soci professionisti della S.t.p. con l'indicazione per ciascuno di essi dei titoli o delle qualifiche professionali possedute, nonché l'elenco dei soci con finalità d'investimento (all. ____).

Il Cliente ha altresì la facoltà di esprimere per iscritto il proprio eventuale dissenso rispetto agli ausiliari [eventuale: e/o di sostituti] di cui la S.t.p. intende avvalersi entro 3 giorni dalla sottoscrizione della presente lettera di incarico o dalla ricezione della comunicazione di cui all'art. 5, lett. d. In tal caso, il Cliente potrà procedere alla scelta degli ausiliari [eventuale: e/o di sostituti] indicati in un elenco all'uopo consegnatogli dalla S.t.p.

b) Il Cliente ha l'obbligo di far pervenire tempestivamente presso lo studio del Professionista [*in caso di incarico a S.t.p.*: presso la sede della S.t.p. oppure presso gli uffici della S.t.p. siti in _____, Via _____ n. _____] la documentazione necessaria all'espletamento dell'incarico.

[*Nelle prestazioni continuative si suggerisce di redigere un allegato in cui specificare modalità e termini di consegna della documentazione*]. A tal fine, il Professionista [*ovvero*: la S.t.p.] dichiara e il Cliente prende atto che la legge prevede termini e scadenze obbligatori per gli adempimenti connessi alla prestazione professionale indicata in oggetto. La consegna della documentazione occorrente alla prestazione professionale non sarà oggetto di sollecito o ritiro da parte del Professionista [*ovvero*: della S.t.p.], che, pertanto, declina ogni responsabilità per mancata o tardiva esecuzione dell'incarico dovuta al ritardo, incuria o inerzia da parte del Cliente. Il Cliente e il Professionista [*ovvero*: lo Studio o la S.t.p.] convengono che la documentazione ricevuta è conservata dal Professionista fino alla conclusione dell'incarico [eventuale: Il Cliente e il Professionista (*ovvero*: lo Studio o la S.t.p.) convengono che il Professionista non è tenuto a conservare la documentazione ricevuta decorsi dieci anni dalla conclusione dell'incarico.].

c) Il Cliente deve collaborare con il Professionista ai fini dell'esecuzione del presente incarico consentendo allo stesso ogni attività di accesso e controllo dei dati necessari per l'espletamento dell'incarico.

d) Il Cliente ha l'obbligo di informare tempestivamente il Professionista su qualsivoglia variazione che abbia inerenza all'incarico conferito mediante atti scritti.

Art. 6bis – Responsabilità professionale¹⁴

6bis.1. Limitazione di responsabilità¹⁵. Il Professionista risponde, per errori o inadempimento nello svolgimento dell'incarico, entro il limite massimo pari a € _____¹⁶.

6bis.2. Fatto del Cliente. Il Professionista declina ogni responsabilità per mancata o tardiva esecuzione del mandato dovuta ad incuria o inerzia da parte del Cliente; verificatosi tale circostanza il Cliente non è comunque esonerato dal pagamento del compenso concordato.

6bis.3. Obbligo di denuncia. Eventuali atti, fatti o circostanze che generano o possono generare un danno o un pregiudizio in capo al Cliente, riconducibili, in via diretta o indiretta, all'attività svolta dal Professionista e imputabili a sua incuria, negligenza, inadempimento o simili, dovranno essere denunciati per iscritto al Professionista entro 15 giorni dalla loro manifestazione.

6bis.4. Polizza assicurativa. Si da atto che alla data di sottoscrizione del presente mandato professionale il Professionista è assicurato con apposita polizza di responsabilità civile per i rischi professionali, sottoscritta con _____, n. _____, massimale _____, scadenza _____.

7. Antiriciclaggio

Il Cliente dichiara di essere stato informato che il Professionista [ovvero: la S.t.p.] [eventuale: anche per tramite del responsabile degli adempimenti concernenti la normativa antiriciclaggio]:

a) è tenuto [per la S.t.p.: tenuta] ad assolvere gli obblighi connessi alla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo ai sensi del d.lgs. n. 231/2007 (come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90) e, in particolare, a procedere all'adeguata verifica della clientela, alla conservazione e alla registrazione dei documenti e delle informazioni, nonché, ove necessario, alla segnalazione di operazioni sospette;

b) [eventuale: si avvale del Dott./Rag./Sig. _____], in qualità di responsabile degli adempimenti concernenti la normativa antiriciclaggio]. In attuazione di quanto stabilito dal d.lgs. n. 231/2007 2007 (come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90), al momento della _____

¹⁴ Le clausole 6bis.1 e 6bis.2 che seguono devono essere approvate specificamente per iscritto e sono pertanto richiamate in calce ai fini della doppia sottoscrizione.

¹⁵ La clausola avrebbe l'obiettivo di limitare il quantum risarcibile in capo al professionista, che è altrimenti potenzialmente illimitato e vuole essere esclusivamente uno spunto di riflessione. Prima di inserirla è opportuno svolgere un approfondimento circa le conseguenze anche relative agli effetti sulla copertura assicurativa.

¹⁶ Un parametro per la definizione del tetto di responsabilità può essere il massimale assicurato per sinistro: il tetto della responsabilità potrebbe coincidere con una percentuale del massimale. Un altro parametro può essere un multiplo del corrispettivo pattuito. Occorre tuttavia tener presente che, secondo una giurisprudenza consolidata, le clausole che escludono in toto la responsabilità o la limitano entro soglie irrisorie sono ritenute invalide.

sottoscrizione della presente lettera di incarico, il Professionista [ovvero: la S.t.p.] [eventuale: per il tramite del responsabile degli adempimenti concernenti la normativa antiriciclaggio,] assolve gli obblighi di adeguata verifica della clientela.

Si fa presente che, in attuazione di quanto stabilito dal nuovo testo dell'art. 18, co. 2, del d.lgs. n. 231/2007, il Professionista assolve gli obblighi di identificazione e di verifica dell'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo prima del conferimento dell'incarico avente ad oggetto la prestazione professionale.

Il fascicolo documentale relativo è allegato alla presente lettera di incarico sotto la lettera c) e costituisce parte integrante della presente.¹⁷

8. Protezione dei dati personali

Ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il Cliente autorizza il Professionista [ovvero: la S.t.p. e il Professionista], gli ausiliari e/o sostituti al trattamento dei propri dati personali per l'esecuzione dell'incarico affidato.

In particolare, il Cliente dichiara di essere stato informato circa:

- a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
- c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;

¹⁷ Stralcio dal Manuale procedure antiriciclaggio predisposto dai Colleghi Starola-Frascinelli-Nepote-Rapelli e reperibile al link

www.odcec.torino.it/news/Manuale_delle_procedure_antiriciclaggio_versione_10/07EA07EA07E1

“IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE, DELL'ESECUTORE E DEL TITOLARE EFFETTIVO

Il Professionista PA, anche tramite i dipendenti o i collaboratori di Studio delegati, procede alla identificazione del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo (cfr. allegato sub lettera “C”):

- in relazione al cliente e/o all'esecutore: provvede a verificarne l'identità, di persona o tramite videoconferenza, attraverso la presentazione di documento d'identità in corso di validità o di altro documento di riconoscimento equipollente di cui acquisisce copia;
- con riferimento all'esecutore: provvede a verificare l'esistenza e l'ampiezza del potere di rappresentanza in forza del quale egli opera in nome e per conto del cliente (ad esempio tramite la consultazione di visure camerali, atti, procure, etc.);
- in relazione al titolare effettivo: acquisisce tutte le informazioni necessarie per la sua individuazione con dichiarazione scritta dal cliente sotto la propria responsabilità.

Durante l'instaurazione del rapporto professionale, il Professionista PA, in caso di dubbi, incertezze o incongruenze rilevate in sede di acquisizione delle informazioni e dei dati identificativi contenuti nei documenti acquisiti all'atto dell'identificazione, procede al riscontro della veridicità dei dati e delle informazioni raccolte, nonché ad ampliare l'ambito di indagine finalizzato ad una maggiore conoscibilità del cliente, tramite la consultazione di fonti attendibili e indipendenti ad accesso pubblico quali, ad esempio, le Camere di Commercio, il Registro delle Imprese o tramite motori di ricerca (Google, etc...).

PREDISPOSIZIONE DEL MANDATO PROFESSIONALE

Il mandato professionale dovrà essere datato e sottoscritto dal Professionista PA e dal cliente e dovrà essere istituito il fascicolo del cliente completo della documentazione firmata, della documentazione acquisita ai fini dell'identificazione e della documentazione attestante i controlli effettuati. La data di sottoscrizione del mandato professionale coincide con la data a partire dalla quale il mandato professionale si intende conferito.”

- d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
- e) i diritti di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003;
- f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del responsabile del trattamento.

Per la documentazione relativa alla protezione dei dati personali, si fa riferimento al contenuto dell'allegato

- b) che costituisce parte integrante della presente.

9. Interessi di mora

Nel caso in cui i pagamenti dei compensi, delle spese e degli acconti non siano effettuati nei termini di cui al precedente art. 3, saranno da corrispondere gli interessi di mora determinati ai sensi di legge.

10. Clausola risolutiva espressa

Qualora il ritardo dei pagamenti di quanto dovuto dal cliente in base alla presente lettera di incarico si sia protratto per oltre _____ giorni rispetto al termine pattuito, il Professionista, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, ha facoltà di risolvere il contratto comunicando al Cliente, con lettera raccomandata A/R o P.E.C., la propria volontà di avvalersi della presente clausola.

In tale caso, il Professionista si impegna ad adempiere agli atti, derivanti dal presente incarico, che avranno scadenza nel corso dei 15 giorni successivi all'avvenuta comunicazione al Cliente.

11. Recesso del Professionista e Risoluzione del Cliente

Il Professionista può recedere dal contratto per giusta causa, ovvero qualora, a suo insindacabile giudizio, ritenga venuto meno il rapporto fiduciario con il Cliente.

Il Cliente riconosce che costituiscono esplicitamente giusta causa di recesso:

- il mancato adempimento degli obblighi di cui al presente contratto;
- il mancato rispetto dei pareri forniti dal Professionista vertenti sull'oggetto del contratto;
- la mancata accettazione dell'aumento del compenso come previsto all'art. 4 (per incarichi continuativi – ultrannuali).

Il suddetto elenco ha valenza esemplificativa e non esaustiva.

In tale circostanza egli ha diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'opera svolta.

Il mancato adempimento degli obblighi di cui all'art. 6 costituisce giusta causa di recesso.

Il diritto di recedere dal contratto deve essere esercitato dal Professionista in modo da non recare pregiudizio al Cliente, dandogliene comunicazione per iscritto, a mezzo raccomandata A/R o P.E.C., con un preavviso di _____ giorni, decorrenti dal ricevimento.

Qualora il Cliente non provveda ad indicare altro Professionista entro 30 giorni dall'avvenuta notifica della comunicazione di recesso, il Professionista, ai sensi dell'art. 23, comma 4, del codice deontologico dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, non sarà responsabile per la mancata successiva assistenza.

Il Cliente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di motivazione. In tal caso il cliente sarà comunque tenuto a rimborsare le spese sostenute ed a pagare il compenso dovuto per l'opera già svolta.

12. Polizza assicurativa

Il Professionista [ovvero: Lo Studio o La S.t.p.] attualmente è assicurato [per la S.t.p.: assicurata] per la responsabilità civile contro i rischi professionali, con apposita polizza n. _____, massimale/i pari a euro _____, stipulata con la Compagnia di Assicurazioni _____.

Fatto del Cliente. Il Professionista declina ogni responsabilità per mancata o tardiva esecuzione del mandato dovuta ad incuria o inerzia da parte del Cliente; verificatasi tale circostanza il Cliente non è comunque esonerato dal pagamento del compenso concordato.

Obbligo di denuncia e decadenza dalle azioni. Eventuali atti, fatti o circostanze che generano o possono generare un danno o un pregiudizio in capo al Cliente, riconducibili, in via diretta o indiretta, all'attività svolta dal Professionista e imputabili a sua incuria, negligenza, inadempimento o simili, dovranno essere denunciati per iscritto al Professionista entro 15 giorni dalla loro prima manifestazione.

La mancata tempestiva denuncia determina la decadenza, in capo al Cliente, da ogni azione verso il Professionista, a titolo esemplificativo ma non esclusivo rivolta al risarcimento dei danni, alla restituzione del compenso pagato o rivolta a non pagare in tutto o in parte il compenso al Professionista.

[facoltativa]

Clausola di Mediazione e Arbitrato

Il Cliente e il Professionista [ovvero: lo Studio o la S.t.p.] convengono che ogni controversia che dovesse insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, e degli atti che ne costituiscono emanazione, compresa ogni ragione di danni, sarà sottoposta alla Procedura di Mediazione da parte dell'Organismo di Mediazione _____ con sede in _____, C.F./P.IVA _____, iscritto presso il Ministero della Giustizia al n. _____ del Registro degli Organismi di Mediazione, in base al relativo Regolamento di Mediazione.

Il Cliente e il Professionista [ovvero: lo Studio o la S.t.p.] si impegnano a ricorrere alla Procedura di Mediazione dell'Organismo preposto prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale.

Nel caso di insuccesso del tentativo di mediazione, controversia derivante dal presente contratto sarà sottoposta ad arbitrato rituale secondo il Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte. L'arbitrato si svolgerà secondo la procedura di arbitrato ordinario di diritto o di arbitrato rapido di equità a seconda del valore, così come determinato ai sensi del Regolamento.

[*in alternativa*]

Clausola compromissoria per arbitrato rituale¹⁸

Qualsiasi controversia derivante dal presente contratto sarà sottoposta ad arbitrato rituale secondo il Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte. L'arbitrato si svolgerà secondo la procedura di arbitrato ordinario di diritto o di arbitrato rapido di equità a seconda del valore, così come determinato ai sensi del Regolamento.

14. Registrazione

Essendo i compensi previsti dalla presente lettera di incarico soggetti ad I.V.A., l'eventuale registrazione in caso d'uso deve ritenersi soggetta ad imposta fissa.

15. Elezione di domicilio

Per gli effetti della presente, il Cliente e il Professionista [*ovvero: lo Studio o la S.t.p.*] eleggono domicilio nei luoghi in precedenza indicati.

16. Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalla presente lettera di incarico, si rinvia alle disposizioni del codice civile sulle professioni intellettuali di cui agli artt. 2229 e seguenti del codice civile, alla normativa vigente in materia, nonché all'ordinamento professionale, agli obblighi deontologici e agli usi locali.

Allegati:

a) preventivo degli onorari e delle spese inviato a mezzo _____ in data _____;

b) documentazione riferita alla "protezione dati personali"¹⁹;

c) fascicolo documentale antiriciclaggio²⁰

¹⁸ Occorre tenere presente che la presenza di una clausola arbitrale, oltre a comportare costi rilevanti, preclude la possibilità del Professionista di ricorrere alla procedura per ingiunzione sulla base del contratto firmato e dei preavvisi emessi e rimasti impagati: quindi la previsione di una clausola arbitrale si giustifica solo quando esista il rischio che dall'esecuzione del contratto possano insorgere profili di responsabilità o questioni riservate che possano essere opportunamente risolte dinanzi ad un arbitro, anziché dinanzi alla giurisdizione ordinaria.

¹⁹ Sul sito dell'ODCEC-Torino al link:

https://www.odcec.torino.it/tavoli_di_lavoro_e_sportelli_istituzionali/tavoli_di_lavoro/Tavolo_di_lavoro_Privacy_-_GDPR_negli_studi_professionali/07E907E0

è possibile reperire quanto pubblicato dal nostro Ordine e dal Consiglio Nazionale in materia di privacy con riferimento al GDPR presente bozza di informativa qui allegata è parte del materiale presente sul sito ed è puramente indicativa e deve essere adattata al rispetto alle situazioni specifiche. Inoltre è opportuno che la redazione dell'informativa sia preceduta da una adeguata mappatura di dati raccolti, trattati e conservati. Un esempio di tale attività (Check list di base per gli studi professionali) è disponibile sul sito dell'ODCEC-Torino, al link indicato, quale "Documentazione a cura del CNDCEC".

²⁰ Sul sito dell'Ordine è disponibile il Manuale procedure antiriciclaggio predisposto dai Colleghi Starola-Frascinelli-Nepote-Raffaelli link di riferimento

https://www.odcec.torino.it/news/Manuale_delle_procedure_antiriciclaggio_versione_10/07EA07EA07E1

d) Facoltativamente, in caso di incarico a professionista individuale (cfr. artt. 2, 5 e 6):

1. Elenco degli ausiliari [*collaboratori, dipendenti e/o tirocinanti*] e/o sostituti.

e) Facoltativamente, in caso di incarico a professionista che opera in associazione professionale

(cfr. artt. 2, 5 e 6):

1. Elenco dei professionisti associati;

-2. Elenco degli ausiliari [*collaboratori, dipendenti e/o tirocinanti*] e/o dei sostituti.

) Obbligatoriamente, in caso di incarico a società tra professionisti (cfr. artt. 2, 5 e 6):

1. Elenco dei soci professionisti e dei soci di investimento;

2. Elenco degli ausiliari [*collaboratori, dipendenti e/o tirocinanti*] e/o dei sostituti.

Luogo, _____ Data, _____

Il Cliente _____

Il Professionista _____

[*ovvero: La S.t.p (rappresentante legale)* _____]

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, si accettano espressamente i seguenti articoli: art. 4. “Compensi, spese e contributi”; art. 6 “Diritti e Obblighi del Cliente”; art. 6bis.1. Limitazione di responsabilità; art. 6bis.3. Obbligo di denuncia e decadenza dalle azioni; art. 9 “Interessi di mora”; art. 10 “Clausola risolutiva espressa”; art. 11 “Recesso”; art. [13 “Clausola di Mediazione e Arbitrato” (ove previste)]

Il Cliente _____

La presente lettera di incarico redatta in duplice originale è stata sottoscritta dal Cliente anche per ricevuta.

Il Cliente _____

ALLEGATO B**INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI****ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 – GDPR****(tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali)**²¹

Lo Studio _____ in conformità a quanto stabilito dal Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito, per brevità, anche “il Regolamento” o GDPR), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, in persona del dott./rag. _____, di seguito TITOLARE DEL TRATTAMENTO

La informa

che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il professionista/lo Studio.

1) Titolare del trattamento²²

Il Titolare del trattamento è il dott., con studio sito in via.

2) Responsabile del trattamento²³

Il responsabile del trattamento è il dott., con studio sito in via.

3) Responsabile della protezione dei dati (DPO)²⁴

²¹ Sul sito dell'ODCEC-Torino al link:

https://www.odcec.torino.it/tavoli_di_lavoro_e_sportelli_istituzionali/tavoli_di_lavoro/Tavolo_di_lavoro_Privacy_-_GDPR_negli_studi_professionali/07E907E0

è possibile reperire quanto pubblicato dal nostro Ordine e dal Consiglio Nazionale in materia di privacy con riferimento al GDPR. La presente bozza di informativa è puramente indicativa e deve essere adattata rispetto alle situazioni specifiche. Inoltre è opportuno che la redazione dell'informativa sia preceduta da una adeguata mappatura tipi di dati raccolti, trattati e conservati. Un esempio di tale attività (Check list di base per gli studi professionali) è disponibile sul sito dell'ODCEC-Torino, al link indicato, quale “Documentazione a cura del CNDCEC”.

Il Consiglio dell'Ordine non si assume alcuna responsabilità rispetto all'errato utilizzo del presente fac-simile di informativa e/o in relazione a eventuali controversie nascenti dall'interpretazione e/o esecuzione dello stesso.

²² “La persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, **determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali**; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri”.

²³ La persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che **tratta dati personali per conto del titolare del trattamento**

²⁴ Si tratta di un soggetto che ha conoscenza specialistica della normativa e delle pratiche in materia di protezione dati: fornisce assistenza al titolare e al responsabile del trattamento dati, che sono i soggetti tenuti a nominarlo in particolari situazioni.

Il responsabile della protezione dei dati (cosiddetto DPO) è il dott., con studio sito in
via.

3 bis) gli incaricati (persone autorizzate al trattamento dei dati) sono(sul punto si rinvia alla successiva nota 7 al presente documento per le opportune valutazioni)

4) Oggetto del trattamento

I dati personali oggetto di trattamento sono i seguenti:

- dati personali identificativi (dati anagrafici, indirizzi mail, ecc.)
- dati genetici (dati che rivelano l'origine razziale, etnica, ecc.)
- dati biometrici (si tratta dei dati relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche e/o comportamentali desumibili dalla documentazione conservata in Studio)
- le opinioni politiche (ove si effettuino adempimenti dichiarativi),
- le convinzioni religiose o filosofiche (ove si effettuino adempimenti dichiarativi)
- l'appartenenza sindacale (ove si effettuino adempimenti dichiarativi)

Ogni altro dato particolare acquisito in adempimento del mandato conferito.

5) Finalità del trattamento²⁵

I dati personali da Lei forniti sono necessari per lo svolgimento del mandato da Lei conferito ed in particolare per: _____

“Vige l'obbligo di nomina se:

- il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni;
- le attività principali consistono in trattamenti che, per loro natura, ambito di applicazione e/o finalità, richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala (i fattori che connotano un trattamento su larga scala, individuati dai garanti europei, sono: il numero di soggetti interessati dal trattamento, in termini assoluti o in percentuale; il volume dei dati e la loro tipologia, la durata o la persistenza dell'attività di trattamento; la portata geografica dell'attività di trattamento);
- se le attività principali consistono nel trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9 o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all'art. 10.” Stralcio da slide a cura Avv. Strada pubblicate sul sito dell'ODCEC-Torino. quale documentazione del Tavolo di lavoro Privacy – GDPR negli studi professionali; link https://www.odcec.torino.it/tavoli_di_lavoro_e_sportelli_istituzionali/tavoli_di_lavoro/Tavolo_di_lavoro_Privacy_-_GDPR_negli_studi_professionali/07E907E0.

²⁵ Il GDPR conferma, la regola per cui, ai fini della sua liceità, ogni trattamento deve trovare fondamento in un'idonea base giuridica che, oltre al consenso, è individuata nella sussistenza delle seguenti condizioni:

- a) il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
- b) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del medesimo;
- c) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica;
- d) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
- e) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del medesimo o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore.

6) Modalità di trattamento e conservazione²⁶

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del Regolamento in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati²⁷ e in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 del Regolamento, che agiranno sotto l'autorità diretta del Titolare del Trattamento e/o del Responsabile del Trattamento²⁸.

Si dà evidenza che sono stati autorizzati al trattamento dei Suoi dati _____

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento, previo il Suo consenso espresso in calce alla presente informativa, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e per l'ulteriore periodo necessario ad ottemperare agli obblighi normativi. In particolare i dati da Lei forniti saranno conservati per _____ anni.²⁹

²⁶ In caso di sistemi di conservazione dati esterna allo Studio o in cloud è opportuno prendere contatto con i consulenti informatici al fine di valutare le modalità di conservazione alla luce del GDPR.

²⁷ "Il titolare deve nominare i soggetti autorizzati e i responsabili, con specifica indicazione dei compiti ad essi delegati.

All'interno di uno Studio, potrebbe essere utile identificare le seguenti figure (che si suggerisce di identificare per funzione e non con i dati anagrafici):

- autorizzato alla reception/segreteria (anche indirizzamento e formazione

fascicoli)

- autorizzato al controllo dei dati

- autorizzato alla registrazione e all'eventuale protocollo (se applicabile)

- autorizzato all'archiviazione

- autorizzato al controllo per la preparazione alla restituzione dei documenti" Stralcio da slide a cura Avv. Strada pubblicate sul sito dell'ODCEC-Torino. quale documentazione del Tavolo di lavoro Privacy – GDPR negli studi professionali; link https://www.odcec.torino.it/tavoli_di_lavoro_e_sportelli_istituzionali/tavoli_di_lavoro/Tavolo_di_lavoro_Privacy_-_GDPR_negli_studi_professionali/07E907E0

²⁸ Chiunque abbia accesso ai dati deve essere espressamente designato quale autorizzato del trattamento (segreteria, personale amministrativo, colleghi, praticanti, responsabile informatico).

²⁹ Il tempo di conservazione dovrà essere almeno quello previsto dalla normativa riferita alla natura della documentazione.

7) Ambito di comunicazione e diffusione

I dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l'adempimento degli obblighi di legge.

8) Trasferimento dei dati personali

I suoi dati sono conservati su server ubicati _____; non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea.³⁰

9) Categorie particolari di dati personali

Ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento, Lei potrebbe conferire al professionista dati qualificabili come "categorie particolari di dati personali" e cioè quei dati che rivelano "*l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona*". Tali categorie di dati potranno essere trattate solo previo Suo consenso, manifestato in forma scritta in calce alla presente informativa.

10) Diritti dell'interessato

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento, il diritto di:

- a) chiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali;
- b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
- c) ottenere l'aggiornamento, la rettifica e la cancellazione dei dati;
- d) ottenere la limitazione del trattamento;
- e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
- f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di *marketing* diretto;
- g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.

³⁰ Il professionista deve valutare se i dati siano altresì conservati in un cloud e se questo abbia i propri server in Italia, ovvero in Unione Europea o altro Stato extra UE (cfr nota 6 al presente). Al riguardo si richiama che il presente documento è esemplificativo e non tiene quindi conto della casistica dei professionisti dotati di un proprio sito internet con cookie.

- h) chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- j) proporre reclamo a un'autorità di controllo.

11) Modalità di esercizio dei Diritti dell'interessato

L'interessato può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a _____, all'indirizzo postale della sede legale o al seguente indirizzo *email* _____

Luogo, lì _____ dott. _____

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l'informativa che precede.

Luogo, lì _____ _____

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PERSONALI

Io sottoscritto/a _____ alla luce dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 – GDPR (tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) ricevuta

esprimo il consenso **NON esprimo il consenso**

al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati.

esprimo il consenso **NON esprimo il consenso**

alla comunicazione dei miei dati personali ad enti pubblici e società di natura privata per le finalità indicate nell'informativa.

esprimo il consenso **NON esprimo il consenso**

al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così come indicati nell'informativa che precede.

Luogo, lì _____

ALLEGATO "C"

Spett.le

Studio _____

DICHIARAZIONE AI FINI DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

In ottemperanza alle disposizioni del d.lgs. 231/2007 e successive modifiche e integrazioni, si forniscono le sottostanti informazioni, assumendo tutte le responsabilità di natura civile, amministrativa e penale per dichiarazioni non veritiere.

Il sottoscritto

Cognome _____

Nome _____

Codice fiscale _____

Attività lavorativa _____

- Dati di nascita e di residenza come da documento di identificazione esibito
- Dati di residenza aggiornati rispetto al documento di identificazione esibito

D I C H I A R A

- di richiedere la prestazione professionale per sé
- di richiedere la prestazione professionale per conto di:

Cognome e Nome _____

Nato a _____ il _____ Codice fiscale _____

Residente in _____ Via _____

Estremi documento identificativo _____

Attività lavorativa _____

oppure

Denominazione _____

Sede legale in _____

Iscritta al Registro delle Imprese di _____ REA _____

Codice fiscale _____

Settore di attività _____

In qualità di legale rappresentante munito dei necessari poteri come da documentazione consegnata (es. visura CCIAA).

- di essere una P.E.P. (Persona Politicamente Esposta) in quanto
(come definita dall'art. 1, comma 2, lett. dd) del d.lgs. 231/2007)

-
- di non essere una P.E.P. (Persona Politicamente Esposta)
(come definita dall'art. 1, comma 2, lett. dd) del d.lgs. 231/2007):

FORNISCE LE SEGUENTI INFORMAZIONI AI FINI DELL'IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO (come definito dall'art. 1, comma 2, lett. pp) del d.lgs. 231/2007)

- inesistenza di un diverso titolare effettivo
- è/sono titolari effettivi:

N.1 Cognome e Nome _____

Nato a _____ il _____ Codice fiscale _____

Residente in _____ Via _____

PEP Sì No

N.2 Cognome e Nome _____

Nato a _____ il _____ Codice fiscale _____

Residente in _____ Via _____

PEP Sì No

N.3 Cognome e Nome _____

Nato a _____ il _____ Codice fiscale _____

Residente in _____ Via _____

PEP Sì No

PRECISA LO SCOPO E LA NATURA DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE:

(art.18 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 231/2007)

Origine dei fondi per eseguire la prestazione richiesta (dato eventuale):

- i fondi utilizzati per eseguire l'operazione provengono:
- da proprie disponibilità per Euro _____, precisando altresì che tali disponibilità provengono da:
 - propria attività lavorativa

 - eredità o donazioni

 - vendita di altri beni

 - altro _____
 - da finanziamenti bancari per Euro _____
 - da terzi e precisamente da _____
 - attività lavorativa _____ per Euro _____
 - altro _____
- che l'operazione non richiede impiego di fondi (es. donazione).
- che le prestazioni professionali richieste non hanno ad oggetto operazioni per le quali sono impiegati fondi.

Sono **persone politicamente esposte (P.E.P.)** le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:

1) sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:

1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;

1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;

1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;

1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;

1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;

- 1.6 ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
- 1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
- 1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale;
- 1.9 direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;
- 2) sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;
- 3) sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:
- 3.1 le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari;
- 3.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.

E' **titolare effettivo** la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita.

E' **esecutore** il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente;

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI³¹

Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 GDPR il Cliente autorizza lo Studio al trattamento dei propri dati personali per l'esecuzione degli incarichi ad esso affidati.

³¹Si ricorda che è sempre necessario consegnare, conservandone prova, l'informativa completa sulla privacy (allo scopo si veda anche il materiale pubblicato sul sito al link

https://www.odcec.torino.it/tavoli_di_lavoro_e_sportelli_istituzionali/tavoli_di_lavoro/Tavolo_di_lavoro_Privacy_-_GDPR_negli_studi_professionali/07E907E0) e quanto pubblicato in materia di lettera di incarico in particolare l'Allegato B alla

lettera d'incarico. Nell'ambito della presente lettera di incarico debbono sempre coesistere Allegato B e Allegato C

Per i dati di contatto del responsabile del trattamento dei dati e per ogni altra informazione sull'uso dei dati (anche relativamente ai tempi di conservazione) e sui diritti dell'interessato, si prega comunque di consultare l'informativa più dettagliata consegnata dallo Studio.

Luogo, _____ Data, _____

Firma del dichiarante _____

Il sottoscritto dichiara di essere stato informato della circostanza che il mancato rilascio in tutto o in parte delle informazioni di cui sopra pregiudica la possibilità dello Studio professionale di dare esecuzione alla prestazione professionale richiesta e si impegna a comunicare senza ritardo ogni eventuale integrazione o variazione dei dati sopra indicati.

Il sottoscritto dichiara, ai sensi del D.Lgs. 231/2007, di aver ricevuto adeguata informazione relativamente agli obblighi e agli effetti di cui alla citata normativa.

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 55 co. 3 del D. Lgs. 231/2007.

Luogo, _____ Data, _____

Firma del dichiarante _____



Ente pubblico non economico

SOFTWARE GRATUITO MANDATO 2.0:

Come noto, la legge annuale per il mercato e la concorrenza (4 agosto 2017, n. 124) ha introdotto, con decorrenza 29 agosto 2017, l'obbligo di rilascio del preventivo in forma scritta o digitale, per tutti gli appartenenti alle Professioni ordinistiche.

Nella fattispecie è richiesto che, al momento del conferimento dell'incarico, venga pattuito il compenso, per le prestazioni professionali, con un preventivo di massima, indicando, altresì, il grado di complessità dell'incarico, gli oneri prospettabili dal Professionista, i dati della polizza assicurativa professionale.

Sul sito dell'Ordine, al link <https://www.odcec.torino.it/modulistica>, trovate bozza di lettera di incarico professionale.

Inoltre, accedendo attraverso l'icona in home page del nostro sito, avete a disposizione la versione rivisitata del software gratuito MANDATO 2.0, messa a punto dal CNDCEC: numerosi esempi di mandato disponibili - oltre ai relativi budget preventivi di onorari e spese - per altrettante tipologie di incarico professionale.

In parallelo, il CNDCEC sta portando avanti, nelle sedi competenti, l'istanza di previsione di normativa che introduca il riconoscimento dell'equo compenso, al fine sia di fornire uno strumento di riferimento per i Colleghi che di arginare la corsa al ribasso, in danno e svilimento alla Categoria tutta.



La liquidazione dei compensi professionali ed i pareri di congruità

- ▶ **Parere CNDCEC 07.03.12**
- ▶ **Parere CNDCEC 03.10.12**
- ▶ **Parere CNDCEC 30.11.12**
- ▶ **Parere CNDCEC 30.11.12 – CT e Periti**
- ▶ **Linee guida ODCEC – Parere congruità**



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

CS/COO: me

Roma, 7 marzo 2012
Informativa n. 21/12
(versione rettificata)

**AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DEGLI
ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI**

Oggetto: i pareri di liquidazione e la disciplina dei compensi a seguito dell'emanazione del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (decreto "liberalizzazioni").

Caro Presidente,

come certamente saprai l'art. 9 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, ha disposto, tra l'altro, l'abrogazione delle tariffe professionali ed eliminato il tema delle tariffe dai principi di riforma degli ordinamenti professionali, sopprimendo la lettera d), comma 5 dell'art. 3, DL 138/2011.

La norma in esame pone una serie di dubbi interpretativi e genera interrogativi in merito alla:

1. attività di liquidazione dei Consigli degli Ordini territoriali;
2. disciplina dei compensi professionali da applicarsi a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge;
3. abrogazione delle tariffe che disciplinano i compensi spettanti per l'esercizio delle funzioni giudiziarie o ausiliarie.

Con riferimento alla prima questione il Consiglio Nazionale ritiene che, nelle more dell'emanazione di disposizioni transitorie ed in virtù del dettato dell'art. 11 delle preleggi, il quale prevede che "la legge non dispone che per l'avvenire" e "non ha effetto retroattivo", i Consigli degli Ordini possano, in ogni caso, continuare a liquidare le parcelle che si riferiscono ad incarichi conclusi e/o assunti dai professionisti prima dell'entrata in vigore del decreto "liberalizzazioni" e per i quali non sia stato previamente concordato con il cliente il compenso.

Con riferimento alla seconda questione, il comma 3 dell'art. 9 del decreto legge prevede che il compenso per le prestazioni professionali deve essere pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale ed in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera. Nella pattuizione devono essere indicate per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Ti ricordo che, in ogni caso, la misura del compenso deve essere previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima. La norma approvata dal Senato lo scorso 1° marzo 2012 nell'ambito del processo di conversione, rispetto alla versione originaria, non prevede più che il preventivo debba essere reso in forma scritta a richiesta del cliente.

Sempre ai sensi del comma 3 dell'art. 9, il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico. La formulazione letterale della norma induce a ritenere che tali informazioni debbano essere rese alla stipula del contratto.

Sia il preventivo, sia il conferimento dell'incarico e la definizione del compenso si possono perfezionare anche mediante accordo verbale. Tuttavia, **è consigliabile ricorrere sempre alla forma scritta sia per la redazione del preventivo sia per la pattuizione del compenso nonché per l'indicazione degli estremi della polizza.**

Con riferimento alla mancata indicazione dei dati della polizza professionale, Ti segnalo che il Consiglio Nazionale ritiene che **solo successivamente al 13 agosto 2012, data fissata per la riforma degli ordinamenti in conformità alle previsioni del DL 138/2011, potrà considerarsi obbligatoria la stipula della assicurazione professionale. Sino a tale data, si ritiene che il professionista debba indicare espressamente al cliente l'eventuale assenza di una copertura assicurativa.**

La norma introdotta con il decreto "liberalizzazioni" prevede che ferma restando l'abrogazione delle tariffe professionali, i Ministri vigilanti (nel caso della nostra professione il Ministro della Giustizia) dovranno individuare, con decreto, dei parametri a cui i giudici dovranno far riferimento nei casi di liquidazione giudiziale dei compensi. La liquidazione giudiziale potrà esservi non solo in presenza dello svolgimento di attività ausiliarie richieste direttamente dagli organi giudiziari, ma anche nelle ipotesi in cui il compenso non sia stato determinato fra le parti al momento del conferimento dell'incarico. Va evidenziato, infatti, che **l'articolo 9 del decreto liberalizzazione non prevede che la mancata pattuizione del compenso al momento del conferimento dell'incarico, ovvero la mancata formulazione del preventivo, configuri un'ipotesi di nullità del contratto. Pertanto, ogni qualvolta il compenso non sia stabilito fra le parti, il professionista potrà ricorrere al giudice per la liquidazione del compenso ai sensi dell'art. 2233 cod. civ.¹.**

Considerato che l'art. 2233 cod. civ. non ha subito alcuna modifica, il Consiglio Nazionale ritiene che ai Consigli degli Ordini spetterà ancora il compito di rilasciare il parere in base al quale il giudice è chiamato a determinare il compenso. Tale compito spetterà non solo fino a quando le tariffe professionali continueranno a costituire la base di riferimento per le liquidazioni giudiziali ai sensi del nuovo comma 3 dell'art. 9 del decreto liberalizzazioni introdotto dal Senato in sede di conversione, ma anche oltre tale periodo. Va sottolineato, infatti, che il parere che l'Ordine professionale è chiamato a rilasciare ai sensi dell'art. 2233 cod. civ. ha una funzione diversa da quella attribuita al parere di liquidazione da rilasciare in sede di emissione del decreto ingiuntivo, previsto dal combinato disposto degli art. 633 e 636 cod. proc. civ.. Come emerge dalle norme del codice di procedura civile il Consiglio dell'Ordine è chiamato a rilasciare quest'ultimo parere solo laddove esista una tariffa legalmente approvata. Venendo meno la tariffa professionale, viene sicuramente meno anche la funzione del parere di liquidazione, essendo questo lo strumento mediante il quale l'Ordine esprime una valutazione tecnica sulla corretta applicazione della tariffa professionale. Il parere previsto dall'art. 2233 cod. civ., invece, appare del tutto svincolato dall'esistenza della tariffa professionale. Pertanto, si ritiene che debba continuare ad accompagnare la liquidazione giudiziale dei compensi. Va evidenziato, ancora una volta, che lo stesso non dovrebbe configurarsi come un parere di liquidazione della parcella (parere che si esprime sulla corretta applicazione della tariffa), bensì come parere che supporta il giudice nella comprensione della complessità della prestazione resa. Il parere, quindi, non avrà ad oggetto la quantificazione dei compensi, bensì dovrà fornire indicazioni su tutti gli elementi che caratterizzano la prestazione resa.

Infine, con riferimento alla terza questione, Ti segnalo che il comma 1 dell'articolo 9 disponendo che *"sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico"* genera il dubbio che siano state abrogate le sole tariffe professionali e non anche quelle che disciplinano i compensi spettanti per l'esercizio delle funzioni giudiziarie o ausiliarie. In particolare, per ciò che interessa l'attività degli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, ci si chiede se possano trovare ancora applicazione le disposizioni del D.M. 28 luglio 1992, n. 570²; D.M. 30 maggio 2002³, D.M. 25 maggio 1999, n. 313⁴, D.M. 15 maggio 2009 n. 80⁵.

¹ L'art. 2233 cod. civ. non ha subito alcuna modifica formale. Tuttavia l'abrogazione delle tariffe professionali altera nella sostanza le previsioni dell'articolo. La norma civilistica, infatti prevedeva una gerarchia fra i diversi criteri di determinazione degli onorari (1. Pattuizione fra le parti; 2. Tariffe/usi; 3. Definizione giudiziale) ed il venir meno delle tariffe professionali induce a ritenere che in assenza dell'accordo si possa far ricorso solo alla liquidazione giudiziale.

² Regolamento concernente adeguamento dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e determinazione dei compensi nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata.

³ Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale.

⁴ Regolamento recante norme per la determinazione dei compensi spettanti ai notai per le operazioni di vendita con incanto, in attuazione della L. 3 agosto 1998, n. 302.

⁵ Regolamento in materia di determinazione dei compensi spettanti ai custodi dei beni pignorati nominati in sostituzione del debitore.

A differenza delle tariffe professionali che disciplinano i compensi spettanti per tutte le attività, riservate e non, esercitabili da una determinata categoria professionale, le disposizioni da ultimo richiamate dettano la disciplina dei compensi di specifiche attività ausiliarie, che potrebbero essere svolte, come nel caso dei curatori e dei consulenti tecnici d'ufficio, anche da soggetti non iscritti in albi professionali. Va considerato, poi, che nell'espletamento di tali attività non vi è in alcun modo la possibilità di concordare il compenso con il cliente e che i compensi spettanti, per espressa disposizione di legge, sono sempre liquidati dal giudice. Si ricade, quindi, sempre nella situazione di "liquidazione da parte di un organo giurisdizionale". Nelle ipotesi di liquidazione giudiziale "il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante". Pertanto, se per le prestazioni rese nell'ambito di un contratto di prestazione d'opera intellettuale, la mancanza dei parametri definiti dal ministro vigilante non lede il diritto al compenso dei professionisti che dovranno definirlo attraverso la contrattazione con il cliente, non altrettanto può dirsi nel caso in cui siano rese prestazioni "giudiziarie".

Nella considerazione che le tariffe giudiziarie costituiscono cosa diversa dalle "tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico" e che presentano carattere di specialità e che non è possibile paralizzare l'attività di liquidazione dei giudici e lasciare in sospenso, per un tempo oggi non prevedibile, il diritto dei professionisti al compenso dovuto per l'esecuzione di prestazioni giudiziarie, il Consiglio Nazionale ritiene che i giudici dovrebbero continuare ad utilizzare le tariffe giudiziarie. Invece, per la liquidazione giudiziale dei compensi dovuti per l'esecuzione di prestazioni professionali i giudici dovranno continuare ad applicare le tariffe professionali fino alla emanazione dei parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante.

A sostegno della conclusione sopra esposta sembra deporre anche la risposta dello scorso 2 febbraio del Ministro della Giustizia all'interrogazione parlamentare posta dall'On. Capano, che indica ai giudici la possibilità di continuare a fare riferimento alle tariffe professionali sino all'emanazione dei parametri ministeriali di cui al comma 2, art. 9 del decreto liberalizzazioni. In particolare è stato precisato che "a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, che ha determinato l'abrogazione immediata delle tariffe per la liquidazione del compenso dei professionisti nel sistema ordinistico, non si è venuto a creare alcun vuoto normativo nei casi segnalati nell'atto di sindacato ispettivo.

L'articolo 2233 del codice civile stabilisce, infatti, che il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe:

- a) viene determinato in base agli usi;
- b) b) in mancanza di usi è determinato dal giudice - sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene - in misura adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione.

In base a tali disposizioni, si potrebbe quindi formare, in ambito nazionale, un uso normativo fondato sulla spontanea applicazione dei criteri di liquidazione del compenso già previsti dalle tariffe abrogate, nella convinzione della loro persistente vincolatività fino a quando non saranno adottati i decreti ministeriali previsti dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge.

In mancanza di usi normativi, il giudice potrà comunque liquidare il compenso in base al criterio residuale previsto dall'articolo 2233 del codice civile e, in tal caso, le tariffe abrogate dal decreto-legge n. 1 del 2012 potrebbero venire in rilievo come criterio equitativo per valutare l'adeguatezza del compenso all'importanza dell'opera e al decoro della professione."

Un cordiale saluto.



Claudio Siciliotti



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0009182 - 03/10/2012 - USCITA
Allegati : 1



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

CS/COO: me

Roma, 3 ottobre 2012
Informativa n. 73/2012

**AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DEGLI
ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI**

Oggetto: Decreto 20 luglio 2012, n. 140 – Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della Giustizia, ai sensi dell'art. 9 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27

Caro Presidente,

il 22 agosto scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto 20 luglio 2012, n. 140, recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della Giustizia, che ti allego.

Ritengo che i contenuti del decreto debbano essere accolti positivamente considerato che il decreto fissa i parametri per la determinazione dei compensi di tutte le attività professionali contemplate dall'art. 1 del nostro ordinamento professionale e che i compensi definiti attraverso l'applicazione della tabella C appaiono sostanzialmente in linea con la tariffa recentemente abrogata.

Come evidenziato nelle informative n. 21/2012 e 24/2012 ti ricordo l'importanza dell'elaborazione del preventivo di massima, di cui all'art. 9, comma 4 del DL 24 gennaio 2012, n. 1, in forma scritta. Infatti, ancorché la forma scritta non sia richiesta esplicitamente da alcuna disposizione normativa, ti segnalo che il comma 6 dell'art. 1 del decreto in oggetto prevede che l'assenza della prova del preventivo di massima richiesto dall'art. 9, comma 4 del DL 1/2012, costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso.

Ti ricordo, infine, che l'art. 41 prevede che le liquidazioni giudiziali avverranno sulla base dei parametri fissati dal decreto 140/2012 a partire dal 23 agosto 2012. Resta inteso che le liquidazioni giudiziali necessarie alla definizione dei compensi spettanti per incarichi conclusi o assunti prima del 24 gennaio 2012 (data di abrogazione delle tariffe professionali per effetto dell'art. 9, DL 24 gennaio 2012, n. 1), avverranno attraverso l'applicazione delle precedenti tariffe professionali

Un cordiale saluto.

Claudio Siciliotti

D.M. 20-7-2012 n. 140

Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

Publicato nella Gazz. Uff. 22 agosto 2012, n. 195.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 9, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 3126/2012, favorevole con osservazioni, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 luglio 2012;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 16 luglio 2012;

Adotta

il seguente regolamento:

**Capo I
Disposizioni generali****Art. 1 Ambito di applicazione e regole generali**

1. L'organo giurisdizionale che deve liquidare il compenso dei professionisti di cui ai capi che seguono applica, in difetto di accordo tra le parti in ordine allo stesso compenso, le disposizioni del presente decreto. L'organo giurisdizionale può sempre applicare analogicamente le disposizioni del presente decreto ai casi non espressamente regolati dallo stesso.
2. Nei compensi non sono comprese le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalità, compresa quella concordata in modo forfettario. Non sono altresì compresi oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo. I costi degli ausiliari incaricati dal professionista sono ricompresi tra le spese dello stesso.
3. I compensi liquidati comprendono l'intero corrispettivo per la prestazione professionale, incluse le attività accessorie alla stessa.
4. Nel caso di incarico collegiale il compenso è unico ma l'organo giurisdizionale può aumentarlo fino al doppio. Quando l'incarico professionale è conferito a una società tra professionisti, si applica il compenso spettante a uno solo di essi anche per la stessa prestazione eseguita da più soci.
5. Per gli incarichi non conclusi, o prosecuzioni di precedenti incarichi, si tiene conto dell'opera effettivamente svolta.
6. L'assenza di prova del preventivo di massima di cui all'articolo 9, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso.
7. In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa.

Capo II Disposizioni concernenti gli avvocati

Art. 2 Tipologia di attività

1. Le prestazioni professionali forensi sono distinte in attività stragiudiziale e attività giudiziale. Le attività giudiziali sono distinte in attività penale e attività civile, amministrativa e tributaria.

Art. 3 Attività stragiudiziale

1. L'attività stragiudiziale è liquidata tenendo conto del valore e della natura dell'affare, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente, dell'eventuale urgenza della prestazione.
2. Si tiene altresì conto delle ore complessive impiegate per la prestazione, valutate anche secondo il valore di mercato attribuito alle stesse.
3. Quando l'affare si conclude con una conciliazione, il compenso è aumentato fino al 40 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile a norma dei commi che precedono.

Art. 4 Attività giudiziale civile, amministrativa e tributaria

1. L'attività giudiziale civile, amministrativa e tributaria è distinta nelle seguenti fasi: fase di studio della controversia; fase di introduzione del procedimento; fase istruttoria; fase decisoria; fase esecutiva.
2. Nella liquidazione il giudice deve tenere conto del valore e della natura e complessità della controversia, del numero e dell'importanza e complessità delle questioni trattate, con valutazione complessiva anche a seguito di riunione delle cause, dell'eventuale urgenza della prestazione.
3. Si tiene altresì conto del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti dal cliente.
4. Qualora l'avvocato difenda più persone con la stessa posizione processuale il compenso unico può essere aumentato fino al doppio. Lo stesso parametro di liquidazione si applica quando l'avvocato difende una parte contro più parti. Nel caso di controversie a norma dell'articolo 140-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il compenso può essere aumentato fino al triplo, rispetto a quello liquidabile a norma dell'articolo 11.
5. Quando il procedimento si conclude con una conciliazione il compenso è aumentato fino al 25 per cento rispetto a quello liquidabile a norma dell'articolo 11.
6. Costituisce elemento di valutazione negativa, in sede di liquidazione giudiziale del compenso, l'adozione di condotte abusive tali da ostacolare la definizione dei procedimenti in tempi ragionevoli.

Art. 5 Determinazione del valore della controversia

1. Ai fini della liquidazione del compenso, il valore della controversia è determinato a norma del codice di procedura civile avendo riguardo, nei giudizi per azioni surrogatorie e revocatorie, all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta, nei giudizi di divisione, alla quota o ai supplementi di quota in contestazione, e nei giudizi per pagamento di somme, anche a titolo di danno, alla somma attribuita alla parte vincitrice e non alla somma domandata. In ogni caso si ha riguardo al valore effettivo della controversia, anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, quando risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile o alla legislazione speciale.
2. Nelle cause davanti agli organi di giustizia amministrativa il valore della causa è determinato a norma del comma 1 quando l'oggetto della controversia o la natura del rapporto sostanziale dedotto in giudizio o comunque correlato al provvedimento impugnato ne consentono l'applicazione. Quando ciò non è possibile, va tenuto conto dell'interesse sostanziale tutelato.
3. Per le controversie di valore indeterminato o indeterminabile si tiene particolare conto dell'oggetto e della complessità della stessa.

Art. 6 Procedimenti arbitrali

1. Per i procedimenti davanti agli arbitri, nel caso di arbitrato rituale, è dovuto il compenso stabilito per le controversie davanti ai giudici competenti a conoscere sulle stesse.
2. In ogni altro caso di arbitrato o fattispecie analoga, per la liquidazione dei compensi si applicano i parametri previsti per l'attività stragiudiziale.

Art. 7 Procedimenti cautelari o speciali o non contenziosi

1. Fermo quanto specificatamente disposto dalla tabella A - Avvocati, nei procedimenti cautelari ovvero speciali ovvero non contenziosi anche quando in camera di consiglio o davanti al giudice tutelare, il compenso viene liquidato per analogia ai parametri previsti per gli altri procedimenti, ferme le regole e i criteri generali di cui agli articoli 1 e 4.

Art. 8 Cause di lavoro

1. Nelle controversie di lavoro il cui valore non supera 1.000 euro, il compenso è ridotto di regola fino alla metà.

Art. 9 Cause per l'indennizzo da irragionevole durata del processo e gratuito patrocinio

1. Nelle controversie per l'indennizzo da irragionevole durata del processo, il compenso può essere ridotto fino alla metà. Per le liquidazioni delle prestazioni svolte a favore di soggetti in gratuito patrocinio, e per quelle a esse equiparate dal testo unico delle spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, si tiene specifico conto della concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa, e gli importi sono di regola ridotti della metà anche in materia penale.

Art. 10 Responsabilità processuale aggravata e pronunce in rito

1. Nel caso di responsabilità processuale ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile, ovvero, comunque, nei casi d'inammissibilità o improponibilità o improcedibilità della domanda, il compenso dovuto all'avvocato del soccombente è ridotto, di regola, del 50 per cento rispetto a quello liquidabile a norma dell'articolo 11.

Art. 11 Determinazione del compenso per l'attività giudiziale civile, amministrativa e tributaria

1. I parametri specifici per la determinazione del compenso sono, di regola, quelli di cui alla tabella A - Avvocati, allegata al presente decreto. Il giudice può sempre diminuire o aumentare ulteriormente il compenso in considerazione delle circostanze concrete, ferma l'applicazione delle regole e dei criteri generali di cui agli articoli 1 e 4.
2. Il compenso è liquidato per fasi.
3. Nella fase di studio della controversia sono compresi, a titolo di esempio: l'esame e lo studio degli atti a seguito della consultazione con il cliente, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti e la conseguente relazione o parere, scritti oppure orali, al cliente, precedenti la costituzione in giudizio.
4. Nella fase introduttiva del procedimento sono compresi, a titolo di esempio: gli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio, e il relativo esame incluso quello degli allegati, quali ricorsi, controricorsi, citazioni, comparse, chiamate di terzo ed esame delle relative autorizzazioni giudiziali, l'esame di provvedimenti giudiziali di fissazione della prima udienza, memorie iniziali, interventi, istanze, impugnazioni, le relative notificazioni, l'esame delle corrispondenti relate, l'iscrizione a ruolo, il versamento del contributo unificato, le rinnovazioni o riassunzioni della domanda, le autentiche di firma o l'esame della

procura notarile, la formazione del fascicolo e della posizione della pratica in studio, le ulteriori consultazioni con il cliente.

5. Nella fase istruttoria sono compresi, a titolo di esempio: le richieste di prova, le memorie di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, ovvero meramente illustrative, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziari pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni comunque connesse ai suddetti provvedimenti giudiziari, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti comunque necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, gli atti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verifica delle scritture private. Al fine di valutare il grado di complessità della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta.

6. Nella fase decisoria sono compresi, a titolo di esempio: le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l'esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso.

7. Nella fase esecutiva, fermo quanto previsto nella richiamata tabella A - Avvocati, per l'atto di precetto, sono ricompresi, a titolo di esempio: la disamina del titolo esecutivo, la notificazione dello stesso unitamente al precetto, l'esame delle relative relate, il pignoramento e l'esame del relativo verbale, le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, gli atti d'intervento, le ispezioni ipotecarie, catastali, l'esame dei relativi atti, le assistenze all'udienza o agli atti esecutivi di qualsiasi tipo.

8. Il compenso, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, comprende ogni attività accessoria, quali, a titolo di esempio, gli accessi agli uffici pubblici, le trasferte, la corrispondenza anche telefonica o telematica o collegiale con il cliente, le attività connesse a oneri amministrativi o fiscali, le sessioni per rapporti con colleghi, ausiliari, consulenti, magistrati.

9. Per le controversie il cui valore supera euro 1.500.000,00 il giudice, tenuto conto dei valori di liquidazione riferiti di regola allo scaglione precedente, liquida il compenso applicando i parametri di cui all'articolo 4, commi da 2 a 5. I parametri indicati nel periodo precedente si applicano anche ai procedimenti per ingiunzione.

10. Per le procedure concorsuali si applicano per analogia i parametri previsti per la fase esecutiva relativa a beni immobili.

Art. 12 Attività giudiziale penale

1. L'attività giudiziale penale è distinta nelle seguenti fasi: fase di studio; fase di introduzione del procedimento; fase istruttoria procedimentale o processuale; fase decisoria; fase esecutiva. Se il procedimento o il processo non vengono portati a termine per qualsiasi motivo ovvero sopravvengono cause estintive del reato, l'avvocato ha diritto al compenso per l'opera effettivamente svolta.

2. Nella liquidazione il giudice deve tenere conto della natura, complessità e gravità del procedimento o del processo, delle contestazioni e delle imputazioni, del pregio dell'opera prestata, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, anche a seguito di riunione dei procedimenti o dei processi, dell'eventuale urgenza della prestazione. Ai fini di quanto disposto nel periodo che precede, si tiene conto di tutte le particolari circostanze del caso, quali, a titolo di esempio, il numero dei documenti da esaminare, l'emissione di ordinanze di applicazione di misure cautelari, l'entità economica e l'importanza degli interessi

coinvolti, la costituzione di parte civile, la continuità, la frequenza, l'orario e i trasferimenti conseguenti all'assistenza prestata.

3. Si tiene altresì conto dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche civili e non patrimoniali, conseguiti dal cliente.
4. Qualora l'avvocato difenda più persone con la stessa posizione processuale il compenso unico può essere aumentato fino al doppio. Lo stesso parametro di liquidazione si applica, in caso di costituzione di parte civile, quando l'avvocato difende una parte contro più parti.
5. Per l'assistenza d'ufficio a minori il compenso può essere diminuito fino alla metà.
6. Costituisce elemento di valutazione negativa in sede di liquidazione giudiziale del compenso l'adozione di condotte dilatorie tali da ostacolare la definizione del procedimento in tempi ragionevoli.
7. Si applica l'articolo 9, comma 1, secondo periodo.

Art. 13 Parte civile

1. I parametri previsti per l'attività giudiziale penale operano anche nei riguardi della parte e del responsabile civile costituiti in giudizio, ma per quanto non rientri nelle fasi penali, operano i parametri previsti per l'attività giudiziale civile.

Art. 14 Determinazione del compenso per l'attività giudiziale penale

1. I parametri specifici per la determinazione del compenso sono, di regola, quelli di cui alla tabella B - Avvocati, allegata al presente decreto. Il giudice può sempre diminuire o aumentare ulteriormente il compenso in considerazione delle circostanze concrete, ferma l'applicazione delle regole e dei criteri generali di cui agli articoli 1 e 12.
2. Il compenso è liquidato per fasi.
3. Nella fase di studio sono compresi, a titolo di esempio: l'esame e lo studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti, le consultazioni con il cliente e la relazione o parere, scritti ovvero orali, al cliente precedenti gli atti di fase introduttiva o che esauriscono l'attività.
4. Nella fase introduttiva sono compresi, a titolo di esempio: gli atti introduttivi quali esposti, denunce, querele, istanze, richieste, dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie.
5. Nella fase istruttoria sono compresi, a titolo di esempio: le richieste, gli scritti, le partecipazioni o le assistenze, anche in udienza in camera di consiglio o pubblica, relative ad atti o attività istruttorie, procedurali o processuali anche preliminari, funzionali alla ricerca dei mezzi di prova, alle investigazioni o alla formazione della prova, comprese le liste, le citazioni, e le relative notificazioni ed esame di relata, dei testimoni, consulenti e indagati o imputati di reato connesso o collegato. La fase si considera in particolare complessa quando le attività ovvero le richieste istruttorie sono plurime e in plurime udienze, ovvero comportano la redazione scritti plurimi e coinvolgenti plurime questioni anche incidentali.
6. Nella fase decisoria sono compresi, a titolo di esempio: le difese orali o scritte anche in replica, l'assistenza alla discussione delle altre parti, in camera di consiglio o udienza pubblica.
7. Nella fase esecutiva sono comprese tutte le attività connesse all'esecuzione della pena o delle misure cautelari.
8. Fermo quanto specificatamente disposto dalla tabella B - Avvocati, nei procedimenti cautelari ovvero speciali anche quando in camera di consiglio, il compenso viene liquidato per analogia ai parametri previsti per gli altri procedimenti, ferme le regole e i criteri generali di cui agli articoli 1 e 12.
9. Il compenso, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, comprende ogni attività accessoria, quali, a titolo di esempio, gli accessi agli uffici pubblici, le trasferte, la corrispondenza anche telefonica o telematica o collegiale con il cliente, le attività connesse a oneri amministrativi o fiscali, le sessioni per rapporti con colleghi, ausiliari, consulenti, investigatori, magistrati.

Capo III
Disposizioni concernenti i dottori commercialisti ed esperti contabili

Sezione prima
Disposizioni generali

Art. 15 Tipologia di attività

1. Per l'applicazione delle disposizioni del presente capo sono individuate le seguenti attività svolte dai dottori commercialisti ed esperti contabili:

- a) amministrazione e custodia;
- b) liquidazione di aziende;
- c) valutazioni, perizie e pareri;
- d) revisioni contabili;
- e) tenuta della contabilità;
- f) formazione del bilancio;
- g) operazioni societarie;
- h) consulenza contrattuale ed economico-finanziaria;
- i) assistenza in procedure concorsuali;
- l) assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria;
- m) sindaco di società.

2. Quando la prestazione professionale ha per oggetto attività diverse da quelle elencate al comma 1, per il professionista iscritto negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili il compenso è determinato in analogia alle disposizioni del presente capo.

Art. 16 Definizioni

1. Ai fini del presente decreto e per l'applicazione delle disposizioni del presente capo, si intendono per:

- a) «professionista iscritto negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili»: il dottore commercialista, il ragioniere commercialista, l'esperto contabile iscritti all'albo;
- b) «valore della pratica»: entità numerica espressa in euro che costituisce il parametro di base per la liquidazione delle singole attività professionali;
- c) «componenti positivi di reddito lordi», la sommatoria dei seguenti componenti reddituali risultanti dal conto economico:
 - 1) il valore della produzione, con esclusione delle variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti; delle variazioni dei lavori in corso su ordinazione, e degli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;
 - 2) il valore complessivo dei proventi finanziari;
 - 3) tutte le rideterminazioni dei valori, quali rivalutazioni e ripristini, dell'attivo dello stato patrimoniale imputate al conto economico;
 - 4) il valore complessivo dei proventi straordinari;
- d) «attività»: il valore complessivo dell'attivo dello stato patrimoniale di cui all'articolo 2424 del codice civile;
- e) «passività»: la somma dei valori delle voci B, C, D ed E della sezione "Passivo" dello schema di cui all'articolo 2424 del codice civile;
- f) «assistenza tributaria»: la predisposizione su richiesta e nell'interesse del cliente di atti e documenti aventi rilevanza tributaria sulla base dei dati e delle analitiche informazioni trasmesse dal cliente, che non richiedono particolare elaborazione;
- g) «rappresentanza tributaria»: l'intervento personale, quale mandatario del cliente, presso gli uffici tributari, presso le commissioni tributarie, e in qualunque altra sede anche in relazione a verifiche fiscali;
- h) «consulenza tributaria»: la consulenza, in qualsiasi materia tributaria, di carattere generale o specifico, prestata, in particolare, per l'analisi della legislazione, dell'interpretazione e applicazione, anche

giurisprudenziale e dell'amministrazione finanziaria, di disposizioni, in sede di assistenza tributaria e in sede di scelta dei comportamenti e delle difese in relazione all'imposizione fiscale, anche in ambito contenzioso.

Art. 17 Parametri generali

1. Il compenso del professionista è determinato con riferimento ai seguenti parametri generali:

- a) valore e natura della pratica;
- b) importanza, difficoltà, complessità della pratica;
- c) condizioni d'urgenza per l'espletamento dell'incarico;
- d) risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente;
- e) impegno profuso anche in termini di tempo impiegato;
- f) pregio dell'opera prestata.

2. Il valore della pratica è determinato, in relazione alle singole attività svolte dal professionista, secondo i criteri specificati nelle disposizioni della sezione seconda del presente capo.

3. Il compenso è di regola liquidato, salve ulteriori variazioni determinate dai parametri di cui al comma 1, applicando al valore della pratica le percentuali variabili stabilite nella tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili allegata, nonché utilizzando, di regola, gli ulteriori valori monetari indicati nella stessa tabella.

Art. 18 Maggiorazioni e riduzioni

1. Per le pratiche di eccezionale importanza, complessità o difficoltà, ovvero per le prestazioni compiute in condizioni di particolare urgenza, al compenso del professionista può essere applicata una maggiorazione fino al 100 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile.

2. Nel caso in cui la prestazione può essere eseguita in modo spedito e non implica la soluzione di questioni rilevanti, al compenso del professionista può essere applicata una riduzione fino al 50 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile.

Sezione seconda Disposizioni e parametri specifici

Art. 19 Amministrazione e custodia

1. Il valore della pratica per la liquidazione relativa a incarichi di amministrazione e custodia di aziende è determinato dalla sommatoria dei componenti positivi di reddito lordo e delle attività, e il compenso è liquidato, di regola, in misura pari a quanto indicato dal riquadro 1 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.

Art. 20 Liquidazioni di aziende

1. Il valore della pratica per la liquidazione concernente incarichi di liquidatore ai sensi degli articoli 1977, 2275, 2309 e 2487 del codice civile, ovvero di liquidatore giudiziale, è determinato dalla sommatoria sul totale dell'attivo realizzato e sul passivo accertato e il compenso è liquidato, di regola, in misura pari a quanto indicato dal riquadro 2 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.

Art. 21 Valutazioni, perizie e pareri

1. Il valore della pratica per la liquidazione concernente perizie, pareri motivati, consulenze tecniche di parte, valutazioni di singoli beni, di diritti, di aziende o rami d'azienda, di patrimoni, di partecipazioni sociali non quotate e per la redazione delle relazioni di stima richieste da disposizioni di legge o di regolamenti, è

determinato in funzione del valore risultante dalla perizia o dalla valutazione, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 3 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.

Art. 22 Revisioni contabili

1. Il valore della pratica per la liquidazione relativa a incarichi di revisioni amministrative e contabili, di ispezioni, nonché per il riordino di contabilità, per l'accertamento dell'attendibilità dei bilanci, previsti dalla legge o eseguiti su richiesta del cliente, dell'autorità giudiziaria o amministrativa, anche ai fini della erogazione di contributi o finanziamenti pubblici, anche comunitari, nonché per l'accertamento della rendicontazione dell'impiego di risorse finanziarie pubbliche, è determinato in funzione dei componenti positivi di reddito lordo e delle attività e il compenso liquidato, di regola, secondo quanto indicato nel riquadro 4 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.

Art. 23 Tenuta della contabilità

1. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di tenuta della contabilità ordinaria, è determinato in funzione dei componenti positivi di reddito lordi, delle attività e delle passività risultanti dal bilancio di fine esercizio, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 5.1 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.

2. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di tenuta della contabilità semplificata, è determinato in funzione dei componenti positivi di reddito lordi, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 5.2 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.

Art. 24 Formazione del bilancio

1. Il valore della pratica per la liquidazione relativa a incarichi per la formazione del bilancio, è determinato in funzione dei componenti positivi di reddito lordi, delle attività e delle passività, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto stabilito dal riquadro 6 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.

Art. 25 Operazioni societarie

1. Il valore della pratica di liquidazione di incarichi per la costituzione e per le successive variazioni dello statuto sociale, incluse le trasformazioni, di qualunque tipo di società, ente o associazione, è determinato in funzione del capitale sottoscritto ed è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 7.1 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.

2. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi per le fusioni, scissioni e altre operazioni straordinarie di qualunque tipo di società, ente o associazione, è determinato in funzione del totale delle attività delle situazioni patrimoniali utilizzate per l'attività professionale svolta, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 7.2 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.

Art. 26 Consulenza e assistenza contrattuale e consulenza economico-finanziaria

1. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di consulenza o assistenza nella stipulazione di tutti i tipi di contratti, anche preliminari, atti, scritture private, è determinato in funzione del corrispettivo pattuito al lordo delle eventuali passività accollate dal cessionario, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 8.1 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.

2. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi riguardanti contratti di mutuo, di finanziamento e contributi a fondo perduto, sono determinati in funzione del capitale mutuato o erogato, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 8.2 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.

3. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di consulenza economica e finanziaria è determinato in funzione dei capitali o dei valori economico-finanziari oggetto della prestazione, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato nel riquadro 8.2 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.

Art. 27 Assistenza in procedure concorsuali

1. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di assistenza al debitore nel periodo preconcorsuale e, altresì, nel corso di una procedura di concordato preventivo, accordo di ristrutturazione di debiti e di amministrazione straordinaria, è determinato in funzione del totale delle passività, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 9 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.

2. Le percentuali di liquidazione indicate in tabella per l'ipotesi del comma 1 sono ridotte fino alla metà nel caso in cui le procedure si concludono con esito negativo.

Art. 28 Assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria

1. Il compenso per gli adempimenti dichiarativi e le prestazioni connesse è liquidato, di regola, secondo quanto indicato nel riquadro 10.1 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.

2. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di predisposizione di ricorsi, appelli e memorie alle commissioni tributarie e ad altri organi giurisdizionali, nonché per la rappresentanza tributaria, è determinato, per ogni grado di giudizio, in funzione dell'importo complessivo delle imposte, tasse, contributi, sanzioni, interessi che sarebbero dovuti sulla base dell'atto impugnato o in contestazione oppure dei quali è richiesto il rimborso, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 10.2 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.

3. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di consulenza tributaria è determinato in funzione dell'importo complessivo delle imposte, tasse, contributi, sanzioni, interessi che sarebbero dovuti sulla base dell'atto impugnato o in contestazione oppure dei quali è richiesto il rimborso, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 10.3 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.

Art. 29 Sindaco di società

1. Il valore della pratica per la liquidazione della funzione di sindaco di società che svolge i controlli di legalità e sull'amministrazione della società è determinato in funzione della sommatoria dei componenti positivi di reddito lordi e delle attività, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato nel riquadro 11 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.

2. Quando la funzione di sindaco è svolta in società di semplice amministrazione di beni immobili di proprietà, in società dedicate al solo godimento di beni patrimoniali, in società in liquidazione o in procedura concorsuale, le percentuali di liquidazione stabilite in tabella per l'ipotesi del comma 1 sono ridotte fino alla metà.

3. Quando il professionista riveste la carica di sindaco unico le percentuali di liquidazione stabilite in tabella per l'ipotesi del comma 1 sono aumentate fino al 100 per cento. Quando il professionista riveste la carica di presidente del collegio sindacale le percentuali di liquidazione stabilite in tabella per l'ipotesi del comma 1 sono aumentate fino al 50 per cento.

Capo IV Disposizioni concernenti I notai

Art. 30 Tipologia di attività

1. Ai fini della liquidazione di cui all'articolo 1, l'attività notarile si distingue nelle seguenti tipologie: atti relativi a beni immobili, atti relativi beni mobili, inclusi i beni mobili registrati, atti societari, altri atti.
2. Le prestazioni di garanzia, reale e personale, sono considerate atti relativi a beni immobili o mobili a seconda del bene cui accedono.
3. Gli atti societari sono quelli che attengono alla costituzione, trasformazione, modifica della società.
4. Rientrano tra gli «altri atti» tutte le attività non riconducibili a una delle tipologie di atti indicate al comma 1, e le attività di valore indeterminato o indeterminabile.
5. La autentica di firma, quando costituisce la sola prestazione richiesta, è compresa tra gli «altri atti».

Art. 31 Criteri

1. Per valore di riferimento si intende:
 - a) per gli atti relativi a beni immobili e a beni mobili: il valore del bene indicato nell'atto ovvero desumibile dallo stesso, o, in mancanza, quello di mercato;
 - b) per le prestazioni di garanzia reale o personale: l'entità del credito garantito;
 - c) per i contratti di affitto e di locazione: l'importo del canone pattuito per la durata del contratto fino alla prima scadenza;
 - d) per gli atti societari: il valore dell'oggetto dell'atto come indicato dalle parti o desumibile dall'atto o, in mancanza, quello di mercato; in ogni altro caso l'atto si considera di valore indeterminato.

Art. 32 Parametro

1. Ai fini della liquidazione, l'organo giurisdizionale tiene conto, orientativamente, per ciascuna categoria di atti, della percentuale riferita al valore medio dell'atto come indicata nelle allegate tabelle A-Notai, B-Notai, C-Notai. Il compenso è liquidato, di regola, in una percentuale del valore reale dell'atto compresa nella forbice indicata in tabella, con aumento ovvero diminuzione, rispetto a quella riferita al valore medio, in misura inversamente proporzionale all'aumento o alla diminuzione del valore stesso.
2. Se uno stesso atto ha per oggetto beni mobili e immobili, il valore medio di riferimento è quello relativo ai beni immobili.
3. Per le prestazioni di garanzia il compenso è liquidato, di regola, in percentuale tra lo 0,14 per cento e lo 0,025 per cento dell'ammontare del credito garantito fino all'importo di euro 400.000,00; per importi superiori si applica il comma 7.
4. Il compenso può essere aumentato o ridotto, anche derogando alle forbici indicate nelle tabelle allegatae, in considerazione, oltre che del valore di riferimento dell'atto, della natura, difficoltà, complessità, importanza delle questioni trattate, dell'eventuale urgenza della prestazione professionale, dell'impegno profuso anche in termini di tempo impiegato, del pregio dell'opera prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente.
5. Per la determinazione del compenso complessivo possono essere utilizzate più tabelle e più voci della medesima tabella.
6. Per la tipologia relativa agli «altri atti», tabella D-Notai, il compenso complessivo può essere liquidato sommando i compensi relativi ai singoli atti.
7. Per gli atti il cui valore supera euro 5.000.000,00 per la tipologia della tabella A-Notai e C-Notai, euro 4.500.000,00 per la tipologia della tabella B-Notai, l'organo giurisdizionale, tenuto conto dei valori di liquidazione riferiti di regola allo scaglione precedente, liquida il compenso tenuto conto del valore dell'atto, della natura, difficoltà, complessità, importanza delle questioni trattate, dell'eventuale urgenza della prestazione professionale, dell'impegno profuso anche in termini di tempo impiegato, del pregio dell'opera prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente. Il medesimo

criterio si applica per gli atti il cui valore è inferiore a euro 25.000,00 per la tipologia della tabella A-Notai e C-Notai, euro 10.000 per la tipologia della tabella B-Notai.

8. Per il rilascio di copie, estratti e certificati, per le letture, le ispezioni e per qualsiasi altra operazione relativa agli atti notarili conservati presso il notaio, è, di regola, liquidato al notaio quanto dovuto all'Archivio notarile.

Capo V

Disposizioni concernenti le professioni dell'area tecnica

Art. 33 Ambito di applicazione

1. Il presente capo si applica alle professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore, biologo, chimico, dottore agronomo e dottore forestale, geometra e geometra laureato, geologo, ingegnere, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato, tecnologo alimentare.

Art. 34 Parametri generali per la liquidazione del compenso

1. Il compenso per la prestazione dei professionisti di cui all'articolo 33 è stabilito tenendo conto dei seguenti parametri:

- a) il costo economico delle singole categorie componenti l'opera, definito parametro «V»;
- b) il parametro base che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera, definito parametro «P»;
- c) la complessità della prestazione, definita parametro «G»;
- d) la specificità della prestazione, definita parametro «Q».

Art. 35 Costo economico dell'opera

1. Il costo economico dell'opera, parametro «V», è individuato tenendo conto del suo valore determinato, di regola, con riferimento al mercato, tenendo anche conto dell'eventuale preventivo, del consuntivo lordo nel caso di opere o lavori già eseguiti, ovvero, in mancanza, dei criteri individuati dalla tavola Z-1 allegata.

2. Il parametro base «P» è determinato mediante l'espressione:

$$P=0,03+10/V0,4$$

applicato al costo economico delle singole categorie componenti l'opera come individuato in base alla tavola Z-1 allegata.

Art. 36 Complessità della prestazione

1. La complessità della prestazione, parametro «G», è compresa, di regola, tra un livello minimo, per la complessità ridotta, e un livello massimo, per la complessità elevata, secondo quanto indicato nella tavola Z-1 allegata.

2. In considerazione, altresì, della natura dell'opera, pregio della prestazione, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente, dell'eventuale urgenza della prestazione, l'organo giurisdizionale può aumentare o diminuire il compenso di regola fino al 60 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile.

Art. 37 Specificazione delle prestazioni

1. Le prestazioni si articolano nelle seguenti fasi :

- a) definizione delle premesse, consulenza e studio di fattibilità;
- b) progettazione;

- c) direzione esecutiva;
- d) verifiche e collaudi.

2. Le prestazioni attengono alle seguenti categorie di opere, specificate nella tavola Z-1 allegata:

- a) edilizia;
- b) strutture;
- c) impianti;
- d) viabilità;
- e) idraulica;
- f) tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT);
- g) paesaggio, ambiente, naturalizzazione;
- h) agricoltura e foreste, sicurezza alimentare;
- i) territorio e urbanistica.

3. Ad ogni singola prestazione effettuata, corrisponde un valore specifico del parametro «Q», distinto in base alle singole categorie componenti l'opera come indicato nella tavola Z-2 allegata.

4. Il compenso per le prestazioni non comprese nelle fasi di cui al comma 1, e nelle categorie di cui al comma 2, è liquidato per analogia.

Art. 38 Consulenze, analisi ed accertamento

1. Il compenso per le prestazioni di consulenza, analisi ed accertamento, se non determinabile analogicamente, è liquidato tenendo particolare conto dell'impegno del professionista e dell'importanza della prestazione.

Art. 39 Determinazione del compenso

1. Il compenso per la prestazione professionale «CP» è determinato, di regola, dal prodotto tra il valore dell'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di complessità delle prestazioni e alle categorie dell'opera, il parametro «Q» corrispondente alla prestazione o alla somma delle prestazioni eseguite, e il parametro «P», secondo l'espressione che segue:

$$CP=V \times G \times Q \times P$$

Capo VI

Disposizioni concernenti le altre professioni

Art. 40 Altre professioni

1. Il compenso relativo alle prestazioni riferibili alle altre professioni vigilate dal Ministero della giustizia, non rientranti in quelle di cui ai capi che precedono, è liquidato dall'organo giurisdizionale per analogia alle disposizioni del presente decreto, ferma restando la valutazione del valore e della natura della prestazione, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente, dell'eventuale urgenza della prestazione.

Capo VII

Disciplina transitoria ed entrata in vigore

Art. 41 Disposizione temporale

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.

Art. 42 Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

**Tabella A
Avvocati****TRIBUNALE ORDINARIO E ORGANO DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO**

Scaglione di riferimento: valore della causa tra euro 25.001 ed euro 50.000

Fase di studio: valore medio di liquidazione euro 1.200; aumento: fino a + 60%; diminuzione: fino a - 50%

Fase introduttiva: valore medio di liquidazione euro 600; aumento: fino a + 60%; diminuzione: fino a - 50%

Fase istruttoria: valore medio di liquidazione euro 1.200; aumento: fino a + 150%; diminuzione: fino a - 70%

Fase decisoria: valore medio di liquidazione euro 1.500; aumento: fino a + 60%; diminuzione: fino a - 50%

Fase esecutiva:

a) mobiliare: valore medio di liquidazione euro 800; aumento: fino a + 60%; diminuzione: fino a - 50%

b) immobiliare: valore medio di liquidazione euro 1.800; aumento: fino a + 60%; diminuzione: fino a - 50%

Scaglione fino a euro 25.000

Fase di studio: valore medio di liquidazione euro 550; aumento: fino a + 60%; diminuzione: fino a - 50%

Fase introduttiva: valore medio di liquidazione euro 300; aumento: fino a + 60%; diminuzione: fino a - 50%

Fase istruttoria: valore medio di liquidazione euro 550; aumento: fino a + 150%; diminuzione: fino a - 70%

Fase decisoria: valore medio di liquidazione euro 700; aumento: fino a + 60%; diminuzione: fino a - 50%

Fase esecutiva:

a) mobiliare: valore medio di liquidazione euro 400; aumento: fino a + 60%; diminuzione: fino a - 50%

b) immobiliare: valore medio di liquidazione euro 900; aumento: fino a + 60%; diminuzione: fino a - 50%

Scaglione da euro 50.001 a euro 100.000

Fase di studio: valore medio di liquidazione euro 1.900; aumento: fino a + 60%; diminuzione: fino a - 50%

Fase introduttiva: valore medio di liquidazione euro 1.000; aumento: fino a + 60%; diminuzione: fino a - 50%

Fase istruttoria: valore medio di liquidazione euro 2.000; aumento: fino a + 150%; diminuzione: fino a - 70%

Fase decisoria: valore medio di liquidazione euro 2.600; aumento: fino a + 60%; diminuzione: fino a - 50%

Fase esecutiva:

a) mobiliare: valore medio di liquidazione euro 1.300; aumento: fino a + 60%; diminuzione: fino a - 50%

b) immobiliare: valore medio di liquidazione euro 2.900; aumento: fino a + 60%; diminuzione: fino a - 50%

Scaglione da euro 100.001 a euro 500.000

Fase di studio: valore medio di liquidazione euro 3.250; aumento: fino a + 60%; diminuzione: fino a - 50%

Fase introduttiva: valore medio di liquidazione euro 1.650; aumento: fino a + 60%; diminuzione: fino a - 50%

Fase istruttoria: valore medio di liquidazione euro 3.250; aumento: fino a + 130%; diminuzione: fino a - 70%

Fase decisoria: valore medio di liquidazione euro 4.050; aumento: fino a + 60%; diminuzione: fino a - 50%

Fase esecutiva:

a) mobiliare: valore medio di liquidazione euro 2.100; aumento: fino a + 60%; diminuzione: fino a - 50%

b) immobiliare: valore medio di liquidazione euro 4.800; aumento: fino a + 60%; diminuzione: fino a - 50%

Scaglione da euro 500.001 a euro 1.500.000

Fase di studio: valore medio di liquidazione euro 5.400; aumento: fino a + 60%; diminuzione: fino a - 50%

Fase introduttiva: valore medio di liquidazione euro 2.700; aumento: fino a + 60%; diminuzione: fino a - 50%

Fase istruttoria: valore medio di liquidazione euro 5.400; aumento: fino a + 100%; diminuzione: fino a - 70%

Fase decisoria: valore medio di liquidazione euro 6.750; aumento: fino a + 60%; diminuzione: fino a - 50%

Fase esecutiva:

a) mobiliare: valore medio di liquidazione euro 3.600; aumento: fino a + 60%; diminuzione: fino a - 50%

b) immobiliare: valore medio di liquidazione euro 8.100; aumento: fino a + 60%; diminuzione: fino a - 50%

Scaglione di valore indeterminato o indeterminabile

Valore medio di liquidazione corrispondente a quello dello scaglione di riferimento, aumentato fino al 150% ovvero diminuito fino al 50%

GIUDICE DI PACE

Scaglione fino a euro 5.000

Fase di studio: valore medio di liquidazione euro 300; aumento: fino a + 50%; diminuzione: fino a - 60%

Fase introduttiva: valore medio di liquidazione euro 150; aumento: fino a + 50%; diminuzione: fino a - 60%

Fase istruttoria: valore medio di liquidazione euro 300; aumento: fino a + 100%; diminuzione: fino a - 80%

Fase decisoria: valore medio di liquidazione euro 400; aumento: fino a + 30%; diminuzione: fino a - 70%

Scaglione da euro 5.001

Valore medio di liquidazione corrispondente a quello dello scaglione previsto per il tribunale, diminuito del 40%

CORTE DI APPELLO, ORGANI DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO, ORGANI DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA E CONTABILE DI PRIMO GRADO

Valore medio di liquidazione corrispondente a quello dello scaglione previsto per il tribunale, aumentato del 20%

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE, MAGISTRATURE SUPERIORI, COMPRESO IL TRIBUNALE DI PRIMA ISTANZA DELL'UNIONE EUROPEA

Scaglione di riferimento: valore della causa tra euro 25.001 ed euro 50.000

Fase di studio: valore medio di liquidazione euro 1.600; aumento: fino a + 70%; diminuzione: fino a - 50%

Fase introduttiva: valore medio di liquidazione euro 1.000; aumento: fino a + 60%; diminuzione: fino a - 50%

Fase decisoria: valore medio di liquidazione euro 1.900; aumento: fino a + 70%; diminuzione: fino a - 50%

Scaglione fino a euro 25.000

Variazione del valore medio di liquidazione: - 55% rispetto allo scaglione di riferimento; stesse variazioni percentuali in aumento o diminuzione

Scaglione da euro 50.001 a euro 100.000

Variazione del valore medio di liquidazione: + 65% rispetto allo scaglione di riferimento; stesse variazioni percentuali in aumento o diminuzione

Scaglione da euro 100.001 a euro 500.000

Variazione del valore medio di liquidazione: + 170% rispetto allo scaglione di riferimento; stesse variazioni percentuali in aumento o diminuzione

Scaglione da euro 500.001 a euro 1.500.000

Variazione del valore medio di liquidazione: + 350% rispetto allo scaglione di riferimento; stesse variazioni percentuali in aumento o diminuzione

CORTE COSTITUZIONALE E ALTRI ORGANI DI GIUSTIZIA SOVRANAZIONALI

Scaglione di riferimento: valore della causa tra euro 25.001 ed euro 50.000

Fase di studio: valore medio di liquidazione euro 1.700; aumento: fino a + 70%; diminuzione: fino a - 50%

Fase introduttiva: valore medio di liquidazione euro 1.100; aumento: fino a + 60%; diminuzione: fino a - 50%

Fase decisoria: valore medio di liquidazione euro 2.000; aumento: fino a + 70%; diminuzione: fino a - 50%

Scaglione fino a euro 25.000

Variazione del valore medio di liquidazione: - 55% rispetto allo scaglione di riferimento; stesse variazioni percentuali in aumento o diminuzione

Scaglione da euro 50.001 a euro 100.000

Variazione del valore medio di liquidazione: + 65% rispetto allo scaglione di riferimento; stesse variazioni percentuali in aumento o diminuzione

Scaglione da euro 100.001 a euro 500.000

Variazione del valore medio di liquidazione: + 170% rispetto allo scaglione di riferimento; stesse variazioni percentuali in aumento o diminuzione

Scaglione da euro 500.001 a euro 1.500.000

Variazione del valore medio di liquidazione: + 350% rispetto allo scaglione di riferimento; stesse variazioni percentuali in aumento o diminuzione

PROCEDIMENTO PER INGIUNZIONE

Scaglione fino a euro 5.000: da 50 a 700 euro

Scaglione da euro 5.001 a euro 500.000: da 400 a 2.000 euro

Scaglione da euro 500.001 a euro 1.500.000: da 1.000 a 2.500 euro

PRECETTO

Scaglione da euro 0 a euro 5.000: da 20 a 100 euro

Scaglione da euro 5.001 a euro 500.000: da 150 a 350 euro

Scaglione da euro 500.001 a euro 1.500.000: da 400 a 600 euro

Scaglione oltre euro 1.500.000: da 700 a 900

PROCEDIMENTO DI ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI E PER CONSEGNA O RILASCIO

Diminuzione del 10% del valore medio di liquidazione relativo ai procedimenti esecutivi mobiliari, con i medesimi aumenti e diminuzioni

AFFARI TAVOLARI

Diminuzione del 20% del valore medio di liquidazione relativo ai procedimenti esecutivi mobiliari, con i medesimi aumenti e diminuzioni

**Tabella B
Avvocati****TRIBUNALE MONOCRATICO E MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA**

Fase di studio: valore medio di liquidazione euro 300; aumento: fino a + 300%; diminuzione: fino a - 50%

Fase introduttiva: valore medio di liquidazione euro 600; aumento: fino a + 50%; diminuzione: fino a - 50%

Fase istruttoria: valore medio di liquidazione euro 900; aumento: fino a + 100%; diminuzione: fino a - 70%

Fase decisoria: valore medio di liquidazione euro 900; aumento: fino a + 50%; diminuzione: fino a - 70%

Fase esecutiva: euro 20 per ogni ora o frazione di ora, con aumento o diminuzione del 50%.

GIUDICE DI PACE

Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per il tribunale monocratico, diminuito del 20%

GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI O DELL'UDIENZA PRELIMINARE

Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per il tribunale monocratico, aumentato del 20%

TRIBUNALE COLLEGALE

Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per il tribunale monocratico, aumentato del 30%

CORTE D'ASSISE

Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per il tribunale monocratico, aumentato del 150%

CORTE D'APPELLO E TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per il tribunale monocratico, aumentato del 60%

CORTE D'ASSISE D'APPELLO

Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per il tribunale monocratico, aumentato del 160%

MAGISTRATURE SUPERIORI

Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per il tribunale monocratico, aumentato del 220%

Tabella C**Compensi spettanti agli iscritti negli albi professionali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili****Riquadro 1 [Art. 19]**

- sulla sommatoria dei componenti positivi di reddito lordi e delle attività:

fino ad euro 10.000 dal 3% al 4%

sul maggior valore fino ad euro 50.000 dal 2% al 3%

sul maggior valore oltre euro 50.000 dall'1% al 2%

Riquadro 2 [Art. 20]

a) sul totale dell'attivo realizzato:

fino ad euro 400.000 dal 4% al 6%

sul maggior valore e fino a euro 4.000.000 dal 2% al 3%

oltre euro 4.000.000 dallo 0,75% all'1%

b) sul passivo accertato: dallo 0,50% allo 0,75%

Riquadro 3 [Art. 21]

- sul valore della perizia o della valutazione:

fino ad euro 1.000.000 dallo 0,80% all'1%

per il di più fino ad euro 3.000.000 dallo 0,50% allo 0,70%

per il di più oltre 3.000.000 dallo 0,025% allo 0,050%

Riquadro 4 [Art. 22]

a) sul totale dei componenti positivi di reddito lordi: dallo 0,10% allo 0,15%

b) sul totale delle attività: dallo 0,050% allo 0,075%

c) sull'ammontare delle passività dallo 0,050% allo 0,075%

Riquadro 5.1 [Art. 23, comma 1]

a) sui componenti positivi di reddito lordi: dallo 0,30% allo 0,50%

b) sul totale delle attività: dallo 0,020% allo 0,060%

c) sul totale delle passività risultanti dal bilancio di fine esercizio: dallo 0,020% allo 0,065%

Riquadro 5.2 [Art. 23, comma 2]

- sulla sommatoria dei componenti positivi di reddito lordi:

fino a euro 50.000 dal 4% al 3%

sul maggior valore e fino a euro 100.000 dal 2% all'1%

oltre euro 100.000 dall'1% allo 0,5%

Riquadro 6 [Art. 24]

a) sul totale dei componenti positivi di reddito lordi:

dallo 0,020% allo 0,030% fino a 20.000.000 di euro

per il di più oltre 20.000.000 dallo 0,005% allo 0,010%

b) sul totale delle attività: dallo 0,050% allo 0,060%

c) sull'ammontare delle passività: dallo 0,020% allo 0,030%

Riquadro 7.1 [Art. 25, comma 1]

- sul capitale sottoscritto:
fino ad euro 1.000.000 dallo 0,75% all'1,50%
per il di più oltre euro 15.000.000 dallo 0,50% allo 0,75%
oltre euro 15.000.000 dallo 0,25% allo 0,50%

Riquadro 7.2 [Art. 25, comma 2]

- sul totale delle attività delle situazioni patrimoniali utilizzate:
fino ad euro 4.000.000 dall'1% all'1,50%
oltre euro 4.000.000 dallo 0,5% all'1%

Riquadro 8.1 [Art. 26, comma 1]

- sul corrispettivo pattuito:
fino a euro 2.000.000 dallo 0,75% al 2%
oltre euro 2.000.000 dallo 0,50% allo 0,75%

Riquadro 8.2 [Art. 26, commi 2 e 3]

- sul capitale mutuato o erogato, ovvero sui capitali e valori economico-finanziari oggetto della prestazione:
fino a euro 2.000.000 dallo 0,75% all'1,00%
oltre euro 2.000.000 dallo 0,50% allo 0,75%

Riquadro 9 [Art. 27]

- sul totale delle passività:
fino a euro 1.000.000 dall'1% al 2%
oltre euro 1.000.000 dallo 0,70% allo 0,90%

Riquadro 10.1 [Art. 28, comma 1]

- Dichiarazione dei redditi delle persone fisiche euro 150
- Dichiarazione dei redditi con o senza studi di settore delle persone fisiche con partita IVA euro 450
- Dichiarazione dei redditi con o senza studi di settore delle società di persone euro 550
- Dichiarazione dei redditi con o senza studi di settore delle società di capitali euro 650
- Dichiarazioni IRAP euro 200
- Dichiarazioni IVA euro 250
- Dichiarazione dei sostituti di imposta euro 150
- Dichiarazione di successione euro 350
- Altre dichiarazioni e comunicazioni euro 100
- Invio telematico euro 20

Riquadro 10.2 [Art. 28, comma 2]

- sull'importo complessivo delle imposte, tasse, contributi, sanzioni, interessi dovuti: dall'1% al 5%

Riquadro 10.3 [Art. 28, comma 3]

- sull'importo complessivo delle imposte, tasse, contributi, sanzioni, interessi dovuti: dall'1% al 5%

Riquadro 11 [Art. 29]

- sulla sommatoria dei componenti positivi di reddito lordi e delle attività:

fino a euro 5.000.000,00 da euro 6.000 a euro 8.000

per il di più fino a euro 100.000.000 dallo 0,009% allo 0,010%

per il di più fino a euro 300.000.000 dallo 0,0060% allo 0,009%

per il di più fino a euro 800.000.000 dallo 0,005% allo 0,006%

per ogni euro 100.000.000 di valore in più o frazione, rispetto a euro 800.000.000 una maggiorazione da euro 7.500 ad euro 10.000

Tabella A**Notai****ATTI IMMOBILIARI**

Da euro 25.000,00 a euro 1.000.000

Valore medio: euro 500.000,00

Percentuale riferita al valore medio: 1,1% del valore dell'immobile

Forbice: aumento fino al 4,820%; riduzione fino allo 0,410%

Da euro 1.100.001 a 3.500.000

Valore medio: euro 2.300.000

Percentuale riferita al valore medio: 0,21% del valore dell'immobile

Forbice: aumento fino allo 0,410%; riduzione fino allo 0,160%

Da euro 3.500.001 a euro 5.000.000

Valore medio: euro 4.250.000

Percentuale riferita al valore medio: 0,14% del valore dell'immobile

Forbice: aumento fino allo 0,161%; riduzione fino allo 0,120%

Tabella B**Notai****ATTI MOBILIARI (inclusi MOBILI REGISTRATI)**

Da euro 10.000 a euro 200.000

Valore medio: euro 105.000,00

Percentuale del valore medio: 0,62%

Forbice: riduzione fino allo 0,350%; aumento fino all'1,790%

Da euro 200.001 a euro 700.000

Valore medio: 450.000

Percentuale del valore medio: 0,200%

Forbice: riduzione fino allo 0,130% aumento fino allo 0,350%

Da euro 700.001 a euro 2.500.000

Valore medio: euro 1.600.000

Percentuale del valore medio: 0,082%

Forbice: riduzione fino allo 0,049%; aumento fino allo 0,130%

Da 2.500.001 a euro 4.500.000

Valore medio: euro 3.500.000

Percentuale del valore medio: 0,035%

Forbice: riduzione fino allo 0,028%; aumento fino allo 0,490%

Tabella C
Notai**ATTI SOCIETARI****Da euro 25.000 a euro 400.000****Valore medio dell'atto: euro 212.500****Percentuale del valore medio: 1,4%****Forbice: aumento fino a 6,90%; riduzione fino a 0,86%****Da euro 400.001 a euro 1.500.000****Valore medio dell'atto: euro 950.000****Percentuale del valore medio: 0,47%****Forbice: riduzione fino allo 0,35%; aumento fino allo 0,86%****Da euro 1.500.001 a euro 5.000.000****Valore medio dell'atto: euro 3.250.000****Percentuale del valore medio: 0,16%****Forbice: riduzione fino allo 0,13%; aumento fino allo 0,35%****Tabella D**
Notai**ALTRI ATTI****Da euro 30 a euro 500 con aumento fino al doppio**



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ordine Dottori Commercialisti - Esperti Contabili

Area Generale

ENTRATA - 03/12/2012 10:21 - 0003962



11522540

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0011646 - 30/11/2012 - USCITA
Allegati : 0



* 0 0 0 1 7 6 9 K U 0 L *

FM/COO: me

Roma, 30 ... 2012

Spett. le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
di TORINO
Via Carlo Alberto 59
10123 Torino

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 360/2012_ tariffa_liquidazione parcelle a seguito emanazione DM 20 luglio 2012, n. 140

In relazione al quesito formulato lo scorso 30 ottobre, relativo alla possibilità di procedere alla liquidazione di parcelle che si riferiscono a prestazioni eseguite successivamente al 24 gennaio 2012, si osserva quanto segue.

L'art. 9 del DL 24 gennaio 2012, n. 1 che ha disposto l'abrogazione delle tariffe professionali ha altresì stabilito che le tariffe, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, continuino ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali con cui sono fissati i nuovi parametri e, comunque, non oltre il centovesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Orbene l'art. 41 del DM 20 luglio 2012, n. 140 prevede che le nuove disposizioni in tema di liquidazione dei compensi sulla base dei parametri debbano trovare applicazione alle liquidazioni successive alla data di entrata in vigore del decreto.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 17406 del 12 ottobre 2012 hanno evidenziato che "per ragioni di ordine sistematico e dovendosi dare al citato art. 41 del decreto ministeriale un'interpretazione il più possibile coerente con i principi generali cui è ispirato l'ordinamento, la citata disposizione debba essere letta nel senso che i nuovi parametri siano da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorchè tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente, quando ancora erano in vigore le tariffe professionali abrogate".

Ne deriva che le tariffe abrogate possono trovare ancora applicazione qualora la prestazione professionale si sia completamente esaurita sotto il vigore delle precedenti tariffe. Deve invece applicarsi il D.M. n. 140/2012 con riferimento a prestazioni professionali, iniziate prima, ma ancora in corso alla data di entrata in vigore del suddetto decreto (23 agosto 2012).

Alla luce di quanto sopra esposto occorre considerare se siano ancora valide le indicazioni fornite con l'informativa del Consiglio Nazionale n. 21/2012.

Nell'informativa si evidenziava che i Consigli degli Ordini potessero continuare a liquidare le parcelle relative ad

- a) incarichi conclusi prima dell'entrata in vigore del decreto "liberalizzazioni" (24 gennaio 2012);
- b) incarichi assunti dai professionisti prima dell'entrata in vigore del decreto "liberalizzazioni" (24 gennaio 2012).

Le indicazioni fornite rimangono certamente attuali per il caso sub a). Alcune precisazioni, invece, devono essere poste in relazione al caso sub b). Alla luce della sentenza delle Sezioni unite della Cassazione, infatti, la tariffa si applicherà per la liquidazione giudiziale dei compensi solo nei casi in cui la prestazione si sia conclusa prima dell'entrata in vigore del DM 140/2012 (23 agosto 2012, giorno successivo alla data di pubblicazione nella G. U.), qualora invece la prestazione si sia conclusa a decorrere dal 23 agosto 2012 si applicheranno i parametri di cui al DM 140/2012, senza la necessità di richiedere alcun parere di liquidazione all'Ordine.

Più problematica appare la situazione relativa agli incarichi assunti successivamente al 24 gennaio 2012 per i quali le parti non abbiano concordato il compenso. L'articolo 9 del decreto liberalizzazione non prevede che la mancata pattuizione del compenso al momento del conferimento dell'incarico, ovvero la mancata formulazione del preventivo, configuri un'ipotesi di nullità del contratto. Pertanto, ogni qualvolta il compenso non sia stabilito fra le parti, il professionista potrà ricorrere al giudice per la liquidazione del compenso ai sensi dell'art. 2233 cod. civ.¹.

Considerato che l'art. 2233 cod. civ. non ha subito alcuna modifica, come evidenziato nell'informativa 21/2012, si ritiene che ai Consigli degli Ordini spetti ancora il compito di rilasciare il parere in base al quale il giudice è chiamato a determinare il compenso. Tale compito spetterà certamente fino a quando le tariffe professionali continueranno a costituire la base di riferimento per le liquidazioni giudiziali (come evidenziato dalla sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione, per la determinazione dei compensi spettanti per le prestazioni concluse entro il 23 agosto 2012).

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale
Francesca Maione



¹ L'art. 2233 cod. civ. non ha subito alcuna modifica formale. Tuttavia l'abrogazione delle tariffe professionali altera nella sostanza le previsioni dell'articolo. La norma civilistica, infatti prevedeva una gerarchia fra i diversi criteri di determinazione degli onorari (1. Pattuizione fra le parti; 2. Tariffe/usi; 3. Definizione giudiziale) ed il venir meno delle tariffe professionali induce a ritenere che in assenza dell'accordo si possa far ricorso solo alla liquidazione giudiziale.



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

CS/COO:fp

Roma, 30 novembre 2012
Informativa n. 89/2012

**AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DEGLI
ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI**

Oggetto: "Indicazioni in materia di liquidazione compensi a consulenti tecnici e periti"

Caro Presidente,

Ti informo che il Consiglio Nazionale, nella seduta del 21 novembre scorso, ha approvato il documento "Indicazioni in materia di liquidazione compensi a consulenti tecnici e periti" elaborato dalla Commissione di studio "Consulenza tecnica d'ufficio", che Ti allego e che potrai trovare anche sul sito www.commercialisti.it.

Un cordiale saluto.

Claudio Siciliotti





Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Indicazioni in materia di liquidazione compensi a consulenti tecnici e periti

Novembre 2012



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

A cura della Commissione

“Consulenza tecnica d’ufficio”

Presidente

Mario Giovanni Scandura

Componenti

Monica Baldassarre

Gennaro Brescia

Ciro Cozzolino

Lucia Di Lauro

Domenico Di Michele

Alessandro Gallone

Francesco Mancini

Marco Manovelli

Bianca Chiara Vitali

Ricercatore

Cristina Bauco

Mandato 2008-2012

Area di delega

Consigliere Delegato

Consiglieri Co-Delegati

Funzioni Giudiziarie

Felice Ruscetta

Marcello Danisi

Massimo Mellacina

Giulia Pusterla



Indice

PREMESSA.....	4
1. IL TESTO UNICO SPESE DI GIUSTIZIA E IL D.M. 30 MAGGIO 2002	5
1.1. La determinazione dell'onorario per alcune attività di consulenza tipica: valutazione d'azienda e bilanci.....	6
1.2. La liquidazione in caso di pluralità di incarichi.....	8
1.3. La liquidazione dei compensi in materia penale.....	9
1.4. Gli incarichi collegiali	10
1.5. Le fattispecie particolari	11
1.6. Le modalità di liquidazione compensi	12
1.7. L'opposizione al Decreto di liquidazione.....	14
2. LE NUOVE DISPOSIZIONI IN TEMA DI COMPENSO DEL PROFESSIONISTA.....	15
GIURISPRUDENZA CORRELATA.....	17
ALLEGATI.....	25



PREMESSA

Fino all'entrata in vigore del D.P.R. n. 115/2002, il testo di riferimento per la determinazione del compenso del CTU era la legge 8 luglio 1980 n. 319.

Il compenso del Perito nominato dal Giudice è ora regolato dal menzionato D.P.R. n. 115/2002 "*Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia*" (d'ora in avanti Testo Unico) il quale, nell'abrogare esplicitamente la legge 319/1980, ha sostituito, riscrivendole in modo quasi identico, gran parte delle norme che precedentemente concernevano tale materia.

Il suddetto Testo Unico ha abrogato, infatti, esplicitamente la legge 319/1980, fatta eccezione per l'art. 4 relativo agli "onorari commisurati al tempo". Con mero intento ricognitivo, va detto che prima dell'entrata in vigore del Testo Unico, le norme contenute nella legge 319/1980 e le previsioni del decreto 820/1983 istitutivo delle tabelle apparivano inadeguate e, sotto alcuni profili, poco chiare. Sulla normativa vigente, andavano ad incidere le modifiche introdotte con il D.M. 30 maggio 2002, recante l'"*Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale*", pubblicato sulla G.U. n. 182 del 5 agosto 2002 le quali, oltre a prevedere i compensi esposti in Euro e a rideterminare in aumento le stesse percentuali, hanno di fatto comportato un apprezzabile incremento degli onorari spettanti ai consulenti tecnici e ai periti.

L'allegato del D.M. 30 maggio 2002, intitolato "Tabelle contenenti la misura degli onorari fissi e di quelli variabili dei periti e dei consulenti tecnici, per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale, in attuazione dell'art. 2 della legge 8 luglio 1980, n. 319", prevede una lunga serie di tabelle da utilizzarsi a seconda del tipo di incarico affidato al consulente tecnico.

La parte del Testo Unico dedicata alla disciplina del CTU è il Titolo VII rubricato "Ausiliari del magistrato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario", e più precisamente gli articoli 49 – 72.



1. IL TESTO UNICO SPESE DI GIUSTIZIA E IL D.M. 30 MAGGIO 2002

L'art. 49 del Testo Unico, denominato "*Elenco delle spettanze*", prescrive:

"Agli ausiliari del magistrato spettano l'onorario, l'indennità di viaggio e di soggiorno, le spese di viaggio e il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico.

Gli onorari sono fissi, variabili e a tempo".

Il primo comma dell'art. 50 del predetto Testo Unico, precisa che "*La misura degli onorari fissi, variabili e a tempo, è stabilita mediante tabelle, approvate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze*", che altro non è che il Decreto Ministeriale su indicato, del 30 maggio 2002.

Per quanto sopra detto, si dovrà sempre tenere in considerazione che oltre al Testo Unico è tutt'ora in vigore la tariffa a tempo prevista dall'art. 4 della L. n. 319/1980. Tale norma, relativamente agli onorari commisurati a tempo, prescrive:

"Per le prestazioni non previste nelle tabelle e per le quali non sia applicabile l'articolo precedente gli onorari sono commisurati al tempo impiegato e vengono determinati in base alle vacanze.

La vacanza è di due ore. L'onorario per la prima vacanza è di € 14,68 e per ciascuna delle successive è di € 8,15.

L'onorario per la vacanza può essere raddoppiato quando per il compimento delle operazioni è fissato un termine non superiore a cinque giorni; può essere aumentato fino alla metà quando è fissato un termine non superiore a quindici giorni.

L'onorario per la vacanza non si divide che per metà; trascorsa un'ora e un quarto è dovuto interamente.

Il giudice non può liquidare più di quattro vacanze al giorno per ciascun incarico.

Questa limitazione non si applica agli incarichi che vengono espletati alla presenza dell'autorità giudiziaria, per i quali deve farsi risultare dagli atti e dal verbale di udienza il numero delle vacanze.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 455 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, il magistrato è tenuto, sotto la sua personale responsabilità, a calcolare il numero delle vacanze da liquidare con rigoroso riferimento al numero delle ore che siano state strettamente necessarie per l'espletamento dell'incarico, indipendentemente dal termine assegnato per il deposito della relazione o traduzione".

Va aggiunto come in relazione agli onorari variabili, l'art. 51 del Testo Unico preveda alcuni correttivi quando esplicita che:

"Nel determinare gli onorari variabili il magistrato deve tener conto delle difficoltà, della completezza e del pregio della prestazione fornita.



Gli onorari fissi e variabili possono essere aumentati, sino al venti per cento, se il magistrato dichiara l'urgenza dell'adempimento con decreto motivato".

È solo il caso di evidenziare, in questa sede, la disparità di trattamento con le oramai abrogate tariffe professionali, anche se la Suprema Corte aveva giustificato tale criticabile divergenza con la considerazione che l'art. 2 della legge 319/1980¹ imponeva di contemperare la misura degli onorari con la natura pubblicistica dell'incarico.

Va detto in proposito che le modifiche apportate con il D.M. 30 maggio 2002, pur dando esito alle richieste di aggiornamento e miglioramento da parte degli addetti ai lavori, non hanno apportato i tanto auspicati cambiamenti radicali e definitivi della normativa attualmente in vigore che mostra aspetti controversi e in certa misura penalizzanti a causa dei limiti di liquidazione in relazione a un così delicato incarico e per la disparità di trattamento, assolutamente ingiustificata nonostante il parere contrario dei giudici di legittimità, tra ausiliari di giustizia e consulenti nominati dalle parti (c.t. di parte) nei giudizi civili e penali questi ultimi remunerati invece a partire dal 23 luglio 2012, ai sensi del D.M. 20 luglio 2012 n. 40.

1.1. La determinazione dell'onorario per alcune attività di consulenza tipica: valutazione d'azienda e bilanci

La determinazione dell'onorario a percentuale per le consulenze tecniche aventi ad oggetto la valutazione di aziende disciplinate dal previgente art. 3, D.P.R. 14 novembre 1983, n. 820², deve essere compiuta tenendo conto che l'ultimo scaglione di riferimento ai fini del calcolo è quello che va da euro 258.228,46 a euro 516.456,90, anche nel caso in cui il consulente abbia accertato valori superiori al limite massimo di detto scaglione; tale principio non contrasta con il disposto di cui all'art. 2233 c.c., secondo cui la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione, in quanto prima l'art. 2, legge n. 319 del 1980, poi l'art. 50, comma secondo del Testo Unico, impongono di contemperare la misura degli onorari con la natura pubblicistica dell'incarico.

È stato anche precisato, in tema di liquidazione del compenso a periti e consulenti tecnici, come la pluralità delle valutazioni e degli accertamenti richiesti non esclude l'unicità dell'incarico e la conseguente unitarietà del compenso; pertanto, nell'ipotesi di consulenza consistente nella valutazione di un patrimonio nell'arco di alcuni anni, il compenso va determinato con riferimento ad un unico valore costituito dalla sommatoria dei valori riscontrati all'esito degli accertamenti esperiti.

¹ Come detto, la normativa è stata sostituita con quella contenuta nel Testo Unico.

² La previsione è stata sostituita con l'art. 3 D.M. 30 maggio 2002 che rinvia all'art. 2 dello stesso decreto dove sono replicati i contenuti di cui al previgente art. 3 D.P.R. n. 820/1983



Va anche riferito come in tema di liquidazione dell'onorario del consulente tecnico d'ufficio, lo scaglione massimo di valore, per il calcolo a percentuale dell'onorario medesimo, fissato dall'art. 2 del D.P.R. n. 352 del 1988 in *"non oltre il miliardo di lire"*, configura un limite insuperabile, che non contrasta né con gli artt. 35 e 36 Cost., né con l'art. 2233 c.c.

Quanto sopra è stato giustificato in relazione alla posizione stessa dei consulenti d'ufficio, i quali, nella loro qualità di ausiliari del giudice, non possono essere considerati, ai fini della valutazione delle loro prestazioni, come semplici lavoratori autonomi.

Nella pratica, tuttavia, nonostante il contrario avviso della Suprema Corte, va rilevato come alcuni uffici giudiziari, in considerazione del mancato adeguamento obbligatorio delle tabelle e del limite del miliardo ormai inadeguato all'effettivo valore delle controversie, ritengano comunque possibile il superamento del limite massimo fornito dalle tabelle, procedendo all'applicazione, per la quota eccedente, dell'ultimo scaglione progressivo.

A tal riguardo, si è espresso in passato il Tribunale di Roma secondo cui *"poiché il limite massimo di lire un miliardo appare, dato il tempo trascorso dall'approvazione delle tabelle, ormai inadeguato in relazione all'effettivo valore delle controversie, che non può non essere considerato anche in sede di liquidazione dei consulenti, è orientamento di questo Tribunale applicare, per importi superiori al miliardo, l'ultimo scaglione progressivo della relativa voce tabellare"*.

Già in precedenza la stessa Corte di Appello di Roma aveva avuto modo di stabilire che l'art. 2 del D.P.R. 14 novembre 1983, n. 820, doveva essere interpretato nel senso che con le parole *"fino e non oltre lire 1.000.000.000"* si fosse inteso fissare il limite massimo dello scaglione al quale va applicata la percentuale del compenso dallo 0,25 per cento, allo 0,50 per cento e non di porre un divieto di liquidazione per valori superiori.

Mette conto rilevare che la Suprema Corte ha precisato che i valori superiori allo scaglione massimo, non utilizzabili come base di calcolo a percentuale, possono essere sicuramente valutati dal giudice come indice rivelatore dell'eccezionale importanza, complessità e difficoltà delle prestazioni richieste al perito o consulente tecnico e consentire necessariamente l'applicazione dell'aumento fino al doppio dell'onorario liquidato a norma dell'art. 5 della legge 8 luglio 1980, n. 319³, tant'è che, in passato, sempre il Tribunale di Roma con la circolare del 14 aprile 1984, n. 4161 arrivava ad escludere che il limite massimo del valore oggetto della controversia segnasse anche il limite massimo dell'onorario liquidabile. Tale interpretazione consente anche oggi di concludere che sia possibile:

- applicare l'aliquota più elevata agli importi eccedenti quello massimo indicato dalla norma;

³ Oggi sostituito con l'art. 52 del Testo Unico



- applicare le disposizioni dell'art. 52 del Testo Unico sulle prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà.

Va anche riferito come, con riferimento all'art. 4 del D.M. 30 maggio 2002 si rileva un favorevole orientamento della Corte di Cassazione che, soffermandosi sull'ambito di applicazione della norma, ha stabilito il principio per cui, nel caso di esame di bilanci di società diverse ovvero di bilanci di diverse annualità della medesima società, l'onorario va determinato con riferimento a ciascuno dei documenti contabili esaminati.

Tale decisione si pone almeno in parte come correttivo del principio affermato dalla Suprema Corte la quale, nell'interpretare l'art. 2 del previgente D.P.R. n. 820/1983 aveva ritenuto che, indipendentemente dai valori accertati, non era consentito liquidare al consulente un onorario superiore a quello corrispondente allo scaglione più elevato, restando comunque salva la facoltà di aumentare fino al doppio nel caso di prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà.

1.2. La liquidazione in caso di pluralità di incarichi

Si è molto discusso sull'ammontare del compenso da liquidare nel caso in cui venga demandata al perito una pluralità di incarichi, ancorché sia stato espresso il principio per cui *"ove si tratta di accertamento plurimo, ancorché in base ad incarico unitario, è legittima la liquidazione degli onorari sommando quelli relativi a ciascuno dei distinti accertamenti richiesti"*.

Una soluzione alla questione è stata recentemente fornita dalla giurisprudenza che, limitatamente alle controversie civili, sottolinea come debbano essere distinte le ipotesi di accertamenti ripetitivi, in cui il compenso va determinato a percentuale, rapportato al cumulo dei valori accertati, da quelle di accertamenti diversi tra loro, in cui, di contro, al perito dovranno essere liquidati gli importi relativi ai diversi quesiti evasi.

Ai fini della liquidazione degli onorari del consulente tecnico di ufficio, deve infatti aversi riguardo all'accertamento richiesto dal giudice e, ove si tratti di accertamento plurimo, ancorché in base ad incarico unitario, è legittima la liquidazione degli onorari sommando quelli relativi a ciascuno dei distinti accertamenti richiesti.

Sempre in tema di liquidazione dei compensi a periti e consulenti tecnici, va fatta menzione di altro favorevole orientamento emerso prima dell'entrata in vigore del Testo Unico secondo cui le previsioni di cui agli artt. 2 (sulla perizia o consulenza tecnica in materia amministrativa, fiscale e contabile) e 4 (sulla perizia o consulenza tecnica in materia di bilancio e relativo conto dei profitti e delle perdite) della tabella



allegata al D.P.R. 27 luglio 1988, n. 352⁴, essendo le stesse distinte e godendo ciascuna di propria autonomia, potevano trovare contemporanea applicazione, ove in concreto risultasse che il perito o il consulente tecnico avessero svolto, attività riconducibile nell'una e nell'altra fattispecie.

In definitiva, se ad un consulente tecnico d'ufficio è affidato l'incarico di verificare e riscontrare operazioni contabili già acquisite in materia amministrativa, contabile e fiscale, l'onorario è attualmente fissato in base all'art. 2 della tabella allegata al D.M. 30 maggio 2002, anche se si è reso necessario espletare indagini ricostruttive e valutative della contabilità, e senza che perciò possa invece liquidarsi l'onorario previsto dal successivo art. 4 in tema di bilancio e conto profitti e perdite, trattandosi di prestazioni astrattamente cumulabili, ma distinte.

Le menzionate disposizioni – vale adire l'art. 2, sulla perizia o consulenza tecnica in materia amministrativa, fiscale e contabile, e l'art. 4, sulla perizia o consulenza tecnica in materia di bilancio e relativo conto dei profitti e delle perdite - hanno ciascuna una propria autonomia, ma non sussistono ostacoli - di ordine concettuale, logico o giuridico - alla possibilità che esse trovino contemporanea applicazione, ove risulti che in concreto il perito o consulente tecnico ha svolto attività riconducibili in entrambe le fattispecie.

È stato altresì precisato che ai fini della liquidazione dell'onorario per consulenza tecnica avente ad oggetto la valutazione di azienda, lo scaglione massimo di valore per il calcolo a percentuale dell'onorario medesimo, fissato a partire da lire 500.000.00 fino a lire 1.000.000.000, configura un limite non superabile, pure quando la stima di detta azienda ecceda la misura indicata dalla legge.

1.3. La liquidazione dei compensi in materia penale

In materia penale valgono le stesse regole già affrontate in quella civile, con tutte le precisazioni e osservazioni in precedenza richiamate, riguardo ai limiti evidenziati⁵.

In materia di compenso, al consulente tecnico del pubblico Ministero e al perito sono infatti applicabili le norme delle leggi speciali tenendo presente che nel settore penale il criterio di individuazione del parametro è quello del *"valore economico del bene o dell'utilità che costituiscono oggetto dell'accertamento e della contestazione quale risulta dagli elementi obiettivi del processo"*.

Il criterio di classificazione dei compensi è lo stesso sia per i consulenti tecnici che per i periti, e pertanto anche a questi ultimi competono gli onorari variabili, ove risultino determinabili dalle tabelle; peraltro, la perizia non è configurabile nel processo civile, dove il consulente tecnico ben può, tuttavia, svolgere attività

⁴ I menzionati articoli sono stati sostituiti dagli artt. 2 e 4 della tabella allegata al D.M. 30 maggio 2002.

⁵ Il titolo VII del Testo Unico, come accennato contiene la disciplina della liquidazione degli onorari degli ausiliari del magistrato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario.



di mera valutazione e al di fuori del controllo del giudice, coincidente con l'attività del perito nel processo penale.

In tema di compensi a periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria, Il Testo Unico, istituendo una equiparazione fra tali categorie di ausiliari del giudice, non consente alcun collegamento fra determinati criteri di liquidazione del compenso ed appartenenza dell'ausiliario all'una o all'altra categoria, né, in particolare, di distinguere fra consulente tecnico e perito per ragioni diverse dalla prestazione della rispettiva attività nel processo civile o penale, per l'uno come per l'altro dovendo, invece, il compenso essere determinato in misura, fissa o variabile, correlata alle previsioni delle tabelle professionali - sia per le attività in queste indicate, sia per altre analoghe - ovvero col sistema della commisurazione al tempo (cosiddetta vacanza) nei residui casi di inapplicabilità delle dette tabelle.

In merito al compenso spettante al consulente tecnico del P.M., si deve mettere in evidenza come sia stata avanzata l'ipotesi secondo cui potrebbero tornare applicabili le tariffe professionali, anziché le disposizioni del T.U. Spese di giustizia, non essendo queste richiamate dalla normativa contenuta nel nuovo codice di procedura penale.

Trattandosi di legge speciale che deroga alla generale, la sua applicazione non può essere effettuata per analogia. Secondo tale tesi, per la verità del tutto minoritaria, la figura del Pubblico Ministero delineata dal nuovo c.p.p. risulta essere del tutto differente da quella preesistente, fatto questo che impedisce l'applicazione della legge speciale e che consentirebbe un implicito rinvio alle tariffe professionali.

Tale tesi seppur vantaggiosa per una migliore liquidazione dei compensi non potrebbe tuttavia trovare accoglimento, di fronte alla previsione dell'art. 73 delle Disposizioni di Att. c.p.p. che stabilisce espressamente: *"per la liquidazione del compenso al consulente tecnico si osservano le disposizioni previste per il perito"*.

La stessa relazione al progetto preliminare del c.p.p., a proposito dell'art. 359 c.p.p., ha precisato che *"il tema della liquidazione dovrà essere disciplinato nelle disposizioni di attuazione e di coordinamento anche con un richiamo alle norme sulla perizia"*.

1.4. Gli incarichi collegiali

Con riferimento agli **incarichi collegiali**, l'art. 53 del Testo Unico prescrive quanto segue:

"Quando l'incarico è stato conferito ad un collegio di ausiliari il compenso globale è determinato sulla base di quello spettante al singolo, aumentato del quaranta per cento per ciascuno degli altri componenti del collegio, a meno che il magistrato dispone che ognuno degli incaricati deve svolgere personalmente e per intero l'incarico affidatogli".



1.5. Le fattispecie particolari

Oltre agli aumenti, la legge prevede anche un particolare caso di decurtazione dell'onorario che funge da penalità per il ritardo dell'espletamento dell'incarico. L'art. 51 del predetto Testo Unico prevede che:

*"Se la prestazione non è completata nel termine originariamente stabilito o entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e non imputabili all'ausiliario del magistrato, per gli onorari a tempo **non si tiene conto del periodo successivo alla scadenza del termine e gli altri onorari sono ridotti di un terzo.**"*

Va riferito come nonostante le tabelle siano risalenti al 2002, la legge prescrive che debbano essere aggiornate all'aumento del costo della vita, adeguando gli importi con cadenza triennale.

L'art. 54 del Testo Unico, infatti, prevede che: *"La misura degli onorari fissi, variabili e a tempo è adeguata ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nel triennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze"*.

È stato anche previsto, oltre all'onorario, anche il rimborso di spese, ad esempio di viaggio, e relativa indennità.

Va, infatti, riferito come ai fini della liquidazione delle spese di viaggio, il Testo Unico equipara gli ausiliari del giudice ai dipendenti statali e, in particolare, ai dirigenti di seconda fascia del ruolo unico.

Le spese relative all'utilizzo del mezzo proprio (previamente autorizzato dal giudice), possono essere riconosciute applicando le tariffe dell'ACI; il rimborso delle spese di viaggio effettuato con altri mezzi non necessita di una specifica allegazione se vi siano delle tariffe di riferimento relative a servizi di linea, con eccezione per il **trasporto aereo** che deve essere specificatamente autorizzato da parte del giudice.

Le spese devono essere indicate e documentate distintamente per il successivo controllo da parte delle cancellerie e del magistrato che provvede alla liquidazione.

Mentre all'ausiliario va riconosciuto il rimborso delle **spese sostenute** (ad es. diritti corrisposti ad uffici tecnici, catasto e conservatoria), non possono, invece, essere rimborsate **spese per collaborazioni** utilizzate dal consulente per lo svolgimento dell'incarico quando non siano state autorizzate dal giudice al momento del conferimento dell'incarico (o successivamente se richiesto) poiché l'incarico è personale.

Non è previsto rimborso per le fotografie digitali, essendo esse parte integrante della stesura della relazione, a differenza delle spese sostenute dal perito per copie eliografiche e fotostatiche, delle quali può essere richiesto il rimborso nella misura documentata.

Analogamente non competono spese o diritti per collazione degli scritti, né spettano rimborsi per le spese generali dello studio o, infine, per la dattilografia, copia o rilegatura.



1.6. Le modalità di liquidazione compensi

Premesso quanto sopra, va riferito come l'art. 71, primo comma, del Testo Unico prevede che " ... *le spettanze agli ausiliari del magistrato, sono corrisposte a domanda degli interessati, presentata all'autorità competente ai sensi degli articoli 165 e 168*".

Riguardo alla liquidazione dei compensi va riferito come la stessa venga di regola effettuata con decreto motivato notificato al consulente tecnico tramite avviso di deposito dello stesso decreto presso la cancelleria.

La liquidazione, ai sensi dell'art. 56, comma secondo, del Testo Unico, avviene a seguito di accertamento, effettuato dal magistrato, delle spese effettivamente sostenute, il quale potrà non riconoscere quelle ritenute non necessarie.

Anche in campo penale è il giudice competente a determinare l'importo del compenso; l'ente erogatore però in questo caso resta lo Stato.

Quanto alla parte del processo onerata dal pagamento alla liquidazione del CTU, è stato già riferito come nel campo civile, di regola, il giudice pone il compenso in via provvisoria a carico di una delle parti (sovente a carico della parte attrice) o, più correttamente, in solido a carico di ambedue le parti processuali.

Secondo un autorevole orientamento della Suprema Corte tuttavia è opportuno che porre il compenso a carico di entrambe le parti, tenute in solido.

A detta della Corte, infatti, dal momento che la prestazione del CTU è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio nel quale è resa, l'obbligazione nei confronti del CTU per il soddisfacimento del suo credito per il compenso deve gravare su tutte le parti del giudizio in solido tra loro, prescindendo dalla soccombenza; la sussistenza di tale obbligazione solidale, inoltre, è indipendente sia dalla pendenza del giudizio sul quale la prestazione dell'ausiliare è stata effettuata, sia dal procedimento utilizzato dall'ausiliare al fine di ottenere un provvedimento di condanna al pagamento del compenso spettante allo stesso.

Con riferimento alle modalità procedurali, si evidenzia come il perito o il consulente nominato siano tenuti, innanzitutto, ad avanzare la *richiesta di liquidazione* del compenso e, ai sensi del Testo Unico a presentare una nota specifica delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico, allegando la corrispondente documentazione.

Come già rilevato, ai sensi dell'art. 71 del Testo Unico, le spettanze agli ausiliari del magistrato, sono corrisposte a domanda degli interessati, presentata all'autorità competente ex artt. 165 e 168.

Spettano, inoltre, allo stesso le eventuali indennità e spese di viaggio determinate ai sensi dell'art. 55.



Come dispone l'art. 71, la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, trascorsi cento giorni dal compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per l'espletamento dell'incarico degli ausiliari del magistrato, mentre per le trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo e per le spese e indennità di viaggio e soggiorno degli ausiliari del magistrato la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, trascorsi duecento giorni dalla trasferta.

L'art. 168 del Testo Unico, rubricato "*Decreto di pagamento delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell'indennità di custodia*", poi, dispone in tal modo:

"La liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell'indennità di custodia è effettuata con decreto di pagamento, motivato, del magistrato che procede.

*Il decreto è comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero, **ed è titolo provvisoriamente esecutivo.***

Nel processo penale il decreto è titolo provvisoriamente esecutivo solo se sussiste il segreto sugli atti di indagine o sulla iscrizione della notizia di reato ed è comunicato al beneficiario; alla cessazione del segreto è comunicato alle parti, compreso il pubblico ministero, nonché nuovamente al beneficiario ai fini dell'opposizione".

Da evidenziare che in ogni caso il decreto di liquidazione del compenso è titolo immediatamente esecutivo. Ne deriva che il Consulente potrà agire per il recupero del proprio compenso, sulla base del decreto di liquidazione, verso tutte le parti del procedimento, **tenute fra di loro in solido** (indipendentemente dalla soccombenza processuale) al pagamento del compenso del CTU.

Di regola nella **istanza di liquidazione** dovrebbero essere indicati:

- *il Giudice Titolare della pratica;*
- *il numero di R.G.;*
- *il nome delle Parti (e degli avvocati);*
- *le generalità del Perito;*
- *la data di Conferimento dell'Incarico;*
- *il termine assegnato dal Giudice per il deposito.*

Come detto, l'art. 71 del Testo Unico, impone la presentazione dell'istanza di liquidazione delle spettanze degli ausiliari dell'autorità giudiziaria, **a pena di decadenza, entro cento giorni dal compimento delle operazioni**, dove per compimento deve intendersi il deposito in cancelleria della relazione peritale (e/o l'invio telematico laddove previsto).

È consentito all'ausiliario richiedere al magistrato l'anticipazione di parte del compenso che sarà posta provvisoriamente a carico della parte richiedente la consulenza/perizia.



Come detto, la richiesta di liquidazione deve poi essere sottoposta *ad accertamento da parte del giudice* che determina l'importo da liquidare al perito accertando le spese sostenute ed escludendo da rimborso quelle non necessarie. In tal caso il giudice che ha affidato l'incarico deve tener conto di eventuali ritardi nel deposito della relazione di consulenza tecnica o di perizia ed eventualmente applicare la riduzione di un terzo (in precedenza un quarto) del loro ammontare agli onorari qualora il ritardo sia da attribuire al consulente e sia non giustificato.

Va in ogni caso messo in luce come, in relazione alla liquidazione del compenso a favore del consulente tecnico, i chiarimenti non costituiscono una attività ulteriore ed estranea rispetto a quella, già espletata e remunerata, oggetto di consulenza, ma una attività complementare, integrativa e necessaria, al cui compimento il CTU può essere tenuto qualora gli venga richiesto: di conseguenza, relativamente a eventuali chiarimenti forniti, non spetta un compenso ulteriore rispetto a quello già percepito per la consulenza tecnica.

Mentre nel campo civile sarà la parte - o le parti nel caso di liquidazione in solido - a provvedere al pagamento, in sede penale, successivamente alla liquidazione del magistrato e alla notifica del provvedimento, il cancelliere emette *l'ordinanza di pagamento* delle indennità a favore del perito che, da parte sua, *emette fattura o ricevuta* sotto forma di parcella intestandola all'organo al quale è rivolta la sua prestazione.

L'ordinanza di pagamento e la fattura (o ricevuta) danno diritto alla riscossione dell'onorario, che viene anticipato nel campo penale dallo Stato e il pagamento, come già riferito, avviene attraverso l'emissione di un mandato di pagamento.

1.7. L'opposizione al Decreto di liquidazione

Per quanto riguarda l'**opposizione al Decreto di Liquidazione** devono essere messe in rilievo le incongruità sorte a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 150/2011 recante "Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69".

Prima dell'entrata in vigore del decreto – avvenuta il 6 ottobre 2011 - il Testo Unico prevedeva che entro 20 giorni dalla comunicazione del decreto di liquidazione si poteva proporre opposizione, allo stesso decreto, da parte di chi vi aveva interesse.

E, per gravi motivi, poteva essere anche disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento di liquidazione.



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

La versione attuale, originata dalle modifiche apportate alla versione originale della norma dal citato D.lgs. n. 150/2011, stabilisce che l'opposizione è disciplinata dall'art. 15 del medesimo D.lgs. n. 150/2011.

Tale disposizione, al primo comma, recita che "**Le controversie previste dall'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo**".

Con la conseguenza che, ad oggi, non è più specificato quale sia il termine per l'impugnazione. I commi 2 e 3 del precedente articolo 170 Testo Unico, poi, sono stati abrogati.

L'art. 15 continua, con i commi successivi, come segue:

"Il ricorso è proposto al capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato. Per i provvedimenti emessi da magistrati dell'ufficio del giudice di pace e del pubblico ministero presso il tribunale è competente il presidente del tribunale. Per i provvedimenti emessi da magistrati dell'ufficio del pubblico ministero presso la corte di appello è competente il presidente della corte di appello.

Nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio personalmente.

L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5.

Il presidente può chiedere a chi ha provveduto alla liquidazione o a chi li detiene, gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione.

L'ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile."

Se da un lato è stata chiarita la procedura da seguire, vale a dire il rito sommario di cognizione ex art. 702-bis c.p.c., rimane il non indifferente problema del giudicato sul decreto di liquidazione, potendosi, in estrema ipotesi, considerare lo stesso contestabile in qualunque tempo (salvo forse la prescrizione dell'efficacia obbligatoria del titolo non fatto valere).

2. LE NUOVE DISPOSIZIONI IN TEMA DI COMPENSO DEL PROFESSIONISTA

Da ultimo va ricordato come l'art. 9, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, ha espressamente abrogato le tariffe professionali.

Il comma 2 dello stesso articolo stabilisce che "*ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, in caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con Decreto del Ministro vigilante*".



Successivamente, con il D.M. 20 Luglio 2012 n. 140 (in G.U. n. 195 del 22 agosto 2012) sono stati dettati i nuovi parametri per la liquidazione dei compensi professionali che sostituiscono le vecchie tariffe professionali.

Quanto alla applicabilità di detti nuovi parametri anche in relazione agli ausiliari del giudice, si ritiene come gli stessi (ausiliari del giudice) restino esclusi dalle nuove regole continuando a valere le liquidazioni determinate dalla normativa specificatamente prevista nel Testo Unico.

È stato infatti puntualmente chiarito come, con riferimento ai parametri stabiliti con D.M. 20 luglio 2012 n. 140, trattasi di previsione che lascia intatta la specialità della disciplina dei compensi spettanti agli ausiliari del giudice di cui al Testo Unico delle spese di Giustizia ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 15 (sul punto vedasi il commento al Decreto 20 luglio 2012 n. 140 dell'Unione Triveneta del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, in www.ilcaso.it).



GIURISPRUDENZA CORRELATA

Art. 52 - Aumento e riduzione degli onorari

1. Per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà gli onorari possono essere aumentati sino al doppio.
2. Se la prestazione non è completata nel termine originariamente stabilito o entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e non imputabili all'ausiliario del magistrato, per gli onorari a tempo non si tiene conto del periodo successivo alla scadenza del termine e gli altri onorari sono ridotti di un terzo⁶.

Cassazione civile sez. II, 18 settembre 2009, n. 20235

La possibilità di aumentare fino al doppio i compensi liquidati al consulente tecnico di ufficio, prevista dall'art. 52 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, costituisce oggetto di un potere discrezionale attribuito al giudice, che lo esercita mediante il prudente apprezzamento degli elementi a sua disposizione. L'esercizio di siffatto potere, se congruamente motivato (come nel caso di specie, ove la maggiorazione era stata adeguatamente giustificata con il richiamo alla particolare complessità dell'incarico), è insindacabile in sede di legittimità.

Cassazione penale sez. III, 01 aprile 2009, n. 18356

La possibilità di aumentare fino al doppio i compensi liquidati al consulente tecnico di ufficio, prevista dall'art. 52 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, costituisce oggetto di un potere discrezionale attribuito al giudice, che lo esercita mediante il prudente apprezzamento degli elementi a sua disposizione. L'esercizio di siffatto potere, se congruamente motivato (come nel caso di specie, ove la maggiorazione era stata adeguatamente giustificata con il richiamo alla particolare complessità dell'incarico), è insindacabile in sede di legittimità.

Cassazione civile sez. II, 19 marzo 2007, n. 6414

La possibilità di aumentare fino al doppio i compensi liquidati al consulente tecnico d'ufficio, prevista dall'art. 5, legge 8 luglio 1980 n. 319, costituisce oggetto di un potere discrezionale attribuito al giudice, che lo esercita mediante il prudente apprezzamento di pertinenti elementi di giudizio, quali l'oggetto ed il valore della controversia, la natura e l'importanza dei compiti di accertamento in fatto, il tempo e

⁶ Comma modificato dall'art. 67, comma 3, lett. b), L. 18 giugno 2009, n. 69, pubblicata in G.U. 19 giugno 2009, n. 140, S.O. 95/L, in vigore dal 4 luglio 2009.



l'impegno profusi dall'ausiliare giudiziale con la conseguenza che la semplice circostanza che il giudice abbia attribuito particolare rilevanza al livello quantitativo e qualitativo dell'opera di tale ausiliare al predetto specifico fine, non implica, di per sé, che detta rilevanza debba anche considerarsi necessariamente di livello così elevato da giustificare, altresì, il superamento dei massimi già riconosciuti "sino al" raddoppio degli stessi, evincendosi, comunque, dalla suddetta norma una possibilità di gradualità della valutazione in funzione dell'operazione di liquidazione dei compensi in questione. Inoltre, l'esercizio di siffatto potere discrezionale di stabilire se una controversia si presenti o meno di straordinaria importanza e possa, quindi, giustificare anche l'aumento "sino al" raddoppio dei massimi degli onorari, in quanto fondato essenzialmente su accertamenti di fatto, è insindacabile in sede di legittimità salvo che nel caso di difetto di motivazione del suo esercizio, mentre nell'eventualità del suo omesso esercizio (e, perciò, di istanza non accolta), la natura prettamente discrezionale del potere, esclude la necessità di una specifica motivazione, dovendosi ritenere implicita una valutazione negativa dell'opportunità di avvalersene, con competente sottrazione a qualsiasi titolo al sindacato di legittimità.

Cassazione civile sez. II, 14 novembre 2006 , n. 24289

In tema di compenso agli ausiliari del giudice, ai sensi dell'art. 5 L. n. 319 del 1980, costituiscono prestazioni eccezionali, per le quali è consentito l'aumento fino al doppio degli onorari previsti nelle tabelle, quelle prestazioni che, pur non presentando aspetti di unicità o, quanto meno, di assoluta rarità, risultino comunque avere impiegato l'ausiliare in misura notevolmente massiva, per importanza tecnico-scientifica, complessità e difficoltà. Mentre, pertanto, l'ampiezza dell'incarico affidato all'ausiliare costituisce un elemento di giudizio nella determinazione degli onorari variabili tra il minimo e il massimo, ai sensi dell'art. 2 L. n. 319 del 1980 (secondo cui il giudice deve al riguardo tenere conto della difficoltà della indagine, della completezza e del pregio della prestazione), ai fini dell'applicabilità della disposizione di cui all'art. 5 della stessa legge, occorre che il tasso di importanza e di difficoltà della prestazione, che la legge prescrive, sia necessariamente maggiore rispetto a quello che deve essere compensato con l'attribuzione degli onorari nella misura massima.

Art. 1 - tabelle allegate al DM 30 maggio 2002

Per la determinazione degli onorari a percentuale si ha riguardo per la perizia al valore del bene o di altra utilità oggetto dell'accertamento determinato sulla base di elementi obiettivi risultanti dagli atti del processo e per la consulenza tecnica al valore della controversia; se non è possibile applicare i criteri



predetti gli onorari sono commisurati al tempo ritenuto necessario allo svolgimento dell'incarico e sono determinati in base alle vacanze.

Cassazione civile sez. II, 07 febbraio 2011, n. 3024

La causa di divisione di un patrimonio immobiliare non può mai essere definita di valore "indeterminabile", nemmeno allorché l'attore non abbia indicato la consistenza del patrimonio nell'atto di citazione, posto che di "valore indeterminabile" sono soltanto le cause aventi ad oggetto beni in suscettibili di valutazione economica. Ne consegue che, in tale ipotesi, il compenso dovuto al consulente tecnico d'ufficio chiamato alla stima dei beni da dividere non può essere liquidato col criterio delle vacanze, applicabile nel caso di causa di valore indeterminabile, ma col criterio a scaglioni, di cui all'art. 3 D.M. 30 maggio 2002, che va applicato dal giudice in base al valore risultante dagli atti e, se del caso, dalla stessa consulenza d'ufficio.

Tribunale Bari, sez. III, 8 febbraio 2008

In caso di necessità di indagini ulteriori, il CTU è pienamente legittimato a chiedere ed ottenere il relativo compenso per l'ulteriore opera che è chiamato a svolgere, anche se sia il medesimo già officiato in precedenza e pur se abbia gli sia stato liquidato il compenso per il precedente incarico, non potendo valere in tal caso il principio dell'onnicomprensività delineato dall'art. 29 D.M. 30 maggio 2002, visto che l'opera è retta da quesiti nuovi e non potendo ovviamente imputarsi all'ausiliare l'incompletezza di quelli originari (che non compete a lui di formulare). Al contrario, qualora invece le indagini suppletive o integrative derivino dalla mancata o insufficiente risposta ai quesiti originari (ipotesi, ovviamente differente da quella in cui il parere sia in sé stesso completo, ma poco chiaro, anche se può combinarsi con questa), non si formuleranno nuovi quesiti e si chiederà semplicemente di emettere il parere anche su di essi al consulente, il quale nulla potrà esigere per una opera che sin dall'inizio avrebbe dovuto svolgere in modo completo, entro il termine assegnato o prorogato.

Cassazione civile , sez. II, 19 marzo 2007, n. 6414

Al fine di stabilire il valore della causa, gli elementi di vantazione sono solo quelli che risultino precostituiti e disponibili fin dall'introduzione del giudizio, essendo invece irrilevanti quelli acquisiti nel corso dell'istruttoria, anche attraverso la stessa consulenza tecnica dovendo, nella liquidazione dei compensi del consulente tecnico d'ufficio, l'indeterminabilità del valore della causa essere inteso in senso obiettivo quale conseguenza di un'intrinseca inidoneità della pretesa ad essere tradotta in termini pecuniari, al momento di proposizione della domanda.



Cassazione civile , sez. II, 14 novembre 2006 , n. 24289

Per la liquidazione del compenso spettante al consulente tecnico d'ufficio, il valore della controversia si determina in base alla domanda, alla stregua del principio dettato dall'art. 10 c.p.c, che ha portata generale e non è limitato alla determinazione della competenza.

Cassazione civile , sez. II, 14 novembre 2006 , n. 24289

In tema di liquidazione del compenso al consulente tecnico d'ufficio, qualora l'indagine si sia articolata in una pluralità di quesiti, l'incarico deve essere considerato unico qualora gli accertamenti richiesti non sono autonomi, perché necessariamente preordinati a verificare la posizione di dare-avere delle parti.

Cassazione penale, sez. II, 31 marzo 2006, n. 7632

Nel caso in cui l'incarico conferito al consulente tecnico d'ufficio in materia di estimo abbia ad oggetto la determinazione del valore di una serie di beni immobili, la liquidazione del compenso deve essere effettuata sulla scorta dell'importo stimato", diviso per scaglioni con il limite massimo di un miliardo. In particolare, nel caso di immobili aventi caratteristiche uguali o analoghe, per definire le quali il consulente debba effettuare operazioni ripetitive, l'importo stimato si ottiene procedendo alla valore ottenuto dalla stima cumulativa di detto insieme, mentre nel caso di una pluralità di immobili diversi tra loro, l'importo stimato si ottiene facendo riferimento ad ogni singola stima di immobile che presenti autonome caratteristiche valutative.

In ogni caso va riferito come, ogni importo stimato così ottenuto deve comunque essere contenuto nel limite del massimo scaglione di un miliardo di lire eccettuato il caso in cui sussistendo le condizioni possa applicarsi l'art. 5 della legge n. 319 del 1980.

Cassazione civile sez. II, 10 gennaio 2003, n. 174

Per la liquidazione del compenso al consulente tecnico, cui sia stato conferito l'incarico di procedere alla stima di più immobili, si deve determinare un unico compenso ricorrendo al sistema di liquidazione degli onorari a percentuale indicato dal D.P.R. n. 352 del 1988, e non determinare un compenso per ciascuna delle stime effettuate, in quanto la pluralità delle valutazioni effettuate dal CTU non esclude l'unicità dell'incarico, e la conseguente unitarietà del compenso, ma rileva esclusivamente ai fini della determinazione giudiziale dell'ammontare del compenso stesso, potendo costituire elemento di apprezzamento della complessità e del pregio dell'attività svolta dal professionista.

**Cassazione civile sez. II, 17 aprile 2001, n. 5608**

Per liquidare il compenso del consulente tecnico d'ufficio, che deve determinare il valore di una serie di beni immobili, rientrante nella materia dell'estimo, ci si deve attenere al criterio desunto dall'art. 13 delle tabelle allegate al D.P.R. n. 352 del 1988 che fa riferimento all'"importo stimato", diverso per scaglioni con il limite massimo di un miliardo; nel caso di immobili con caratteristiche uguali o analoghe, le cui valutazioni possono essere definite dal consulente con operazioni ripetitive, l'"importo stimato" è quello che attiene alla stima cumulativa di detto insieme; in presenza, invece, di una pluralità di immobili molto diversi tra loro, l'"importo stimato" è quello corrispondente ad ogni singola stima di immobile che abbia autonome caratteristiche valutative. Pertanto, ogni "importo stimato" deve essere sempre contenuto nel limite del massimo scaglione di un miliardo di lire, salvo che, per i valori ad esso superiori, ove ne sussistano le condizioni, possa farsi ricorso all'applicazione dell'art. 5 della legge n. 319 del 1980.

Art. 2 - tabelle allegate al DM 30 maggio 2002

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia amministrativa, contabile e fiscale, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni:

fino a euro 5.164,57,	dal 4,6896% al 9,3951%;
da euro 5.164,58 e fino a euro 10.329,14,	dal 3,7580% al 7,5160%;
da euro 10.329,15 e fino a euro 25.822,84,	dal 2,8106% al 5,6370%;
da euro 25.822,85 e fino a euro 51.645,69,	dal 2,3527% al 4,6896%;
da euro 51.645,70 e fino a euro 103.291,38,	dall'1,8790% al 3,7580%;
da euro 103.291,39 e fino a euro 258.228,45,	dallo 0,9316% all'1,8790%;
da euro 258.228,46 fino e non oltre euro 516.456,90,	dallo 0,4737% allo 0,9474%.

È in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.

Cassazione civile sez. II, 23 luglio 2009, n. 17333

Nel sistema di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 ed ai sensi dell'art. 2 delle tabelle allegate al D.M. 30 maggio 2002, in materia di compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori, al consulente tecnico in materia contabile spetta un onorario a percentuale calcolato per scaglioni, dovendosi ritenere che la possibilità - prevista dall'art. 1 delle medesime tabelle - di commisurare l'onorario con riguardo al valore del bene o al valore della controversia e, ove ciò non sia possibile, al tempo necessario



per lo svolgimento dell'incarico, abbia carattere residuale, applicabile soltanto in assenza di una specifica previsione, come già avveniva nella vigenza della L. 8 luglio 1980 n. 319.

Cassazione civile sez. II, 31 marzo 2006, n. 7632

La liquidazione del compenso dell'ausiliario nominato dal giudice deve essere compiuta con riferimento all'accertamento richiesto dal giudice con la conseguenza che nel caso di accertamenti plurimi, anche se compiuti in base ad incarico unitario, è legittima la determinazione degli onorari sommando quelli relativi a ciascuno dei distinti accertamenti richiesti.

Cassazione civile sez. II, 19 dicembre 2002, n. 18092

Ai fini della liquidazione degli onorari del consulente tecnico di ufficio, deve aversi riguardo all'accertamento richiesto dal giudice e, ove si tratti di accertamento plurimo, ancorché in base ad incarico unitario, è legittima la liquidazione degli onorari sommando quelli relativi a ciascuno dei distinti accertamenti richiesti. (Nella fattispecie, relativa ad incarico di accertamento del carattere usurario dei tassi di interesse applicati ad una pluralità di rapporti di conto corrente bancario, la S.C. ha ritenuto legittima la liquidazione eseguita mediante sommatoria degli onorari relativi a ciascuno dei distinti rapporti esaminati).

Cassazione civile sez. II, 4 marzo 2002, n. 3061

Ai fini della determinazione del compenso spettante al consulente tecnico d'ufficio (nella specie incaricato di espletare un accertamento contabile circa il tasso di interesse da applicarsi alle rate di un mutuo) deve aversi riferimento non all'intero ammontare del mutuo, ma, in applicazione del principio generale, valevole anche al di fuori delle questioni di competenza, secondo cui il valore della controversia si determina in base alla domanda, in relazione agli importi oggetto di contestazione e per i quali è stata disposta la consulenza tecnica.

Cassazione civile sez. II, 3 agosto 2001, n. 10745

Per la liquidazione del compenso al perito e al consulente tecnico in tema di valutazione d'azienda, in applicazione delle tabelle previste dall'art. 3 del D.P.R. n. 352 del 1988 lo scaglione massimo di valore fissato da cinquecento milioni a un miliardo configura il limite che non è possibile superare neppure quando la stima dell'azienda sia di ammontare superiore. Ne deriva che non compete al CTU che ha redatto una stima superiore al miliardo di lire, un compenso superiore a quello massimo computabile in base all'applicazione degli art. 2 e 3 della tariffa approvata con D.P.R. n. 352 del 1988, prevedente per l'attività



del consulente un onorario percentuale calcolato per scaglioni, il maggiore dei quali va dai cinquecento milioni a non oltre un miliardo di lire.

Cassazione civile sez. II, 4 dicembre 2000, n. 15443

Nella liquidazione del compenso al consulente tecnico di ufficio, al quale sia stato commesso l'incarico di determinare l'entità delle somme dovute a titolo di contribuzione da un'impresa a un istituto previdenziale, all'esito di operazioni contabili fondate innanzi tutto sul rilievo e il controllo analitico delle retribuzioni corrisposte ai dipendenti, trova applicazione il disposto dell'art. 2 D.P.R. 27 luglio 1988 n. 352 per la perizia o consulenza tecnica in materia amministrativa, contabile e fiscale, con la previsione della liquidazione degli onorari a percentuale e per scaglioni.

Art. 3 - tabelle allegate al DM 30 maggio 2002

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di valutazione di aziende, enti patrimoniali, situazioni aziendali, patrimoni, avviamento, diritti a titolo di risarcimento di danni, diritti aziendali e industriali nonché relativi a beni mobili in genere, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario determinato ai sensi dell'articolo precedente e ridotto alla metà. È in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.

Cassazione civile sez. II, 29 gennaio 2003, n. 1316

Sulla scorta del disposto di cui all'art. 1 D.P.R. n. 352 del 1988, richiamato dal successivo art. 3 in materia di valutazione di patrimoni, la liquidazione dell'onorario a percentuale spettante al consulente tecnico d'ufficio deve essere effettuata facendo riferimento al valore del bene od altra utilità oggetto dell'accertamento con esclusione di ogni eventuale riferimento al passivo patrimoniale.

Cassazione civile sez. II, 3 agosto 2001, n. 10745

Per la liquidazione del compenso al perito e al consulente tecnico in tema di valutazione d'azienda, in applicazione delle tabelle previste dall'art. 3 del D.P.R. n. 352 del 1988 lo scaglione massimo di valore fissato da cinquecento milioni a un miliardo configura il limite che non è possibile superare neppure quando la stima dell'azienda sia di ammontare superiore. Ne deriva che non compete al CTU che ha redatto una stima superiore al miliardo di lire, un compenso superiore a quello massimo computabile in base all'applicazione degli art. 2 e 3 della tariffa approvata con D.P.R. n. 352 del 1988, prevedente per l'attività



ALLEGATI

Formula n.01

Richiesta di liquidazione dei compensi

Tribunale di

Causa civile n.

Ill.mo Dott., G.I. nella causa civile n.

Il sottoscritto Dott., nominato in data quale consulente tecnico nella causa indicata in epigrafe, richiamata la propria relazione di consulenza tecnica depositata in data

PRESENTA

istanza per la liquidazione del proprio compenso ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115 e ai sensi del D.M. 30 maggio 2002.

Allo scopo di fornire alla S.V. elementi di informazione utili per la valutazione dell'opera professionale svolta, espone quanto segue:

- allo scrivente consulente tecnico sono stati posti quesiti che hanno postulato l'esame dei bilanci e delle scritture contabili delle società.
- Si ritengono quindi applicabile alla fattispecie gli onorari a percentuale dando alla pratica il valore di complessivi euro così determinate:
- L'impegno profuso, le difficoltà che hanno caratterizzato l'incarico, la completezza ed il pregio della prestazione fornita, giustificano - a parere del sottoscritto - l'applicazione dell'onorario medio.
- A chiarimento di quanto affermato il sottoscritto consulente tecnico fa presente di aver presentato una relazione composta di n. pagine che testimonia l'impegno profuso e la complessità delle prestazioni.



Si fornisce pertanto il prospetto allegato di calcolo che è stato determinato sulla scorta degli onorari previsti ex art. 4 D.M. 30 maggio 2002 e la seguente

ipotesi di parcella

Il sottoscritto fa presente di rinunciare espressamente ai termini e nel ringraziare per la fiducia accordata nell'affidamento dell'incarico peritale, si rimette fin d'ora alla liquidazione che verrà effettuata e confermandosi a disposizione per ogni chiarimento che si rendesse necessario, porge con stima deferenti saluti

....., li

Il consulente tecnico



Formula n.02

Ricorso avverso decreto di liquidazione

Tribunale di

Il sottoscritto

PREMESSO

- che in data lo scrivente è stato nominato dal (Tribunale, P.M., G.I.P., ecc.) CTU alla causa con l'incarico di rispondere al seguente quesito:
"
- che il (Tribunale, P.M., G.I.P., ecc.) ha concesso al consulente termine di giorni per il deposito della relazione scritta;
- che in data hanno avuto regolare inizio, presso le operazioni peritali;
- che in data è stato depositato l'elaborato peritale composto da parte descrittiva e che in pari data è stata chiesta la liquidazione del compenso spettante al CTU a norma del D.P.R. n. 115/2002 chiedendo che venisse esaminata l'opportunità di liquidare un compenso totale di euro

(allegata copia dell'istanza);

- che in data è stato notificato allo scrivente il decreto di liquidazione del compenso che prevede.....

CIÒ PREMESSO

lo scrivente ricorre, ai sensi dell'art. 170 del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, contro il provvedimento di liquidazione del proprio compenso per l'attività svolta di CTU.

ritenendolo inadeguato per i seguenti motivi:

.....



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Pur riconoscendo la piena autonomia del (Tribunale, P.M., G.I.P., ecc.) si vuole segnalare che altri Tribunali hanno liquidato gli onorari, per perizie analoghe, in misura diversa; ad esempio (*citare*)

CONCLUDENDO

il sottoscritto ricorrente ritiene che il (Tribunale, P.M., G.I.P., ecc.) sia incorso in errore nella liquidazione del compenso al CTU sopra richiamata determinandola nella somma complessiva di euro

pertanto lo scrivente

CHIEDE

che venga sospesa l'esecuzione provvisoria del decreto notificato il e venga riliquidato il compenso al CTU che il (Tribunale, P.M., G.I.P., ecc.) riterrà nella misura dopo aver tenuto conto del presente ricorso.

Data

Il consulente tecnico



LINEE GUIDA

PER LA RICHIESTA DEL PARERE DI CONGRUITA'
AI SENSI DELL'ART. 2233 DEL CODICE CIVILE

a cura del
Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
di Torino

RIFERIMENTI NORMATIVI - GIURISPRUDENZIALI

L'art. 41 del D.M. 20 luglio 2012, n. 140, prevede che le nuove disposizioni in tema di liquidazione dei compensi sulla base dei parametri debbano trovare applicazione alle liquidazioni successive alla data di entrata in vigore del decreto (23 agosto 2012).

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 17406 del 12 ottobre 2012 hanno evidenziato che *“per ragioni di ordine sistematico e dovendosi dare al citato art. 41 del decreto ministeriale un’interpretazione il più possibile coerente con i principi generali cui è ispirato l’ordinamento, la citata disposizione debba essere letta nel senso che i nuovi parametri siano da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente, quando ancora erano in vigore le tariffe professionali abrogate”*.

L'art. 9 del Decreto Liberalizzazioni non prevede che la mancata pattuizione del compenso al momento del conferimento dell'incarico, ovvero la mancata formulazione del preventivo, configurino un'ipotesi di nullità del contratto. Pertanto ogni qualvolta il compenso non sia stabilito tra le parti, il professionista potrà ricorrere al giudice per la liquidazione del compenso ai sensi dell'art. 2233 Codice Civile.¹

L'art. 636, comma 1, C.P.C. prevede che la domanda di procedimento di ingiunzione relativo a parcelle per prestazioni e spese sia corredata dal parere della competente associazione professionale.

Il Consiglio dell'Ordine, per il tramite della Commissione Liquidazione Parcelle e rilascio Pareri di Congruità, provvede, su istanza dell'iscritto (redatta sulla modulistica e secondo le modalità di seguito dettagliate) o su richiesta del giudice, al rilascio di parere di congruità degli onorari applicati.

Essendo state abrogate le tariffe professionali per le fattispecie di cui trattasi, il parere di congruità rilasciato dal Consiglio dell'Ordine non potrà addivenire alla determinazione del valore puntuale del compenso che potrà essere riconosciuto all'iscritto; alla luce dell'attuale normativa e per le casistiche di cui infra, la liquidazione dei compensi compete esclusivamente all'organo giurisdizionale. Verrà, quindi, fornito un parere circa la congruità degli onorari, nel loro complesso, rispetto ai parametri per la liquidazione giudiziale del compenso di cui alla Tabella C – Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - di cui al D.M. 20 luglio 2012, n. 140 (relativamente alla materia giuslavoristica: D.M. 21 febbraio 2013, n. 46).

In presenza di onorario pre-concordato, il parere verterà sull'effettiva applicazione, da parte dell'iscritto, di quanto pattuito con il cliente.

Laddove la circostanza di pre-concordato sia evidenziata, da parte dell'iscritto, attraverso la produzione di documentazione idonea a comprovare una pregressa abitudinarietà, sia nelle prestazioni che nei compensi, come pure nella loro effettiva accettazione da parte del cliente, il parere si incentrerà sulla verifica e conferma di tali presupposti.

¹ PO 28/2012 del 1° febbraio 2012

MODALITA' DI RICHIESTA DEL PARERE DI CONGRUITA'

L'istanza per il rilascio di parere di congruità, ai sensi dell'art. 2233 del Codice Civile, deve essere presentata utilizzando il format all'uopo predisposto e disponibile sul sito dell'Ordine al link modulistica.

La richiesta di parere di congruità deve essere corredata dalla seguente documentazione:

1. relazione illustrativa sull'attività svolta a schema libero;
2. tabella di dettaglio dei compensi;
3. parcella già inviata al cliente ovvero proposta di parcella in duplice copia;
4. parcella redatta su schema conforme (vedi allegato);
5. eventuali documenti aggiuntivi (tra cui, in caso di pre-concordato, copia del preventivo accettato dal cliente o di altra documentazione atta a comprovare l'esistenza di una situazione di fatto assimilabile);
6. n. 2 marche da bollo.

Qualora per il medesimo cliente siano state emesse più parcelle/proposte di parcella, per le quali si intende richiedere parere di congruità, può essere presentata un'unica istanza.

Si precisa che non possono essere prese in considerazione richieste di rilascio di parere di congruità prive della "tabella di dettaglio dei compensi" compilata in ogni parte nonché di una breve ma esauriente relazione illustrativa dell'attività svolta, ad eccezione del caso in cui sia presente ed allegato il preventivo accettato dal cliente.

Con riguardo alla relazione illustrativa dell'attività svolta, si evidenzia che questa dovrà contenere elementi utili ad evidenziare:

1. oggetto e obiettivi dell'incarico conferito;
2. durata dell'incarico: data iniziale e finale;
3. descrizione dello svolgimento della pratica;
4. eventuale supporto fornito dal cliente;
5. risultato economico dell'attività svolta ed eventuali vantaggi anche non economici ottenuti dal cliente, ex art. 17 D.M. 20 luglio 2012, n. 140;
6. incarico non giunto a compimento ed eventuali motivazioni;
7. motivazioni atte a supportare la richiesta di applicazione di maggiorazioni o riduzioni, ex art. 18 D.M. 20 luglio 2012, n. 140;
8. altre osservazioni, documenti, attestazioni o elementi per la migliore identificazione delle prestazioni eseguite, del calcolo degli onorari e di tutti gli elementi utili per la concreta determinazione degli onorari medesimi ed in particolare:
 - *espressa indicazione del valore della pratica, ex art. 17 D.M. 140/2012;*
 - *articolo, comma, riquadro di cui al D.M. 140/2012;*
 - *in caso di rimborso di spese di trasferta, va allegata la stampa della pagina internet www.aci.it sezione "servizi online – costi kilometrici" e, per la distanza percorsa, la stampa della pagina internet www.viamichelin.it sezione "itinerari";*
 - *in caso di precedenti incarichi, conferiti dal medesimo cliente ed aventi identico oggetto, indicazioni relative a parcelle quietanzate a questi riferite e qualunque altro elemento atto ad evidenziare l'esistenza di una abitudine nelle prestazioni e nell'accettazione dei relativi compensi da parte del cliente.*

Non sono oggetto di parere di congruità le spese vive sostenute dall'iscritto.

ESITO DEL PARERE CONTENUTO NELLA CERTIFICAZIONE RILASCIATA DALL'ORDINE

Come già sottolineato, il parere di congruità è volto ad accertare la coerenza dell'onorario richiesto rispetto alla lettera di incarico ovvero ad una dimostrata pregressa abitudinarietà, sia nelle prestazioni che nei compensi ovvero, in assenza o inapplicabilità di quanto precede, ai parametri di cui al D.M. n. 140/2012, per le sole casistiche ad esso riconducibili.

La certificazione, nei casi in cui venga riconosciuta la congruità, conterrà:

- una generica indicazione di coerenza rispetto all'applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 140/2012, laddove la stessa sia stata verificata a seguito della loro applicazione alle casistiche ad esso riconducibili;
- una generica indicazione di coerenza di comportamento rispetto a quanto contrattualmente stabilito tra le parti con la redazione e sottoscrizione per accettazione della lettera di incarico;
- una generica indicazione di coerenza di comportamento rispetto ad una dimostrata pregressa abitudinarietà, sia nelle prestazioni che nei compensi.

La certificazione, nei casi in cui non venga riconosciuta la congruità, conterrà:

- una generica indicazione di non congruità;
- ovvero, laddove possibile, una indicazione dell'importo massimo che si potrebbe ritenere congruo in base all'applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 140/2012, per le sole casistiche ad esso riconducibili o sulla base di dimostrata pregressa abitudinarietà, sia nelle prestazioni che nei compensi.

Si precisa che in nessun caso l'esito potrà contenere un dettaglio di liquidazione in quanto si ritiene che, allo stato attuale della normativa², questa potrà essere disposta esclusivamente dall'autorità giudiziaria.

CONSIDERAZIONI FINALI

Si evidenzia, come l'attuale quadro normativo imponga la necessità della redazione e sottoscrizione della lettera di incarico anteriormente all'inizio dello svolgimento dell'attività professionale; ciò sia a tutela delle ragioni dell'iscritto sia per il rispetto della normativa cogente, tra cui quella relativa agli obblighi antiriciclaggio.

Riguardo ai relativi contenuti, è possibile consultare il fac-simile della lettera di incarico professionale, disponibile sul sito dell'Ordine, al link modulistica.

² A sostegno di questa interpretazione si segnala il PO 138/2015 del 12/06/2015 indirizzato al Consiglio dell'ODCEC di Roma.



Abilitazione all'attività giuslavoristica



Ente pubblico non economico

**ADEMPIMENTI PRATICI A CURA DEL DOTTORE COMMERCIALISTA,
RAGIONIERE COMMERCIALISTA, ESPERTO CONTABILE
PER LA TENUTA DI LIBRI E DOCUMENTI
IN MATERIA DI LAVORO**

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

1.1 Legge 12/79 e Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza 2/12/97

La Legge n. 12 dell'11 gennaio 1979 disciplina l'attività di coloro che possono effettuare tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale relativi ai lavoratori dipendenti.

Il Decreto 2 dicembre 1997 del Ministero del Lavoro (G.U. n. 287 del 10.12.1997), in parziale riforma della Legge sopra citata, completa i temi relativi ai requisiti per l'accesso ed all'oggetto professionale.

1.2 Soggetti abilitati

L'articolo 1 della Legge 11 gennaio 1979, n. 12, afferma che *"... Tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale per i lavoratori dipendenti quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente o a mezzo di propri dipendenti, possono essere svolti solo da coloro che siano iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro oppure dagli Avvocati e Procuratori Legali, dai Dottori Commercialisti, dai Periti Commerciali che pur non essendo iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro, abbiano dato comunicazione*".

I Commercialisti e gli Esperti Contabili hanno quindi competenza in materia giuslavoristica, a condizione che ne diano preventiva comunicazione con le tempistiche e modalità indicate nell'informativa 20/2018, in data 23 febbraio 2018, a cura del CNDCEC, *qui acclusa*.

L'art. 5 della stessa Legge approfondisce che qualora i datori di lavoro intendano avvalersi della facoltà di tenere i propri documenti di lavoro presso lo studio del Professionista, devono comunicare, preventivamente, al competente Ispettorato, le generalità di colui al quale è stato affidato l'incarico, nonché il recapito dello studio ove sono reperibili i documenti stessi.



Ente pubblico non economico

1.3 Adempimenti preliminari allo svolgimento dell'attività di consulenza in materia di lavoro

I primi passi che il Commercialista/Esperto Contabile deve compiere nel momento in cui intende iniziare ad esercitare la consulenza in materia di lavoro, così come definita dalla Legge n. 12/79, sono:

- a) disporre la comunicazione telematica ai sensi dell'art. 1, comma 1., della Legge in oggetto, attraverso il portale del lavoro;
- b) presentare all'I.N.P.S. il modello "SC64" presso una qualsiasi Struttura territoriale dell'Istituto, ai fini del rilascio del PIN che permette l'accesso come intermediario;
- c) inviare all'INAIL domanda di abilitazione ai servizi telematici (*bozza comunicazione in allegato*).

1.4 Oggetto dell'attività

Ai sensi dell'art. 2 della citata Legge, i Professionisti abilitati in materia di lavoro possono svolgere, per conto di qualsiasi datore di lavoro, tutti gli adempimenti previsti dalle norme vigenti in materia di amministrazione del personale dipendente. Essi, inoltre, su delega e in rappresentanza dei datori di lavoro interessati, sono competenti in ordine allo svolgimento di ogni altra funzione che sia affine, connessa e conseguente a quanto sopra descritto. Ferma restando la responsabilità personale del Professionista, questi può avvalersi esclusivamente dell'opera di propri dipendenti per l'effettuazione dei compiti inerenti all'attività professionale.

1.5 Sanzioni per la mancata esibizione dei documenti in possesso del Professionista abilitato

E' prevista sanzione amministrativa per i Professionisti che, senza giustificato motivo, non ottemperino, entro 15 giorni dalla richiesta dell'Ispettorato, o di altro organo ispettivo a ciò abilitato dalla Legge, alla esibizione della documentazione in proprio possesso.

A cura del Gruppo di Lavoro in materia giuslavoristica del nostro Ordine



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**


Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Prot. **0002742**
del 23/02/2018 ore 12:20:57
Protocollo generale - Registro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

FM/COO/af

Roma, 23 febbraio 2018

Informativa n. 20/2018

**AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DEGLI
ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI**

Oggetto: Istituzione Portale Lavoro – Obbligo comunicazione telematica ai sensi art. 1, comma 1, L. n. 12/1979

Gentile Presidente,

come è noto, gli iscritti nell'Albo dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili possono svolgere tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, effettuando la preventiva comunicazione agli Ispettorati del Lavoro competenti per territorio, ai sensi dell'art. 1, L. 12/1979.

A partire dal 1 marzo 2018, la comunicazione di inizio attività non potrà più avvenire tramite le tradizionali modalità cartacee ma verrà gestita esclusivamente in via telematica, attraverso la compilazione e l'invio della modulistica informatizzata, che sarà resa disponibile sul portale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, all'indirizzo www.ispettorato.gov.it.

L'utilizzo del Portale e delle modalità telematiche ivi previste rappresenta un obbligo soltanto per i professionisti che si accingono a fare la comunicazione per la prima volta, intendendo esercitare le attività giuslavoristiche dal 1° marzo in poi.

Al contempo, si rappresenta vivamente l'esigenza di procedere all'adempimento telematico anche per coloro che già esercitano tali attività, avendo già inviato in passato il modello cartaceo. Infatti, la comunicazione telematica è ritenuta fondamentale non solo per le esigenze di semplificazione e di efficienza amministrativa rappresentate nella Nota ministeriale allegata, ma anche per ragioni sostanziali legate alla possibilità di attestare in modo diretto ed immediato l'avvenuto adempimento dell'obbligo di comunicazione preventiva ex lege 12/1979 (es: ispezione ministeriale, contestazione del cliente o di terzi, validità della copertura assicurativa).

Conseguentemente, in quest'ultimo caso - caratterizzato dall'esistenza di una precedente e tuttora valida comunicazione - l'invio del modello telematico potrà essere effettuato liberamente dal momento dell'attivazione dei servizi telematici del Portale in poi e senza il rispetto di tempistiche particolari, essendo una facoltà e non un obbligo per il professionista interessato.

Dal punto di vista operativo, il Portale sarà accessibile tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). A tal fine, i professionisti interessati sono invitati ad acquisire in tempo le credenziali necessarie, seguendo le procedure indicate dall'Agenzia per l'Italia Digitale all'indirizzo <https://www.spid.gov.it/richiedi-spid> . Si ricorda, a tale proposito, che la normativa contenuta nel Codice dell'Amministrazione Digitale (e nelle regole tecniche emanate per la materia) impone a tutte le pubbliche amministrazioni di offrire l'accesso

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI 2/2

ai servizi online tramite SPID. Pertanto, le stesse credenziali SPID ottenute seguendo la procedura richiamata, consentiranno al titolare di accedere ai servizi telematici delle altre pubbliche amministrazioni.

In merito alle modalità di comunicazione, il sistema richiede sostanzialmente la compilazione di una prima parte con i dati anagrafici ed i recapiti del professionista e di una seconda parte con i riferimenti degli ambiti territoriali dell'attività. Per quanto attiene a quest'ultima parte, con particolare riferimento all'espressione "*agli ambiti provinciali in cui sono situate le imprese che hanno affidato la tenuta del LUL al professionista*" riportata nella Nota n. 32/2018 si chiarisce - conformemente alle indicazioni acquisite direttamente presso il Ministero - che la comunicazione telematica deve essere effettuata a prescindere dalla circostanza che il professionista sia effettivamente tenutario del LUL ed in relazione alle province ove siano situate le imprese nel cui interesse si opera.

Si allega la Nota esplicativa del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 15 febbraio 2018, n. 32 sull'obbligo di comunicazione e sull'istituzione del Portale. Fermo restando che la comunicazione avviene esclusivamente con modalità telematiche, si allega, a titolo dimostrativo, anche una rappresentazione grafica del modello di comunicazione da parte dei professionisti.

Cordiali saluti.

Francesca Maione



INL.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.000032.15-02-2018

Agli Ispettorati interregionali e territoriali del lavoro

Al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Al Consiglio nazionale forense

Oggetto: obbligo di comunicazione da parte di avvocati e dottori commercialisti ai sensi dell'art. 1, comma 1, L. n. 12/1979 – istituzione portale.

L'art. 1 della L. n. 12/1979 stabilisce che *“tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro”*.

Detti adempimenti possono essere altresì svolti dai professionisti iscritti all'Albo degli Avvocati o a quello dei Dottori commercialisti ed esperti contabili, i quali sono però tenuti a darne comunicazione agli Ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgerli.

La necessità di monitorare, da parte del personale ispettivo, l'effettivo rispetto degli obblighi comunicazionali in questione ha suggerito **la predisposizione di una apposita modulistica informatizzata** che, nel superare le precedenti modalità cartacee, consentirà agli Uffici di poter disporre di una vera e propria banca dati in cui saranno contenute tutte le informazioni relative ai professionisti che intendono operare ai sensi dell'art. 1 della L. n. 12/1979.

La competente Direzione generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha dunque messo a disposizione degli Ispettorati del lavoro l'accesso alle predette informazioni, rinvenibili sul portale www.ispettorato.gov.it, consentendo una forte semplificazione delle attività di carattere accertativo rimesse al personale ispettivo.

Tale strumento rappresenta altresì una forte semplificazione per i professionisti i quali, **a far data dal 1° marzo p.v.**, lo utilizzeranno per effettuare la comunicazione di cui all'art. 1, della L. n. 12/1979 secondo le modalità di seguito indicate. Si rappresenta l'opportunità che tale comunicazione venga effettuata anche dai professionisti che hanno già ottemperato all'obbligo comunicazionale secondo le pregresse modalità, ciò al fine di semplificare ed accelerare eventuali controlli che dovessero essere avviati.

Si rappresenta altresì che il modello di comunicazione, di cui si allega una rappresentazione grafica in formato pdf – rinvenibile appunto sul portale istituzionale dell'Ispettorato nazionale del lavoro – si compone essenzialmente di due parti:

1) una prima parte dove vanno inseriti i **dati relativi al soggetto autorizzato** (Dati anagrafici, Residenza, Iscrizione all'Albo, Studio);

2) una seconda parte dove andranno indicati **gli ambiti provinciali in cui sono situate le imprese che hanno affidato la tenuta del LUL al professionista**, il quale è tenuto ad indicare la data iniziale e l'eventuale data finale del relativo incarico. La comunicazione andrà effettuata prima del compimento di qualsiasi atto gestionale riferibile all'attività delegata e andrà modificata ogniqualvolta venga ad aggiungersi o venga meno un ambito provinciale dove il professionista opera.

L'accesso al modello è consentito solo ed esclusivamente attraverso SPID; pertanto i professionisti sono invitati fin da subito a dotarsi di tale sistema di identità digitale.

Per le modalità di rilascio delle credenziali SPID si rimanda al seguente indirizzo internet:

<https://www.spid.gov.it/richiedi-spid>.

Il professionista può optare per qualsiasi gestore delle identità digitali abilitato a questa funzione e proposto nella pagina sopra citata. Selezionando uno di questi, è possibile sia consultare le principali informazioni sulla procedura di accreditamento per ottenere le credenziali, sia navigare al sito dedicato a tale scopo per avviarla concretamente.

Ogni comunicazione sarà tracciata con un apposito codice identificativo rinvenibile nella ricevuta di trasmissione.

Si ricorda che la comunicazioni in questione sono effettuate sotto la responsabilità del professionista ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e che, nell'ambito dell'ordinaria attività di vigilanza, il personale ispettivo procederà alla verifica delle stesse. Qualora il personale ispettivo accerti l'assenza della comunicazione da parte del professionista, anche in riferimento ad uno specifico ambito provinciale, lo stesso personale comunicherà al competente Consiglio dell'ordine tale circostanza al fine dell'adozione dei provvedimenti di competenza.

Utilizzando ormai una prassi consolidata, la Direzione generale dei sistemi informativi,

innovazione tecnologica, monitoraggio dati e comunicazione del Ministero del lavoro implementerà il repository centrale messo a disposizione degli ispettori del lavoro, sviluppando nuove funzionalità che consentiranno agli ispettori di accedere a tutte le comunicazioni effettuate dai professionisti, ricercandole, oltre che per dati anagrafici, anche per Provincia o scegliendo un anno di riferimento.

Il repository sarà accessibile anche al personale accreditato della Direzione centrale vigilanza, affari legali e contenzioso di questo Ispettorato, per le opportune attività di coordinamento.

IL CAPO DELL'ISPettorATO

Dott. Paolo Pennesi

IL DIRETTORE GENERALE

DEI SISTEMI INFORMATIVI, DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA,
DEL MONITORAGGIO DATI E DELLA COMUNICAZIONE DEL
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE

Dott.ssa Grazia Strano

Comunicazione inizio attività gestione del personale ex art. 1, L. n. 12/1979



Soggetto Autorizzato

Codice Fiscale*	<input type="text"/>		
Cognome*	<input type="text"/>	Nome*	<input type="text"/>
Data nascita*	<input type="text"/>		
Comune nascita (Prov.)*	<input type="text"/>		
Cittadinanza*	<input type="text"/>		

Residenza

Comune (Prov.)*	<input type="text"/>		
Indirizzo*	<input type="text"/>	CAP*	<input type="text"/>

Iscrizione all'Albo

Albo*	<input type="text"/>	N. Iscrizione*	<input type="text"/>
Ordine*	<input type="text"/>		

Studio

Comune (Prov.)*	<input type="text"/>		
Indirizzo*	<input type="text"/>	CAP*	<input type="text"/>
Telefono*	<input type="text"/>	Fax	<input type="text"/>
PEC*	<input type="text"/>	Email	<input type="text"/>

Comunicazione inizio attività gestione del personale ex art. 1, L. n. 12/1979



Dati invio

Codice comunicazione*

Data invio*

Stato*

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi

Roma, 24-07-2019

Messaggio n. 2819

OGGETTO: Censimento e rilascio del PIN ai professionisti abilitati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 12/1979. Avvocati, Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

L'articolo 1, comma 1, della legge n. 12/1979, in materia di Esercizio della professione di consulente del lavoro, prevede che *"Tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro a norma dell'articolo 9 della presente legge, salvo il disposto del successivo articolo 40, nonché da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, i quali in tal caso sono tenuti a darne comunicazione agli ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti di cui sopra"*.

Con il presente messaggio si comunica che i professionisti che intendono svolgere attività in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 12/1979, e operare quali intermediari nei confronti dell'Inps, dovranno far pervenire una apposita richiesta con le modalità di seguito descritte.

- Avvocati

I professionisti esercenti l'attività di Avvocato dovranno far pervenire la suddetta

richiesta, tramite l'indirizzo di posta certificata comunicato ai rispettivi Ordini (art. 16, comma 7, del [D.L. n. 185/2008](#)), alla Direzione centrale Entrate e recupero Crediti (dc.entraterecuperocrediti@postacert.inps.gov.it), specificando nell'oggetto "Richiesta di autorizzazione a svolgere attività in materia di lavoro previdenza ed assistenza sociale – Avvocato" e allegando i seguenti documenti:

- copia del tesserino di riconoscimento rilasciato dall'Ordine professionale;
- copia del modulo "SC64" (Richiesta assegnazione "PIN" intermediario abilitato), scaricabile dal sito www.inps.it al seguente percorso: "Prestazioni e Servizi" > "Tutti i moduli" ;
- copia del documento di identità riportato sul modulo "SC64".

La Direzione centrale Entrate e recupero crediti, dopo aver accertato la congruità dei suddetti documenti, provvederà a fornire riscontro all'interessato, a mezzo PEC, dell'avvenuta profilazione negli archivi degli intermediari certificati dell'INPS.

- Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

In attesa dello sviluppo di un canale diretto con il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, tramite il quale perverranno le comunicazioni di iscrizione, cessazione e sospensione dei professionisti iscritti al relativo Ordine, restano vigenti le modalità di colloquio attualmente in uso tramite gli Albi provinciali. La comunicazione dovrà pervenire alla casella di posta certificata della Direzione centrale Organizzazione e sistemi informativi (dc.OrganizzazioneeSistemiInformativi@postacert.inps.gov.it) specificando nell'oggetto "Censimento iscritti Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili".

I professionisti, Avvocati e iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, una volta censiti, potranno recarsi presso una qualsiasi Struttura territoriale dell'Istituto, esibendo il citato modulo "SC64" e richiedendo il rilascio del PIN con l'estensione per operare per i servizi aziendali.

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele

Registrazione utente con credenziali dispositive

Le credenziali dispositive consentono l'accesso ai servizi:

- Sportello Virtuale Lavoratori (SVL)
- Durc On Line - Richiesta Regolarità, Lista Richieste e Consultazione Regolarità
- Denuncia iscrizione ditta (riservato al legale rappresentante ditta/armatore)
- Variazione legale rappresentante (riservato al legale rappresentante ditta/armatore)
- Associa ditta (riservato al legale rappresentante ditta)
- Ricerca certificati medici
- PagoPA
- Ditte non Inail (creazione anagrafica e gestione)
- Incentivi alle Imprese (ISI)

Possano essere richieste alternativamente:

- Effettuando l'accesso ai servizi online INAIL con credenziali SPID, CNS o con Pin INPS.
- Attraverso l'applicativo online "Richiedi credenziali dispositive" inviando l'apposito modulo di richiesta abilitazione "Utenti con credenziali dispositive" e copia fronte-retro di un documento d'identità in corso di validità. L'Inail, effettuate le necessarie verifiche, procede all'invio delle credenziali di accesso via sms e mail/Pec.
- Presso le sedi territoriali Inail presentando l'apposito modulo "Utenti con credenziali dispositive" pubblicato sul portale e copia fronte-retro di un documento d'identità in corso di validità.

Per gli utenti già registrati ai servizi online dell'Inail in una delle categorie sotto riportate, è previsto un apposito link - disponibile nell'applicazione "Gestione utente" dei servizi online abilitati - attraverso il quale attivare automaticamente il profilo "Utente con credenziali dispositive". L'attivazione automatica esclude l'intervento della sede territoriale.

- Agronomi e dottori forestali
- Agrotecnici e agrotecnici laureati
- Avvocati
- CAF imprese
- Consorzi Società Cooperative
- Consulenti del lavoro
- Dottore commercialista ed esperti contabili
- Medici di base
- P.A. in Gestione Conto Stato
- Periti agrari e periti agrari laureati
- Raccomandatori marittimi
- Servizi di associazione - Non società
- Servizi di associazione - Società
- Società capogruppo
- Tributaristi, revisori e altri professionisti per imprese senza dipendenti
- Centro servizi per il volontariato
- Abilitazione ai servizi online

Moduli e modelli specifici di sezione

Dottore commercialista ed esperti
contabili**INAIL**

Alla Sede di _____

**Domanda di abilitazione ai servizi telematici in www.inail.it – per
Dottori commercialisti ed esperti contabili**

Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche

Io sottoscritto/a

COGNOME	NOME
<input type="text"/>	<input type="text"/>
CODICE FISCALE	SESSO (M o F)
<input type="text"/>	<input type="text"/>
NATO A (Comune e Stato Estero)	PROV. NAZIONE
<input type="text"/>	<input type="text"/>
DATA DI NASCITA	
<input type="text"/>	<input type="text"/>
E-MAIL	
<input type="text"/>	<input type="text"/>
PEC (Obbligatoria ai sensi della legge n. 2/2009)	
<input type="text"/>	<input type="text"/>
N° DI TELEFONO	
<input type="text"/>	
N° DI TELEFONO CELLULARE	
<input type="text"/>	

consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445),

dichiaro

di essere iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili della provincia di numero di iscrizione

e di aver comunicato alla D.P.L. di

in data / / che intendo svolgere adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, ai sensi della Legge 11 gennaio 1979 n. 12 e successive modifiche¹, su mandato professionale conferito dai datori di lavoro

chiedo

l'abilitazione per accedere ai servizi telematici² erogati nel sito www.inail.it - Punto Cliente riservati ai Dottori Commercialisti ed agli Esperti contabili.

Mi impegno a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione relativa ai mandati professionali a me conferiti dai datori di lavoro.

Luogo e data

Firma leggibile

¹ Articolo 1, comma 1, della Legge 11 gennaio 1979 n.12 e successive modificazioni recante "Norme per l'ordinamento della professione di Consulente del lavoro": "Tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro a norma dell'articolo 9 della presente legge, salvo il disposto del successivo articolo 40, nonché da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, i quali in tal caso sono tenuti a darne comunicazione agli ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti di cui sopra".

² L'elenco dei servizi attualmente disponibile è consultabile dal sito www.inail.it

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, se l'istanza non è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto deve essere allegata una copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART.13 DEL D. LGS. N.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

L'INAIL, con sede in Roma, Via IV Novembre 144, in qualità di Titolare del trattamento, La informa che tutti i dati personali che la riguardano, indicati nel presente modulo, saranno trattati nel rispetto delle previsioni di legge, per finalità strettamente connesse e strumentali alla fruizione dei servizi on-line erogati nel sito dell'Istituto.

Il trattamento dei dati personali avverrà anche con l'ausilio di strumenti elettronici, da parte del personale INAIL o di altri soggetti che forniscono specifici servizi o svolgono attività strumentali per conto dell'Istituto stesso, in modo da garantire la sicurezza dei dati stessi e nel rispetto dei principi sanciti dall'art. 11 del D.Lgs. n. 196/2003.

Il conferimento dei dati è obbligatorio e indispensabile per la fruizione del servizio richiesto.

Ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 196/2003 Lei può chiedere, in ogni momento, quali siano i suoi dati personali conservati, la correzione e l'aggiornamento, ottenere la cancellazione, la trasformazione o il blocco dei dati trattati in violazione della legge.

L'INAIL La informa, inoltre, che potrà esercitare il diritto di accesso previsto dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 rivolgendosi direttamente al Direttore Regionale della struttura territorialmente competente all'istruttoria della presente domanda, designato dal Titolare quale "Responsabile" del trattamento dei dati personali.

Sul sito dell'INAIL è disponibile l'informativa per gli utenti.



Come fare per



Ente pubblico non economico

COME FARE PER

Riteniamo utile evidenziare i contenuti del box **COME FARE PER**, accessibile dall'home page del portale di Categoria www.odcec.torino.it, attraverso il quale trovate:

1. **indicazioni operative per presentare qualunque tipologia di istanza istituzionale, anche telematicamente;**
 2. **contatti e modalità di accesso** relativamente agli Enti di consueto rapporto professionale per gli Iscritti: **Agenzia Entrate, Agenzia Entrate Riscossione, Commissioni Tributarie, Registro Imprese, INPS.**
-



**Fondazione
Piero Piccatti e
Aldo Milanese**



FONDAZIONE PIERO PICCATTI e ALDO MILANESE

La Fondazione "PIERO PICCATTI e ALDO MILANESE", con sede in Via Carlo Alberto 59 a Torino, un'organizzazione senza scopo di lucro, apolitica e non confessionale. Integralmente partecipata dall'Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino, nasce il 12 dicembre 2007 con il proposito di supportare i dottori commercialisti ed esperti contabili nell'esercizio della professione.

Tale supporto si declina in due obiettivi generali:

- valorizzare la professione, promuovendo iniziative dirette allo studio ed approfondimento delle materie che ne costituiscono l'oggetto;
- sostenere, a livello organizzativo, gli Ordini dei dottori commercialisti ed esperti contabili, con particolare riguardo alla Circostrizione di Torino, fornendo servizi e strutture che possano coadiuvarli nell'espletamento e nella gestione delle loro funzioni.

Per conseguire questi obiettivi, la Fondazione intende promuovere:

- corsi e scuole di preparazione, perfezionamento e specializzazione all'esercizio della professione;
- attività di studio e ricerca scientifica;
- iniziative editoriali;
- l'attività di enti che agiscono nel campo degli studi economici, commerciali e tributari;
- convegni, riunioni e seminari di studio;
- borse di studio e di ricerca scientifica;
- partecipazioni in società ed enti commerciali aventi finalità che si rilevino strategiche, funzionali o strumentali per l'esercizio della professione del dottore commercialista ed esperto contabile.

Cliccate sul link a fondo pagina per scaricare lo Statuto della Fondazione. Avrete così un quadro più dettagliato della sua natura e dei suoi fini e di quanto potrete aspettarvi da noi.

La composizione degli organi dirigenziali:

Consiglio di Amministrazione

Roberto FRASCINELLI, Presidente
 Paolo PICCATTI, Vice Presidente
 Paolo VERNERO, Vice Presidente
 Luca TARDITI, Tesoriere
 Massimo CASSAROTTO, Segretario
 Luca ASVISIO
 Umberto BOCCHINO
 Maura CAMPRA
 Valentino CANONICO

Ernesto CARRERA
 Paolo CLARETTA ASSANDRI
 Edoardo FEA
 Vladimiro RAMBALDI
 Margherita SPAINI
 Bianca STEINLEITNER

Il Collegio dei Revisori

Lorenzo GINISIO, Presidente

Emanuela BARRERI

Roberto D'AMICO

Revisori Supplenti

Piergiorgio BEDOGNI

Massimo LEVRINO

Direttore

Lorella TESTA